

postelavorareprotetti

ASSICURAZIONE MODULARE

Il Set Informativo contiene:

- il DIP
- il DIP aggiuntivo
- le Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario

Il contraente deve ricevere il Set Informativo prima di sottoscrivere il contratto.



Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione.

Posteitaliane **Posteassicura**
Gruppo Assicurativo Postevida

Assicurazione modulare

Posteassicura

GruppoAssicurativoPosteVita

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane)

Compagnia registrata in Italia – nr. iscrizione 1.00174

Prodotto: "Poste Lavorare Protetti"

Data di pubblicazione 01 settembre 2025

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione si rivolge a Professionisti e Imprese, con un massimo di 10 addetti (compreso il titolare), che intendono acquistare le coperture della *Linea Protezione Imprese e Professionisti* dell'offerta modulare di Poste Assicura. Il limite di 10 addetti non opera con riferimento ai Moduli Eventi catastrofali.

I moduli contengono al loro interno un insieme di coperture per i rischi derivanti da Eventi naturali e Incendio, Eventi catastrofali, Furto e Rapina, Fenomeno elettrico e Guasti, Protezione Digitale, Responsabilità Civile (RCT/RCO) e Tutela legale.

È possibile acquistare le coperture coerenti con le proprie richieste ed esigenze assicurative; dopo l'acquisto è possibile anche aggiungere o togliere una o più coperture.



Che cosa è assicurato?

Modulo Eventi naturali e Incendio

Poste Assicura paga i danni al Locale e/o al Contenuto del proprietario o del locatario causati da Incendio, Esplosione o Scoppio, fulmine, urto di veicoli stradali o natanti, fumi, gas o vapori, atti vandalici o dolosi, eventi atmosferici

✓ Copertura Eventi naturali e Incendio al Locale - proprietario

- Danni al Locale
- Spese supplementari
- Danni a Cose di terzi – Ricorso Terzi (fino a 60.000 euro)
- Interruzione di attività (fino a 250 euro per un massimo di 90 giorni)

✓ Copertura Eventi naturali e Incendio al Locale e al Contenuto - locatario

- Danni al Contenuto (fino a 100.000 euro)
- Spese supplementari
- Interruzione di attività (fino a 250 euro per un massimo di 90 giorni)
- Danni al Locale e al Contenuto del proprietario – Rischio locativo
- Danni a Cose di terzi – Ricorso Terzi (fino a 60.000 euro)

✓ Assistenza al Locale (sempre inclusa con il Modulo Eventi naturali e Incendio)

Poste Assicura offre assistenza in situazioni di emergenza che riguardano il Locale in cui si svolge l'Attività Assicurata

Modulo Eventi catastrofali – Locale

✓ Copertura Terremoto, Frana e Alluvione – Locale

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti al Locale

causati da Terremoto, Frana e Alluvione. Poste Assicura

paga inoltre le spese di demolizione e sgombero che si

rendono necessarie.

Modulo Eventi catastrofali – Macchinari e impianti

✓ Copertura Terremoto, Frana e Alluvione – Macchinari e impianti

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti a Macchinari e impianti causati da Terremoto, Frana e Alluvione. Poste Assicura paga inoltre le spese di demolizione e sgombero che si rendono necessarie.

Modulo Eventi catastrofali – Attrezzature industriali e commerciali

✓ Copertura Terremoto, Frana e Alluvione – Attrezzature industriali e commerciali

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti ad Attrezzature industriali e commerciali causati da Terremoto, Frana e Alluvione. Poste Assicura paga inoltre le spese di demolizione e sgombero che si rendono necessarie.

Modulo Eventi catastrofali – Terreni

✓ Copertura Terremoto, Frana e Alluvione – Terreno

In caso di danno al Terreno causato da Terremoto, Frana e Alluvione, Poste Assicura paga le spese di bonifica e/o ripristino.



Che cosa NON è assicurato?

Modulo Eventi naturali e Incendio, Modulo Eventi catastrofali – Locale, Modulo Eventi catastrofali – Macchinari e impianti, Modulo Eventi catastrofali – Attrezzature industriali e commerciali, Modulo Eventi catastrofali – Terreni e Modulo Furto e rapina:

Per tutti i moduli non sono assicurati i Locali o i beni contenuti in Locali:

- ✗ non ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano
- ✗ non costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Sono ammesse pareti costruite da robuste strutture in metallo o lega metallica che devono essere fisse e saldamente ancorate al terreno

Modulo Eventi naturali e Incendio

Non sono assicurati i Locali:

- ✗ considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia
- ✗ che non sono in buone condizioni di statica e manutenzione
- ✗ non adibiti allo svolgimento dell'Attività esercitata

Modulo Eventi catastrofali – Locale, Modulo Eventi catastrofali – Macchinari e impianti, Modulo Eventi catastrofali – Attrezzature industriali e commerciali

Non sono assicurati i Locali o i beni contenuti in Locali:

- ✗ gravati da abuso edilizio
 - ✗ costruiti in carenza di autorizzazioni
 - ✗ gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione
- fanno eccezione gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.



Ci sono limiti di copertura?

Sono sempre esclusi i danni:

Modulo Eventi naturali e Incendio

- ! causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, guerra civile, ribellione, rivoluzione, requisizione, confisca e sequestro
- ! conseguenti e verificatisi in occasione di valanghe, slavine, eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina

Modulo Furto e Rapina**✓ Copertura Furto dentro e fuori il Locale**

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti (fino a 100.000 euro) derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in occasione di furto, rapina o estorsione.

✓ Assistenza al Locale (sempre inclusa con il modulo Furto e rapina)

Poste Assicura offre assistenza (fino a 2 volte l'anno) in situazioni di emergenza che riguardano il Locale in cui si svolge l'Attività Assicurata.

- Ripristino del Locale con impresa di pulizie
- Fabbro, falegname, serrandista, vetrario
- Guardia giurata

Modulo Fenomeno elettrico e Guasti

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti alle Apparecchiature ed agli Impianti presenti all'interno del Locale impiegati per l'attività assicurata causati da variazione di corrente, scariche elettriche, sovrattensione, corto circuito, azione elettrica del fulmine, altri fenomeni elettrici causati sia da origine esterna che dà origine interna.

Modulo Protezione digitale**✓ Copertura Protezione digitale**

Poste Assicura tutela l'assicurato in caso di Attacco informatico al Sistema informatico che l'assicurato utilizza per lo svolgimento dell'Attività assicurata.

Modulo Responsabilità civile e Tutela legale**✓ Copertura R.C.T. e R.C.O.**

Poste Assicura tiene indenne l'assicurato dai risarcimenti da pagare a terzi (capitale, interessi e spese), quando civilmente responsabile, in conseguenza di un fatto connesso all'Attività assicurata.

✓ Copertura Tutela legale

Poste Assicura paga gli oneri per la Tutela legale dell'assicurato per la difesa dei propri interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale per le controversie relative all'Attività assicurata.

Modulo Eventi catastrofali – Locale, Modulo Eventi catastrofali – Macchinari e impianti, Modulo Eventi catastrofali – Attrezzature industriali e commerciali, Modulo Eventi catastrofali – Terreni

- ! relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione
- ! causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami, mareggiata e penetrazione di acqua marina
- ! da umidità, deflusso lento e continuo, trasudamento, infiltrazione
- ! causati da valanghe o slavine, anche se conseguenti a Terremoto
- ! causati da eventi atmosferici, quali: grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato
- ! causati da allagamento ovvero dovuto a rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua
- ! indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate

Modulo Furto e Rapina

- ! commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- ! da Furto con destrezza all'interno del Locale, durante le ore di apertura dello stesso

Modulo Fenomeno elettrico e Guasti

- ! attribuibili a difetti noti all'assicurato all'atto della stipula della polizza
- ! per smarimenti o ammarchi verificati in sede di inventario

Modulo Protezione digitale

- ! derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'assicurato

Modulo Responsabilità civile e Tutela legale

- ! dovuti alla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge o dalla mancata prevenzione intenzionale del sinistro
- ! esercizio di attività che richiedono determinati requisiti di legge di cui l'assicurato risulti sprovvisto da pandemia

Con riferimento alla Tutela legale, i sinistri relativi a:

- ! diritto di famiglia, successioni o donazioni materia fiscale o amministrativa

**Dove vale la copertura?****Modulo Eventi naturali e Incendio, Moduli Eventi catastrofali, Modulo Furto e Rapina, Modulo Fenomeno elettrico e Guasti**

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano

Modulo Protezione digitale

- ✓ L'assicurazione vale per i sinistri accaduti in tutto il Mondo

Modulo Responsabilità Civile e Tutela legale

- ✓ La garanzia Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) vale per sinistri accaduti nell'Unione Europea. Per sinistri relativi alla partecipazione a mercati, mostre, fiere ed esposizioni collettive la copertura vale per i sinistri accaduti nel Mondo intero, esclusi USA, Canada e Messico.

Le coperture relative a Proprietà del Locale e Conduzione del Locale valgono in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

- ✓ La garanzia Responsabilità Civile Addetti (R.C.O.) vale per i sinistri accaduti in tutto il mondo.

- ✓ La copertura Tutela legale vale per Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano salvo il caso della garanzia Vertenze in materia amministrativa (operante solo in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e la garanzia Provvedimenti disciplinari (operante solo in Italia).



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, devi fare dichiarazioni veritive, esatte e complete sul rischio da assicurare. Durante il contratto devi comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio. Ai fini della sottoscrizione della polizza, la Compagnia si riserva di verificare i requisiti di assicurabilità e di richiedere eventuale ulteriore documentazione utile a valutare il rischio. In caso di sinistro, devi denunciarlo a Poste Assicura **entro 3 giorni lavorativi** dalla data del sinistro o da quando ne hai avuto conoscenza o ne hai avuto materialmente la possibilità.



Quando e come devo pagare?

Alla sottoscrizione

- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente
- addebito automatico su conto (diverso da BancoPosta) del contraente

Rate semestrali o mensili successive

- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente
- addebito automatico su conto (diverso da BancoPosta) del contraente



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto dura un anno e non prevede il tacito rinnovo.

La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la disdetta.

Se hai acquistato almeno uno tra i Moduli Eventi catastrofali, puoi recedere entro 30 giorni dalla data di efficacia della copertura. In caso di sinistro, puoi recedere dal contratto entro 90 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo; Poste Assicura entro 60 giorni.

Assicurazione Modulare

Posteassicura
Gruppo Assicurativo Poste vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Poste Assicura S.p.A

“Poste Lavorare Protetti”

Data di aggiornamento: 01 settembre 2025
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174

Sede Legale e direzione generale in Viale Europa, 190 - 00144 Roma (Italia) Recapito telefonico 06.54.924.1 Sito internet: www.poste-assicura.it E-mail: infoclienti@poste-assicura.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): posteassicura@pec.poste-assicura.it

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024, Poste Assicura dispone di: **Patrimonio netto** pari a € 367,5 MLN di cui €25 MLN di capitale sociale e € 342,5 MLN di riserve patrimoniali. L'**indice di solvibilità** è 235,0% ed è il rapporto tra i mezzi propri pari a € 438,9 MLN e il requisito di capitale richiesto dalla normativa di € 186,8 MLN, Il **requisito patrimoniale** è di € 70,1 MLN. La relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si possono consultare sul sito di Poste Assicura (<https://posteassicura.poste.it/compagnia/dati-di-bilancio-poste-assicura.html>)

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre ai rischi indicati nel DIP, è possibile abbinare le **coperture opzionali**: Eventi naturali e Incendio al Contenuto – proprietario, Merci in refrigerazione, Vetrine, lastre e insegne, Terremoto, Frana e Alluvione – Merci, Terremoto, Frana e Alluvione - Mobilio e arredamento; Distributori automatici; Guasti meccanici; Cessione lavori in subappalto e Installazione, manutenzione e riparazione presso terzi. **Per tutte le coperture** l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

MODULO EVENTI NATURALI E INCENDIO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Atti vandalici o dolosi, Rischi climatici - Eventi atmosferici (esclusa Grandine), Pannelli solari	10% (minimo 500 euro)
Rischi climatici - Grandine	300 euro
Rischi climatici - Sovraccarico neve	10% (minimo 1.000 euro)
Acqua condotta	250 euro
Spese di ricerca e riparazione dei guasti	500 euro
Spese per il rimpiazzo del combustibile, Spese per oneri di urbanizzazione	150 euro
Interruzione di attività	3 giorni
MODULI EVENTI CATASTROFALI	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Terremoto, Frana, Alluvione	15%
MODULO FURTO E RAPINA	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Furto dentro e fuori il locale (se mezzi chiusura non conformi o senza introduzione nel Locale), Trasporto Merci	20%
Trasporto Valori	20% ridotto a 10% per Rapina
Furto di Pannelli solari	10% minimo 500 euro

MODULO FENOMENO ELETTRICO E GUASTI		FRANCHIGIA/SCOPERTO
Guasti elettrici ed elettronici		500 euro
Guasti elettrici/elettronici di origine esterna ad Apparecchiature non dotate di sistemi di protezione interna		20% minimo 500 euro
Guasti elettrici/elettronici di origine interna ad Apparecchiature in caso di assenza di contratto di assistenza tecnica o manutenzione		20% minimo 1.000 euro
Spese per riacquisto, ricostituzione o duplicazione Dati e relativi Supporti e Programmi in licenza d'uso		10% minimo 250 euro
MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE		FRANCHIGIA/SCOPERTO
Danni relativi ad attività complementari, Danni relativi a committenza auto e altri veicoli, Cessione lavori in subappalto (opzionale)		500 euro
Danni da spargimento d'acqua da proprietà o conduzione del Locale, Danni causati da antenne, targhe e insegne, Danni derivanti da responsabilità personale degli addetti, Responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro		250 euro
Danni a veicoli di terzi		250 euro per veicolo
Responsabilità in materia di protezione dei dati personali		10% minimo 1.000 euro
Interruzione o sospensione di attività di terzi		10% minimo 1.500 euro
Danni a terzi da Incendio, Danni da movimentazione beni, Installazione, manutenzione e riparazione presso terzi (opzionale)		10% minimo 500 euro
Danni da inquinamento accidentale		10% minimo 2.500 euro
Danni da circolazione mezzi		500 euro per danni a cose
Danni a capi di abbigliamento indossati dai clienti, Danni a capi di abbigliamento trattati		150 euro per capo danneggiato
Danni a veicoli sottoposti al rifornimento di carburante		150 euro per veicolo danneggiato
Servizi di estetica e/o bellezza		10% minimo 250 euro
Servizi di toeletta per animali		250 euro per animale
Danni a veicoli in consegna, custodia o riparazione		20% minimo 500 euro per veicolo danneggiato
R.C.O. – per i soli casi non rientranti nelle ipotesi di rivalsa INAIL		2.500 euro per addetto
MODULO PROTEZIONE DIGITALE		FRANCHIGIA/SCOPERTO
R.C. da violazione della privacy, di dati aziendali e della sicurezza della rete		500 euro
Interruzione attività		1 giorno
Frode informatica e Frode telefonica – Sottrazione illecita di fondi		2.500 euro

Questo contratto non copre con riferimento a: Eventi naturali, incendio e altri danni ai beni assicurati i danni: da detenzione o impiego di ordigni esplosivi; causati con dolo; da cedimento, smottamento del terreno o frane; da perquisizione, confisca, sequestro o requisizione del Locale e/o del Contenuto; da ordinanze di autorità o di leggi che regolano la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei locali, macchinari ed impianti; da mancata o anomale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero. Furto, smarrimento, estorsione, saccheggio o danni imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere, avvenuti durante gli eventi coperti dall'assicurazione; danni causati da contaminazione; danni da inquinamento; danni di natura estetica; danni da mancato godimento o uso del Locale e/o del Contenuto, eventuali altri danni o profitti sperati, o altri danni indiretti. **Solo per atti vandalici o dolosi:** i danni dovuti a deturpamento o imbrattamento dei muri. **Solo per fulmine:** i danni elettrici ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici. **Solo per eventi atmosferici:** i danni da: gelo; formazione di riscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; umidità, stillacido, trasudamento, infiltrazione; rottura, intasamento o traboccamento di impianti di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana; danni subiti da: costruzioni all'aperto, coperture pressostatiche, serre, gazebo e cose mobili all'esterno, fabbricati aperti o incompleti nelle coperture e nei serramenti, balconi e terrazze, recinti non in muratura, insegne, antenne, camini, e altre simili installazioni esterne. Se assicurati, sono anche esclusi i danni a Macchinari e Merci all'aperto; al contenuto di tettoie, fabbricati aperti o incompleti nelle coperture e nei serramenti; a recinti non in muratura, insegne, antenne, camini, e simili. **Solo per sovraccarico neve:** i danni: all'impermeabilizzazione, a lucernari e tegole del tetto; a recinti non in muratura, insegne, antenne, camini e altre simili installazioni esterne; a fabbricati in costruzione o rifacimento; a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; a costruzioni all'aperto, serre, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze, pergo-tende; subiti da strumenti di ritenzione e conduzione delle acque (tettoie e grondaie); dovuti a gelo; causati da scivolamento delle tegole per effetto della neve. **Solo per Allagamento:** da umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; a cose contenute in locali interrati o seminterrati; avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillacido, infiltrazioni; causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento; causati da mancata o anomale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. **Solo per acqua condotta:** per Spargimento di acqua sono sempre esclusi i danni da traboccamento o rigurgito di fognature, alle Merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento. Per Gelo sono sempre esclusi i danni: i danni sono conseguenti ad usura o ad anomale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Locale. Per Traboccamento impianti sono sempre esclusi i danni: alle Merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento; da insufficiente smaltimento e infiltrazione delle piogge, senza rotture dell'impianto predisposto per il deflusso; causati dall'eccedenza del consumo di acqua. **Solo per i pannelli solari:** le spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui dei pannelli alla discarica idonea più vicina; i danni da Furto, commesso o tentato. **Solo per interruzione di attività:** i danni conseguenti alla cessazione definitiva dell'Attività esercitata; imputabili a cause esterne che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, provvedimenti imposti dall'autorità. **Solo per Merci in refrigerazione:** i danni: a Merci caricate su mezzi di trasporto, per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, dovuti a mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Solo per Vetrine, lastre e insegne, i danni: che causano scheggiature, rigature o screpolature, che causano un danno indiretto, a lastre e specchi aventi valore artistico, a lastre e specchi che derivano da trasloco, rimozione o lavori su lastre o su mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui sono collocate. **Eventi catastrofali**: i danni che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; indiretti; causati da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico); subiti da alberi, piante diverse da quelle d'appartamento, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere; a Cose mobili all'aperto; causati da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Solo per Alluvione, inondazione, esondazione, i danni da smottamento del terreno causati da variazione della falda freatica; alle Merci se assicurate, sono esclusi: i danni alle Cose assicurate contenute in locali interrati o semi-interrati e i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. **Si intende sempre escluso il valore del Terreno e dell'area in cui sorgono i Locali assicurati**. **Furto e Rapina**, i danni: commessi o agevolati con dolo delle persone incaricate della sorveglianza del Locale o di persone legate all'assicurato; avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Valori la copertura è sospesa dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia del Locale; avvenuti in occasione di atti di guerra, terrorismo, insurrezione e simili; avvenuti in occasione di eventi naturali estremi; cedimento, smottamento del terreno o frane; verificatisi nel corso di perquisizione, confisca, sequestro o simili; causati da atti vandalici; indiretti; a Merci e Valori contenuti nei distributori automatici esterni e i danni subiti dai distributori stessi; al Contenuto posto all'aperto. **Fenomeno elettrico e Guasti**, sono esclusi i danni dovuti a: deperimento, usura, corrosione, ossidazione; ad Apparecchiature e ad Apparecchiature ad impiego mobile in deposito, giacenza, immagazzinamento; a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quando danneggiate da sinistro che ha colpito altre parti delle Apparecchiature, delle Apparecchiature ad impiego mobile o degli Impianti; di natura estetica non connessi a danni indennizzabili; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il fornitore; derivanti da guasti, vizi, difetti o disturbi avvenuti durante il periodo di garanzia legale e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nel contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice; in conseguenza a montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; accaduti durante le operazioni di prova e collaudo; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico; alle Apparecchiature che si trovano all'aperto e/o all'esterno del Locale; dovuti a Impianti non conformi alle norme di legge in materia; da furto. **Responsabilità civile**: le richieste per danni causati da: detenzione o impiego di esplosivi; produzione e commercializzazione di armi da fuoco; stoccaggio e smaltimento di rifiuti; pandemia; contagio da Covid 19; emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili, inclusi incidenti dovuti a ordigni di guerra; trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. **Per la R.C.T.** le richieste per danni: da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che abbia meno di 16 anni; da terremoto, alluvione, inondazione ed eruzione vulcanica; da umidità, stillicidio e insalubrità del Locale dove l'assicurato esercita l'Attività assicurata; causati da persone di cui l'assicurato si avvale ma che non rientrano negli Addetti; derivanti a seguito di malattia già manifestata o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD); derivanti da prodotti geneticamente modificati; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato (inadempimenti di natura contrattuale) e non direttamente derivanti dalla legge; di cui l'assicurato debba rispondere; alle Cose di terzi che l'assicurato ha in consegna o custodia; Cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate; a condutture ed impianti sotterranei; a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia; ai beni detenuti dall'assicurato in base a contratto di leasing; riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o eliminazione di dati e a; derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica; da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi; a Cose portate all'assicurato; dovuti a difetto originario dei prodotti; derivanti da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi; conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; da Furto; a Cose altrui derivanti da Incendio; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori/trattamenti; derivanti da atto doloso informatico (cosiddetto cyber crime) o da un disservizio del fornitore di servizi di connessione internet; ad aeromobili e natanti o derivanti da attività portuali e aeroportuali; derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate. **Per la R.C.O.** sono escluse anche le malattie professionali che: derivano dalla mancata osservanza intenzionale delle disposizioni di legge da parte dell'assicurato; sono ricaduta di una malattia professionale già liquidata; si manifestano dopo 12 mesi dalla scadenza di questo contratto o dal termine del rapporto di lavoro con l'assicurato; derivano dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati; derivano dalla mancata osservanza intenzionale della prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato; conseguenza di silicosi o connesse a lavorazione con amianto o silicio; conseguenza di contagio da virus HIV; derivano da situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; contratte da Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione; contratte da Addetti non più alle dipendenze dell'assicurato alla decorrenza del contratto.

Tutela legale, i sinistri relativi a: produzione e commercializzazione di esplosivi, armi ed equipaggiamento militare; allo smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti quando il contraente esercita l'Attività assicurata di produzione e lavorazione nei settori della chimica, gomma, plastica, metalli, smalti e simili; reato di diffamazione in ambito penale in relazione al settore delle emittenti radio e TV; fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, s serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato; fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente; proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; fatti dolosi delle persone assicurate; fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività; compravendita o permuta di immobili; interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di leasing immobiliare; fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati; attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori; esercizio della professione medica o di operatore sanitario; contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; controversie contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce; vertenze contrattuali relativi all'uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito aziendali, tramite il web o altre modalità informatiche; controversie di natura contrattuale nei confronti di Poste Assicura o del Gruppo Poste Italiane; controversie di natura contrattuale con i fornitori del contraente; controversie relative a contratti di appalto o subappalto commissionati dal contraente; controversie di natura contrattuale con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia del Locale; nelle delibere assembleari condominiali relative al Locale le vertenze relative alle spese condominiali, le vertenze tra condòmini e le vertenze per l'impugnazione all'autorità giudiziaria delle delibere assembleari; adesione ad azioni di classe (class action); difesa penale per abuso di minori.

Protezione digitale, i danni dovuti ad eventi accaduti prima del periodo di retroattività; le richieste di risarcimento per fatti noti all'assicurato prima della data di inizio della polizza; i danni dovuti a dolo dell'assicurato e dei dirigenti e amministratori; le spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema informatico dell'assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'evento; qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da una guerra, dichiarata o non dichiarata o di una guerra informatica; perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità; i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'assicurato, da qualunque causa determinato; i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del sistema informatico o conseguenti a sospensione dell'attività; i danni dovuti a difetti o errori nella progettazione del Sistema informatico dell'assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo; multe o sanzioni di qualsiasi natura; l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'assicurato per concludere una Estorsione cyber; i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali e investimenti; i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'assicurato; i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico; i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte; i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale; i brevetti; le richieste di risarcimento fatte da o per conto di: o un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'assicurato o società controllate dall'assicurato o un soggetto giuridico su cui l'assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo o una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'assicurato o un soggetto giuridico in cui l'assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario o qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'assicurato è coinvolto; i danni relativi a responsabilità contrattuali; i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuti, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'assicurato salvo che l'assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione; danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; Diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto; danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al sinistro; danni derivanti da utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza licenza; danni cagionati per il tramite di un componente Hardware ad impiego mobile sottratte all'assicurato; danni derivanti dall'utilizzo di credenziali di default, non modificate dall'assicurato; danni cagionati a seguito della compromissione di sistemi dell'assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti dei sistemi stessi, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail; danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, incluse le singole workstation e dispositivi mobili, oppure in assenza di aggiornamento di tale Software da oltre sei mesi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese che svolgono attività industriali, commerciali (al dettaglio o all'ingrosso), di servizi e agli studi professionali e che esercitano la propria attività in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, con un massimo di 10 addetti (incluso il titolare). Questo limite non si applica ai Moduli Eventi catastrofali. **Moduli Eventi catastrofali:** sono rivolti alle imprese che svolgono attività industriali, commerciali (al dettaglio o all'ingrosso), di servizi e agli studi professionali, e che esercitano la propria attività professionale in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

- ! La quota parte percepita dall'intermediario è pari:
 - al 15% del premio imponibile per le coperture di Assistenza
 - al 20% del premio imponibile per tutte le altre coperture

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi inviare i reclami che riguardano i sinistri o il rapporto contrattuale con Poste Assicura <ul style="list-style-type: none"> - con una comunicazione scritta a: Poste Assicura S.p.A. - Reclami, Viale Europa 190 00144 Roma - oppure inviarli per email a reclami@poste-assicura.it. Poste Assicura ti deve rispondere entro 45 giorni
All'IVASS	Se Poste Assicura non ti risponde entro 45 giorni o la sua risposta non ti soddisfa puoi rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Puoi rivolgerti a un Organismo di Mediazione, scegliendo tra quelli dell'elenco del Ministero della Giustizia sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio
Negoziazione assistita	Il tuo avvocato scrive una richiesta a Poste Assicura
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Liti transfrontaliere: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

REGIME FISCALE?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>Non applicabile</i>
--	------------------------

AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'AREA RISERVATA ASSICURATIVA È INTERAMENTE DEDICATA A TE

Registrati per consultare la tua posizione assicurativa ed avere accesso ai servizi online
Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT?

CREA UN ACCOUNT DI POSTE ED ACCEDI AI SERVIZI ONLINE

Se sei un Cliente Business, vai sul sito poste-assicura.it e clicca su Aziende nella sezione “Accedi alla tua area assicurativa”.

Clicca su Registrati e completa il processo di registrazione a poste.it per ottenere le credenziali di accesso (username e password).

SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT?

Vai sul sito poste-assicura.it e clicca su Aziende nella sezione “Accedi alla tua area assicurativa”, inserisci le tue credenziali (username e password) e accedi alla tua Area Riservata Assicurativa.

ASSISTENZA CLIENTI

Chiamaci



Poste Vita 800.31.61.81

Poste Assicura 800.13.18.11

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile)

COME LEGGERE QUESTO CONTRATTO

Poste Assicura S.p.A. (di seguito “Poste Assicura”) ha redatto questo contratto perché sia facilmente consultabile e comprensibile.

Ci sono però parole che non sono di tutti i giorni e hanno un significato preciso per questo contratto e per la legge.

Le **INDISPENSABILI** del linguaggio assicurativo le trovi subito qui.

Le **DEFINIZIONI**, cioè cosa si intende con un determinato termine, le trovi nel glossario. Sono le parole utilizzate in queste condizioni di assicurazione che hanno l'iniziale maiuscola.

LE PAROLE INDISPENSABILI

assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

contraente: il soggetto, in qualità di titolare dell'impresa o rappresentante legale, che stipula l'assicurazione e deve pagare il premio

contratto: queste condizioni di assicurazione valide per tutti

copertura: la garanzia o le garanzie scelte tra quelle disponibili nei moduli che compongono il prodotto

indennizzo: la somma che Poste Assicura si impegna a pagare in caso di sinistro

modulo: l'insieme delle coperture che coprono i rischi dello stesso ambito

polizza: il documento che il contraente firma, con informazioni e condizioni personalizzate

premio: la somma che il contraente deve a Poste Assicura per la protezione assicurativa

sinistro: l'evento dannoso coperto dal contratto, come l'incendio, il furto o l'infortunio

I rimandi ad altri punti specifici sono indicati dalla freccia ►.

Gli articoli contrassegnati da questa icona  sono quelli che Poste Assicura chiederà al contraente di firmare sul documento di polizza in sede di sottoscrizione del contratto. Sono gli articoli che comportano particolari obblighi per il contraente.

In questo contratto sono messi in evidenza con grassetto, punti elenco o corsivo:

- rischi, oneri e obblighi per l'assicurato
- esclusioni, limitazioni, periodi di sospensione della copertura
- nullità, decadenze e avvertenze

come richiesto dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.) e dalle sue disposizioni di attuazione.

I SIMBOLI CHE SI TROVANO NEL CONTRATTO

Nel contratto si trovano i simboli che trova di seguito e che hanno uno specifico significato:

- questa icona contraddistingue gli articoli che il contraente deve accettare specificatamente in polizza e che comportano particolari obblighi o impegni da parte del contraente
- questa icona rappresenta punti di dettaglio o precisazioni sulle caratteristiche del contratto
- questa icona indica il limite massimo corrisposto da Poste Assicura per un danno o richiesta di risarcimento
- questa icona indica i rimandi ad altri punti specifici del contratto

   } Queste tre icone indicano i recapiti di Poste Assicura

 Questa icona indica i servizi che l'assicurato trova nella sua area riservata

In questo contratto sono messi in evidenza con grassetto, punti elenco o corsivo:

- rischi, oneri e obblighi per l'assicurato
- esclusioni, limitazioni, periodi di sospensione della copertura
- nullità, decadenze e avvertenze

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

postelavorareprotetti

INFORMAZIONI GENERALI

Come si compone il contratto?	pag.	1/127
Come si sottoscrive la polizza?	pag.	1/127
Chi o cosa si può assicurare?	pag.	1/127
Quando inizia la copertura e quanto dura il contratto? 	pag.	2/127

LA LEGGE CHE REGOLA IL CONTRATTO

Quale legge si applica al contratto?	pag.	2/127
Cosa succede se le dichiarazioni del contraente sono false, inesatte o reticenti? 	pag.	2/127
Entro quanto tempo si può denunciare il sinistro?	pag.	2/127
Entro quanto tempo Poste Assicura paga il sinistro?	pag.	2/127
Qual è il tribunale competente in caso di controversie?	pag.	2/127
Come si gestiscono le controversie? E chi paga le spese legali? 	pag.	2/127

IL PAGAMENTO DEL PREMIO

Come e quando si paga il premio?	pag.	3/127
Cosa succede se non si paga il premio?	pag.	3/127
Cosa succede se non si pagano le rate successive? 	pag.	4/127
Chi paga le imposte?	pag.	4/127

DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO

Cosa deve comunicare il contraente? 	pag.	4/127
Come, quando e perché si può modificare il contratto? 	pag.	4/127
Cosa bisogna fare se il rischio aumenta o diminuisce? 	pag.	6/127
Cosa fare se si hanno già altre assicurazioni? 	pag.	6/127
Come si presenta un reclamo?	pag.	7/127
Come si recede dal contratto? 	pag.	8/127
Ci sono casi in cui il contratto si risolve di diritto?	pag.	9/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

Copertura Eventi naturali e Incendio al Locale - proprietario

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura?	pag.	10/127
Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?	pag.	16/127
Cosa è escluso dalla copertura? 	pag.	17/127
Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?	pag.	18/127
Quali locali si possono assicurare? 	pag.	18/127
Qual è la forma dell'assicurazione?	pag.	18/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro? 	pag.	18/127
---	------	--------

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?	pag.	20/127
Chi valuta il danno?	pag.	20/127
Come si stabilisce l'ammontare del danno?	pag.	20/127
Come viene pagato l'indennizzo? 	pag.	20/127
È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?	pag.	21/127
Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?	pag.	21/127
Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?	pag.	21/127

Assistenza al Locale

COSA È ASSICURATO?

Quali prestazioni di Assistenza sono previste? 	pag.	22/127
Cosa è escluso dalla copertura? 	pag.	23/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si richiedono le prestazioni di Assistenza?	pag.	24/127
--	------	--------

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

Copertura Eventi naturali e Incendio al Contenuto – proprietario

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura?	pag.	25/127
Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? 	pag.	26/127
Cosa è escluso dalla copertura? 	pag.	26/127
Qual è la forma dell'assicurazione?	pag.	26/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si stabilisce l'ammontare del danno? 	pag.	27/127
---	------	--------

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

Copertura Eventi naturali e Incendio al Locale e al Contenuto - locatario

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? 	pag.	28/127
Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? 	pag.	32/127
Cosa è escluso dalla copertura? 	pag.	34/127
Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?	pag.	34/127
Quali locali si possono assicurare?	pag.	34/127
Qual è la forma dell'assicurazione?	pag.	35/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro?	pag.	35/127
Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?	pag.	36/127
Chi valuta il danno?	pag.	36/127
Come si stabilisce l'ammontare del danno?	pag.	37/127
Come viene pagato l'indennizzo?	pag.	37/127
È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?	pag.	37/127
Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?	pag.	38/127
Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?	pag.	38/127

Assistenza al Locale

COSA È ASSICURATO?

Quali prestazioni di Assistenza sono previste? pag. 38/127

Cosa è escluso dalla copertura? pag. 40/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si richiedono le prestazioni di Assistenza? pag. 41/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

Copertura Merci in refrigerazione (opzionale)

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? pag. 42/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

Copertura Vetrine, lastre e insegne (opzionale)

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? pag. 43/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione – Merci (opzionale)

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? pag. 44/127

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? pag. 45/127

Cosa è escluso dalla copertura? pag. 45/127

Quali locali si possono assicurare? pag. 46/127

Qual è la forma dell'assicurazione? pag. 46/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si stabilisce l'ammontare del danno? pag. 46/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione - Mobilio e arredamento (opzionale)

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? pag. 47/127

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? pag. 48/127

Cosa è escluso dalla copertura? pag. 48/127

Quali locali si possono assicurare? pag. 49/127

Qual è la forma dell'assicurazione? pag. 49/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si stabilisce l'ammontare del danno? pag. 49/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi catastrofali - Locale

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi catastrofali - Macchinari e impianti

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi catastrofali - Attrezzature industriali e commerciali

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione - Locale

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione - Macchinari e impianti

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione - Attrezzature industriali e commerciali

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? pag. 50/127

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? pag. 51/127

Cosa è escluso dalla copertura? 	pag. 51/127
Quali locali si possono assicurare? 	pag. 52/127
Qual è la forma dell'assicurazione?		pag. 52/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro? 	pag. 52/127
A favore di chi è liquidato l'indennizzo?		pag. 54/127
Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?		pag. 54/127
Chi valuta il danno?		pag. 54/127
Come si stabilisce l'ammontare del danno? 	pag. 54/127
Come viene pagato l'indennizzo?		pag. 54/127
È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?		pag. 55/127
Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?		pag. 55/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi catastrofali - Terreni

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione - Terreni

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? 	pag. 56/127
Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? 	pag. 56/127
Cosa è escluso dalla copertura? 	pag. 56/127
Qual è la forma dell'assicurazione?		pag. 57/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro? 	pag. 57/127
A favore di chi è liquidato l'indennizzo?		pag. 59/127
Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?		pag. 59/127
Chi valuta il danno?		pag. 59/127
Come si stabilisce l'ammontare del danno? 	pag. 59/127
Come viene pagato l'indennizzo?		pag. 59/127
È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?		pag. 59/127
Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura? 	pag. 60/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Furto e Rapina

Copertura Furto dentro e fuori il Locale

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura?		pag. 61/127
Cosa è escluso dalla copertura?		pag. 64/127
Come devono essere i mezzi di chiusura del Locale perché non sia applicato lo Scoperto?		pag. 65/127
Quali Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?		pag. 66/127
Quali locali si possono assicurare?		pag. 66/127
Qual è la forma dell'assicurazione?		pag. 66/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro? 	pag. 67/127
Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito? 	pag. 68/127
Chi valuta il danno?		pag. 68/127
Come si stabilisce l'ammontare del danno? 	pag. 68/127

Come viene pagato l'indennizzo?	pag. 69/127
Dopo un sinistro la Somma Assicurata si riduce? 	pag. 69/127
Cosa succede se i beni rubati vengono recuperati?	pag. 69/127
Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura? 	pag. 69/127
Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?	pag. 70/127

Assistenza al Locale

COSA È ASSICURATO?

Quali prestazioni di Assistenza sono previste?	pag. 71/127
Cosa è escluso dalla copertura?	pag. 72/127
Come si richiedono le prestazioni di Assistenza?	pag. 72/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti Modulo Furto e Rapina

Copertura Distributori automatici (opzionale)

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? 	pag. 73/127
--	-------------

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Fenomeno elettrico e Guasti

Copertura Guasti elettrici ed elettronici

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? 	pag. 74/127
Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? 	pag. 76/127
Cosa è escluso dalla copertura? 	pag. 76/127
Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?	pag. 77/127
Qual è la forma dell'assicurazione?	pag. 77/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro? 	pag. 77/127
Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?	pag. 78/127
Chi valuta il danno?	pag. 78/127
Come si stabilisce l'ammontare del danno?	pag. 78/127
Come viene pagato l'indennizzo?	pag. 79/127
Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura? 	pag. 79/127
Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?	pag. 80/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Fenomeno elettrico e Guasti

Copertura Guasti meccanici (opzionale)

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? 	pag. 81/127
Cosa è escluso dalla copertura?	pag. 81/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Responsabilità civile e Tutela legale

Copertura Responsabilità civile Terzi, Responsabilità civile Addetti e Tutela legale

Cosa prevede la copertura? 	pag. 83/127
--	-------------

COSA È ASSICURATO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Cosa è escluso dalla copertura per la Responsabilità civile? 	pag. 93/127
Dove vale la copertura per la Responsabilità civile? 	pag. 95/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro per la Responsabilità civile? 	pag. 95/127
Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?	pag. 97/127

COSA E CHI È ASSICURATO PER LA TUTELA LEGALE?

Cosa prevede la copertura 	pag. 97/127
Quali casi sono coperti dalla Tutela legale? 	pag. 99/127
Quali spese sono coperte dalla Tutela legale? 	pag. 100/127
Quali spese sono escluse dalla Tutela legale?	pag. 101/127
Cosa è escluso dalla Tutela legale?	pag. 101/127
Dove vale la copertura per la Tutela legale?	pag. 103/127

IN CASO DI SINISTRO

Quando sono coperti i sinistri di Tutela legale?	pag. 103/127
Come si denuncia il sinistro di Tutela legale?	pag. 104/127
Come gestisce il sinistro di Tutela legale ARAG?	pag. 105/127
Cosa succede se l'assicurato e ARAG non sono d'accordo?	pag. 105/127
L'assicurato può essere obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG?	pag. 106/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Responsabilità civile e Tutela legale

Installazione, manutenzione e riparazione presso terzi (opzionale)

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? 	pag. 107/127
Cosa è escluso dalla copertura? 	pag. 107/127

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Responsabilità civile e Tutela legale

Copertura Cessione lavori in subappalto (opzionale)

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? 	pag. 108/127
--	-------	--------------

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Protezione digitale

Copertura Protezione digitale - Attacco informatico

COSA È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura? 	pag. 109/127
Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? 	pag. 112/127
Cosa è escluso dalla copertura? 	pag. 112/127

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro? 	pag. 114/127
---	-------	--------------

GLOSSARIO

Definizioni generali.....	pag. 115/127
Definizioni Modulo Danni al Locale e ai beni e Modulo Furto e Rapina	pag. 116/127
Definizioni Moduli Eventi catastrofali	pag. 119/127
Definizioni Modulo Fenomeno elettrico e guasti.....	pag. 122/127
Definizioni Modulo Responsabilità Civile e Tutela legale	pag. 124/127
Definizioni Modulo Protezione digitale.....	pag. 126/127

ALLEGATI


Modulo di denuncia sinistro

Modulo di recesso per ripensamento

INFORMAZIONI GENERALI

Come si compone il contratto?

Schema illustrativo di come si compone il contratto:



L'offerta modulare di Poste Assicura si compone di una o più coperture a scelta del cliente.

Ogni copertura fa parte di un modulo che a sua volta rientra nella Linea Protezione Imprese e Professionisti che copre i rischi relativi a beni e patrimonio dell'attività imprenditoriale o professionale esercitata.

Il contraente, in qualità di titolare dell'impresa o rappresentante legale, può:

- acquistare solo le coperture coerenti con le proprie esigenze assicurative
- aggiungere o escludere coperture anche dopo l'acquisto (► *Si può modificare il contratto?*).

Le sole coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in polizza.

Come si sottoscrive la polizza?

La polizza può essere sottoscritta in ufficio postale.

Chi o cosa si può assicurare?

Si possono assicurare le imprese che svolgono attività industriali, commerciali (al dettaglio o all'ingrosso), di servizi e gli studi professionali, e che esercitano la propria attività professionale in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, con un massimo di 10 addetti (incluso il titolare). Il limite del numero di addetti non vale per i Moduli Eventi catastrofali Locale e attrezzature ed Eventi catastrofali Terreni.

Qualora l'impresa o lo studio professionale per il quale si sottoscrive la polizza abbia più sedi (funzionali all'esercizio dell'Attività assicurata), sarà possibile includere nella stessa polizza fino a un massimo di 3 sedi.

Per il modulo Eventi catastrofali – Locale e attrezzature e per il modulo Eventi catastrofali – Terreni, sarà possibile includere nella stessa polizza fino a un numero massimo di 3 locali e un numero massimo di 3 terreni.

 **Ai fini della sottoscrizione della polizza, Poste Assicura si riserva di verificare i requisiti di assicurabilità e di richiedere eventuale ulteriore documentazione utile a valutare il rischio.**

Quando inizia la copertura e quanto dura il contratto?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno in cui il contraente firma l'accettazione del preventivo, salvo esito positivo delle valutazioni di Poste Assicura e del pagamento del premio da parte del contraente.

Il contratto dura un anno e non prevede il tacito rinnovo. Vuol dire che alla scadenza non c'è più copertura.

La legge che regola il contratto

Quale legge si applica al contratto?

Per questo contratto e per i criteri di liquidazione dei sinistri si applicano le norme della legge italiana in materia.

Cosa succede se le dichiarazioni del contraente sono false, inesatte o reticenti?

Prima della firma della polizza, si chiedono alcune informazioni per valutare al meglio il rischio da assicurare. Perciò le informazioni da rendere devono essere precise, veritieri e complete per valutare il rischio. Se le informazioni rese sono false, inesatte o reticenti il diritto all'indennizzo si perde in tutto o in parte e il contratto può essere annullato.

Poste Assicura, direttamente o tramite propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei rischi assicurati dichiarati al momento della sottoscrizione della polizza. L'assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta ai fini della valutazione del rischio e dell'assicurabilità dello stesso.

Entro quanto tempo si può denunciare il sinistro?

La legge stabilisce che il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo in cui è ancora possibile far valere i propri diritti all'indennizzo, è di 2 anni (art. 2952 del Codice civile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Entro quanto tempo Poste Assicura paga il sinistro?

Poste Assicura paga entro 30 giorni a partire dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa.

Qual è il tribunale competente in caso di controversie?

Per ogni controversia che riguarda questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del comune di residenza o di domicilio del contraente o dell'assicurato o degli aventi diritto. Il primo passo, obbligatorio, è ricorrere alla mediazione civile (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.l. n. 69/2013 e convertito con modificazioni in legge n. 98/2013). La domanda di mediazione va presentata presso un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente. Solo se la mediazione non dà esiti positivi è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

Come si gestiscono le controversie? E chi paga le spese legali?

Poste Assicura assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle controversie, giudiziali e stragiudiziali, civili e penali, a nome dell'assicurato. Poste Assicura nomina, se occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Poste Assicura garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione quindi al momento dell'accordo tra le parti.

Poste Assicura paga le spese sostenute per la difesa e per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale assicurato. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Poste Assicura e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Sono escluse:

- ⊗ le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non nominati da Poste Assicura
- ⊗ multe o ammende e spese di giustizia penale (es. indennità di custodia, spese di spedizione, ...).

Il pagamento del premio

Come e quando si paga il premio?

Il premio si può pagare in diversi modi:

Alla sottoscrizione

- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente
- addebito automatico su conto diverso dal conto BancoPosta

Rate semestrali o mensili successive

- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente.
- addebito automatico su conto diverso dal conto BancoPosta

Se si paga con addebito automatico su conto intestato al contraente o sul libretto di risparmio postale, l'importo del premio o della rata di premio deve essere disponibile dalle ore 24 del giorno prima di quello di scadenza del relativo pagamento.

Il pagamento del premio si considera effettuato a fronte dell'avvenuto addebito.

Cosa succede se non si paga il premio?

Se il pagamento del premio annuo o della prima rata non va a buon fine, la copertura è sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento.

In caso di sospensione, l'assicurato può provvedere al pagamento del premio:

- accedendo alla propria area riservata assicurativa seguendo la procedura indicata
- recandosi in ufficio postale che gestirà direttamente la richiesta del cliente.

La copertura viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla data di effetto della copertura se il premio risulta ancora non corrisposto, la copertura viene annullata e il contratto si risolve di diritto.

La scelta della periodicità del pagamento delle rate dipende dall'ammontare del premio totale annuo come indicato nella tabella. Si precisa che, in caso di addebito su conto BancoPosta, il contraente può richiedere il pagamento mensile solo se è titolare di un conto BancoPosta o di un libretto di risparmio postale da almeno 30 giorni.

Premio totale annuo	Periodicità pagamento delle rate
fino a 1.000 euro	solo annuale o semestrale
sopra i 1.000 euro	mensile, semestrale o annuale

Il premio annuale deve essere pagato per intero. Se il contraente ha scelto di pagare con rate semestrali o mensili, il premio annuale si considera pagato per intero se tutte le rate sono state pagate.

Il pagamento delle rate eventualmente non corrisposte può essere effettuato sia recandosi in ufficio postale sia accedendo alla propria Area Riservata Assicurativa.

Cosa succede se non si pagano le rate successive?

La copertura si sospende dalle ore 24 del 30° giorno dopo la scadenza dell'ultima rata non pagata.

Il contratto si risolve di diritto se Poste Assicura, entro 6 mesi dalla scadenza fissata per il pagamento, non interviene per riscuotere il premio o le rate di premio scadute (art.1901 del Codice civile), pur mantenendo il diritto di ricevere il premio in corso e il rimborso delle spese. La riattivazione parte dalle ore 24 del giorno del pagamento. Le scadenze di pagamento successive rimangono invariate.

Chi paga le imposte?

Il contraente paga le imposte. Se cambiano le leggi sulle imposte, Poste Assicura applica immediatamente il cambiamento alla tariffa e lo comunica al contraente a mezzo posta ordinaria o PEC, secondo la scelta effettuata dal contraente.

Dopo la firma del contratto

Cosa deve comunicare il contraente?

Il contraente deve comunicare nel più breve tempo possibile a Poste Assicura le seguenti variazioni:

- **trasformazione, alienazione e cessazione dell'Attività assicurata.** In questo caso il contratto si risolve e Poste Assicura rimborsa il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte
- **modifica dell'Attività assicurata.** In questo caso Poste Assicura modifica il contratto
- **variazione della sede del Locale indicato in polizza** in cui viene esercitata l'Attività assicurata. In questo caso, Poste Assicura modifica il contratto
- **variazione del numero degli Addetti** se acquistati i moduli *Eventi catastrofali Locale, Eventi catastrofali Macchinari e impianti, Eventi catastrofali Attrezzature industriali e commerciali, Eventi catastrofali Terreni e/o Responsabilità civile e Tutela legale*. In questo caso, Poste Assicura modifica il contratto (► *Si può modificare il contratto?*). Se l'aumento del rischio non è stato comunicato, il contraente, in caso di sinistro, può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo tranne nel caso in cui il numero sia aumentato di una sola unità.

 Se si modifica il contratto, Poste Assicura applica le condizioni in vigore al momento della modifica con riguardo alle tariffe, condizioni, coperture, esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti ed eventuali iniziative commerciali attive. La modifica del contratto decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata l'accettazione del preventivo. La scadenza contrattuale rimane quella originaria.

Come, quando e perché si può modificare il contratto?

Il contraente può recarsi in ufficio postale fino al 6° giorno prima della scadenza della rata di premio.

Per richiedere le modifiche bisogna essere in regola con il pagamento dei premi.

La modifica del contratto è efficace dalle ore 24 del giorno in cui è effettuata; la scadenza rimane quella originaria.

Il contraente in coerenza alle sue esigenze assicurative può scegliere, se previsto dal modulo acquistato, di:

- aggiungere una o più coperture
- eliminare una o più coperture
- modificare il piano di copertura (massimali, limiti di indennizzo, Somma Assicurata, franchigie, ecc.)
- modificare i beni assicurati
- modificare i dati anagrafici
- modificare il numero degli Addetti (per i moduli *Eventi catastrofali Locale*, *Eventi catastrofali Macchinari e impianti*, *Eventi catastrofali Attrezzature industriali e commerciali*, *Eventi catastrofali Terreni e Responsabilità civile e Tutela legale*)
- modificare le modalità di pagamento del premio.

 **Se si richiede una modifica del piano di copertura, Poste Assicura applica le condizioni in vigore al momento della modifica relativamente all'importo del premio, alle condizioni, alle coperture, alle esclusioni, ai limiti di indennizzo, alle franchigie, agli scoperti ed eventuali iniziative commerciali attive.**

Se dopo la modifica del contratto l'importo del nuovo premio è:

- *superiore al precedente*, il contraente paga a Poste Assicura la differenza di premio al momento della modifica
- *inferiore al precedente*, Poste Assicura accredita l'importo in più sul conto corrente BancoPosta o libretto di risparmio postale del contraente entro 30 giorni. Se il contraente non ha un conto corrente BancoPosta o un libretto di risparmio postale, Poste Assicura invia un assegno a lui intestato.

Per richiedere modifiche diverse da quelle elencate bisogna scrivere a:

 Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Europa, 190 - 00144 Roma
 casella di posta elettronica
posteassicura@pec.poste-assicura.it, raggiungibile anche da posta elettronica non certificata

Ogni modifica al contratto deve essere provata per iscritto.

Cosa bisogna fare se il rischio aumenta o diminuisce?

Se il rischio aumenta o diminuisce, il contraente deve recarsi in ufficio postale o lo deve comunicare a Poste Assicura:

 Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Europa, 190 - 00144 Roma
 casella di posta elettronica
posteassicura@pec.poste-assicura.it, raggiungibile anche da posta elettronica non certificata

Poste Assicura potrà recedere dal contratto dopo la ricezione della comunicazione:

- se il rischio **diminuisce**, entro 60 giorni altrimenti riduce alla prima scadenza (mensile, semestrale) successiva alla comunicazione
- se il rischio **aumenta**, entro 30 giorni dal giorno in cui Poste Assicura ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso ha effetto immediato se il rischio al momento della sottoscrizione non era assumibile.

Il recesso ha effetto dopo 15 giorni se l'aumento del rischio è tale che Poste Assicura avrebbe richiesto un premio maggiore.

L'aumento del rischio non noto o non accettato da Poste Assicura, o la sua mancata comunicazione, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

In caso di recesso, sia in caso di aumento sia di diminuzione del rischio, Poste Assicura rimborsa la parte di premio non goduta al netto delle imposte.

 Se l'aumento del rischio non è stato comunicato, perché non noto, o se noto, non sarebbe stato comunque accettato da Poste Assicura, l'assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo (art.1898 Codice civile).

6/127

Cosa fare se si hanno già altre assicurazioni?

Il contraente deve:

- comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile)
- richiedere a ogni compagnia l'indennizzo dovuto secondo il relativo contratto.

 La mancata comunicazione può comportare la perdita dell'indennizzo (art. 1910 del Codice civile).

Come si presenta un reclamo?

Chi vuole presentare un reclamo sul rapporto contrattuale e/o la gestione di un sinistro, deve farlo per iscritto e inviare il reclamo a:

 Poste Assicura S.p.A.
Reclami
Viale Europa, 190 - 00144 Roma
 casella di posa elettronica reclami@poste-assicura.it

Se contiene dati personali, la risposta al reclamo viene inviata all'indirizzo che il contraente ha indicato in polizza (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE GDPR).

I reclami che riguardano le attività dell'intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta devono essere inviati per iscritto a:

 Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta
Gestione Reclami
Viale Europa 190 - 00144 Roma
 Posta Elettronica Certificata (PEC): reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it
 sito web: www.poste.it/reclami.html

Poste Assicura e l'intermediario devono rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il contraente non riceve risposta o la risposta non lo soddisfa, può:

- scrivere all'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Sul sito www.poste-assicura.it è disponibile il modello di presentazione del reclamo all'IVASS, da compilare e corredare con la documentazione necessaria

 IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma
 Posta Elettronica Certificata (PEC): tutela.consumatore@pec.ivass.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) o Casella di posta elettronica ordinaria: email@ivass.it
 Fax: 06. 42133206

- ricorrere alla mediazione civile obbligatoria (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013).

Solo dopo aver tentato di risolvere la controversia con la mediazione civile è possibile rivolgersi al giudice.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en)

Le informazioni sulla gestione dei reclami, i recapiti e le modalità di presentazione, i tempi di risposta sono disponibili sul sito www.poste-assicura.it.

Come si recede dal contratto?

Se ha sottoscritto il Modulo Eventi catastrofali (anche in aggiunta al Modulo Eventi naturali e Incendio), il contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di efficacia della copertura.

Può farlo:

-  raccomandata A/R
Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Europa, 190 - 00144 Roma
-  casella di posta elettronica
posteassicura@pec.poste-assicura.it, raggiungibile anche da posta elettronica non certificata

Ogni richiesta di recesso deve essere accompagnata da una copia di un documento di identità.

In seguito al recesso Poste Assicura è libera da ogni obbligo nei confronti dell'assicurato fin dalla data di inizio della copertura.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Poste Assicura rimborsa il premio pagato, al netto delle imposte, per la parte di rispettiva competenza. L'importo da rimborsare viene restituito all'assicurato in base alla modalità da lui scelta.

Recesso dopo un sinistro

Il contraente può recedere dal contratto oppure da uno o più moduli dopo la denuncia di un sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Può farlo:

-  raccomandata A/R
Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Europa, 190 - 00144 Roma
-  casella di posta elettronica
posteassicura@pec.poste-assicura.it, raggiungibile anche da posta elettronica non certificata

Ogni richiesta di recesso deve essere accompagnata da una copia di un documento di identità.

Poste Assicura può recedere dal contratto oppure da uno o più moduli dopo la denuncia del sinistro inviando comunicazione al contraente fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso è efficace dal 30° giorno in cui il contraente o Poste Assicura inviano la comunicazione; Poste Assicura rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. L'importo da rimborsare viene restituito all'assicurato in base alla modalità da lui scelta.

Ci sono casi in cui il contratto si risolve di diritto?

Il contratto si risolve di diritto se il contraente:

- viene dichiarato fallito secondo la normativa tempo per tempo vigente
- viene ammesso alle procedure di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa, o in caso inabilitazione o interdizione.

 L'eventuale liquidazione dei sinistri già denunciati avviene in conformità alle normative che regolano le procedure concorsuali.

Con la risoluzione di diritto del contratto, Poste Assicura provvede al rimborso del premio pagato e non goduto. L'importo da rimborsare viene restituito all'assicurato in base alla modalità da lui scelta.

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

(Mod. 201 – Ed. Giugno 2025)

Copertura Eventi naturali e Incendio al Locale - proprietario

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Danni al Locale
B	Spese supplementari
C	Danni a Cose di terzi - Ricorso terzi
D	Interruzione di attività
	Assistenza al Locale

A. Danni al Locale

Poste Assicura, fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, paga i danni materiali e diretti al Locale, comprese eventuali Dipendenze e/o pertinenze, causati da questi eventi:

- **Incendio**
- **Esplosione e Scoppio**, anche se si verificano all'esterno del Locale.

Sono inclusi i danni causati da ordigni esplosivi anche nelle immediate vicinanze, presenti all'insaputa dell'assicurato fino all'80% della Somma Assicurata

- **Implosione**
- **Caduta di aeromobili**, loro parti e cose trasportate, meteoriti, corpi, manufatti astronautici e veicoli spaziali
- **Onda sonica**, causata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- **Urto di veicoli stradali o natanti**, se non appartengono all'assicurato né sono al suo servizio
- **Fumi, gas o vapori** da Incendio che hanno colpito il Locale oppure che siano fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti di riscaldamento del Locale (o dal maggior immobile di cui eventualmente fa parte o da fabbricati contigui).

Gli impianti di riscaldamento devono essere adeguatamente collegati a camini regolamentari

- **Atti vandalici o dolosi**

Sono inoltre inclusi:

i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato (cosiddetti eventi sociopolitici)

i danni materiali causati dall'intervento delle forze dell'ordine.

 Il Limite di indennizzo per gli **atti vandalici e dolosi** è l'80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro

Sono **esclusi** i danni al Locale causati da deturpamento o imbrattamento dei muri.

- **Rischi climatici:**

- **Fulmine**

Sono **esclusi** i danni elettrici alle Apparecchiature e agli Impianti.

- **Eventi atmosferici:** uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e cose spostate o trascinate a causa di tali eventi. Sono inclusi i danni da bagnamento all'interno del Locale causati da pioggia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti (chiusi al momento del sinistro) provocati dalla violenza degli eventi atmosferici.

 Il Limite di indennizzo per gli Eventi atmosferici è l'80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

Solo per i danni da **grandine**, il Limite di indennizzo è il 30% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo. Per i danni da **grandine** a tettoie, serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere, il Limite di indennizzo è di 5.000 euro per Anno Assicurativo. All'importo del danno da grandine viene detratta una Franchigia di 300 euro per sinistro.

Sono inclusi i danni a:

- installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
- verande, tende parasole, pergo-tende installate con strutture fisse al Locale.

 In questi casi, il Limite di indennizzo è pari al 20% della Somma Assicurata con un massimo di 15.000 euro per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni causati da:

- ⊗ gelo
- ⊗ formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- ⊗ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- ⊗ rottura, intasamento o traboccamiento di impianti di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana.

Sono **esclusi** i danni a:

- ⊗ costruzioni all'aperto, coperture pressostatiche, serre, gazebo e cose mobili all'esterno
- ⊗ fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti
- ⊗ balconi e terrazze
- ⊗ recinti non in muratura, insegne, antenne, camini, e altre simili installazioni esterne.

- **Sovraccarico neve** che determina il crollo totale o parziale del tetto del Locale.

Sono inclusi i danni:

- ⊗ da bagnatura all'interno purché causati direttamente dalla nevicata attraverso lesioni provocate dal crollo
- ⊗ di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità, tranne quelli alle strutture in legno.

 Il Limite di indennizzo è pari al 50% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ all'impermeabilizzazione, a lucernari e tegole del tetto a meno che il danneggiamento sia causato da crollo totale del tetto o delle pareti per il sovraccarico di neve
- ⊗ a recinti non in muratura, insegne, antenne, camini e altre simili installazioni esterne
- ⊗ a fabbricati in costruzione o rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve
- ⊗ a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti
- ⊗ a costruzioni all'aperto, serre, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze, pergolende
- ⊗ subiti da strumenti di ritenzione e conduzione delle acque (tettoie e grondaie), a meno che il danneggiamento non sia causato dal crollo delle strutture portanti del tetto
- ⊗ causati da gelo
- ⊗ causati da scivolamento delle tegole per effetto della neve.

– **Allagamento**, che si verifica all'interno del Locale, dovuto a rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua. Questo evento deve essere caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non assicurate, poste nelle vicinanze.

 Il Limite di indennizzo per l>Allagamento è l'80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- ⊗ da umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- ⊗ a cose contenute in locali interrati o seminterrati
- ⊗ avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine
- ⊗ causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, infiltrazioni
- ⊗ causati da intasamento, traboccamiento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento
- ⊗ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell>Allagamento sulle Cose assicurate.

• **Acqua condotta**

Sono inclusi i danni da:

- ☑ spargimento di acqua che deriva da rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione automatica, al servizio del Locale
- ☑ gelo che provoca la rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o tubazioni in genere all'interno del Locale, solo se gli impianti di riscaldamento sono stati fermi per meno di 48 ore consecutive prima del sinistro
- ☑ traboccamiento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Locale per Occlusione delle tubazioni o per rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fognature avvenuto all'interno del Locale.

 Il Limite di indennizzo è pari al 20% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo. All'importo del danno da acqua condotta viene detratta una Franchigia di 250 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ conseguenti ad usura degli impianti idrici e tecnici, al servizio del Locale, non collocati nei muri o nei pavimenti del Locale
- ⊗ conseguenti ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Locale
- ⊗ per insufficiente smaltimento e infiltrazione delle piogge, senza rotture dell'impianto predisposto per il deflusso.

Sono **escluse** le spese dovute ad eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico.

- **Spese di ricerca e riparazione dei guasti**

In caso di sinistro da spargimento di acqua (► *Acqua condotta*) Poste Assicura rimborsa all'assicurato le spese sostenute per:

- ricercare il danno e riparare o sostituire tubazioni, condutture e raccordi collocati nei muri o nei pavimenti del Locale
- demolire e ripristinare le parti del Locale interessate dalla riparazione.

 Il Limite di indennizzo è di 5.000 euro per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 500 euro per sinistro.

- **Pannelli solari** a uso esclusivo del Locale.

Sono coperti i danni:

- da Incendio, Esplosione, Scoppio
- da pioggia, grandine, vento, tempesta, trombe d'aria
- da sovraccarico di neve sui tetti, tettoie e terrazzi
- causati all'impianto per impedire o arrestare il danno e le spese di salvataggio nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile.

 Il Limite di indennizzo è di 5.000 euro per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

Sono **esclusi**:

- ⊗ le spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui dei pannelli alla discarica idonea più vicina
- ⊗ i danni da Furto, commesso o tentato.

B. Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, Poste Assicura rimborsa all'assicurato le spese supplementari sostenute per:

- **Riparare i guasti provocati per ordine dell'autorità** per impedire o arrestare l'Incendio e quelli provocati dall'assicurato o da terzi per limitare il danno. Sono incluse le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 del Codice civile.
- **Demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, compresi i "rifiuti speciali" (D.lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).

 Il Limite di indennizzo è il 10% dell'indennizzo riconosciuto per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza del sinistro.

- **Ripristinare gli impianti e le apparecchiature** che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica (per esempio: contatori, quadri elettrici di controllo) al Locale.

 Il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata con un massimo di 5.000 euro per sinistro.

- **Rimpiazzare il combustibile** versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento del Locale. Sono **esclusi** tutti i danni da inquinamento.

 Il Limite di indennizzo è 1.000 euro per sinistro. All'importo del danno, viene detratta una Franchigia di 150 euro.

- **La perdita dei canoni di affitto** del Locale di proprietà dell'assicurato, rimasto sfitto per il periodo necessario al suo ripristino, non oltre il termine di 12 mesi dal sinistro. Sono **esclusi** i ritardi nel ripristino del Locale danneggiato, anche se causati da cause eccezionali, o i ritardi di locazione od occupazione del Locale ripristinato.

 Il Limite di indennizzo è il 5% della Somma Assicurata, con un massimo di 15.000 euro per sinistro.

- **Pagare oneri di urbanizzazione** per reintegrare/ricostruire il Locale senza apportare sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, dovuti a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro.

 Il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata con un massimo di 10.000 euro per sinistro.
All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro.

Sono **esclusi**:

multe, ammende e ogni altra sanzione e/o spesa per ripristinare i beni nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia

oneri di urbanizzazione per sinistri accaduti prima della sottoscrizione di questo contratto.

- **Ricercare e riparare le dispersioni di gas** dagli impianti di distribuzione di pertinenza del Locale e al suo servizio, purché:
- siano accertate dall'azienda di distribuzione o certificata da tecnico specializzato e autorizzato a effettuare i controlli
- blocchino l'erogazione del gas.

Sono incluse le spese:

per riparare e sostituire tubazioni e raccordi che hanno dato origine alla dispersione

strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del Locale.

 Il Limite di indennizzo è di 3.000 euro per sinistro.

Sono **escluse** le spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Locale.

- **Pagare gli oneri per la riprogettazione del Locale e per la direzione dei lavori** di riparazione del danno e per la sua ricostruzione che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.

 Il Limite di indennizzo è il 5% dell'indennizzo pagato per i danni al Locale, con un massimo di 10.000 euro per sinistro.

C. Danni a Cose di terzi – Ricorso terzi

Quando l'assicurato è civilmente responsabile di danni a terzi, Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti a Cose di terzi provocati da **Incendio, Esplosione o Scoppio del Locale**.

 La garanzia è prestata fino al limite di indennizzo pari al doppio della Somma Assicurata per il Locale.

Sono coperti anche i danni che derivano da **interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o attività di terzi**. Questi danni prevedono un Limite di indennizzo di 60.000 euro per sinistro.

Se il contraente ha stipulato con Poste Assicura un'altra assicurazione che copre lo stesso rischio, questa copertura opera a secondo rischio. Vuol dire che il Massimale indicato in polizza per *Ricorso Terzi* viene utilizzato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra assicurazione.

Chi non è considerato terzo?

Non è considerato terzo:

- ⊗ chi è coperto da questa assicurazione
- ⊗ qualsiasi parente o affine, che convive stabilmente con l'assicurato
- ⊗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone, parenti o affini, che convivono stabilmente con loro
- ⊗ le società controllanti, controllate o collegate, nonché i loro amministratori, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

D. Interruzione di attività

15/127

Poste Assicura paga un'indennità giornaliera per l'interruzione dell'Attività esercitata dall'assicurato, a seguito di un evento previsto in questa copertura che ha causato un danno materiale e diretto al Locale e/o al suo Contenuto.

La Franchigia è di 3 giorni: vuol dire che Poste Assicura paga l'indennità a partire dal 4° giorno dopo l'interruzione dell'Attività assicurata per un massimo di 90 giorni.

 L'assicurato può scegliere l'importo della diaria:

DIARIA GIORNALIERA	50 euro, 100 euro, 150 euro, 200 euro, 250 euro per ciascun giorno di chiusura forzata
---------------------------	---

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ per cessazione definitiva dell'Attività esercitata
- ⊗ che possono essere ricondotti a cause esterne quali impossibilità di ricostruire i locali secondo l'originaria destinazione, regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, provvedimenti imposti dall'autorità.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Incendio, Esplosione e Scoppio, Implosione, fulmine, caduta di aeromobili, onda sonica, urto di veicoli stradali o natanti, fumi, gas o vapori	--	--	100% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Danni da Esplosione e Scoppio determinati da ordigni esplosivi	--	--	80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Atti vandalici o dolosi	--	10% (minimo 500 euro)	80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Rischi climatici - Eventi atmosferici (esclusa Grandine)	--	10% (minimo 500 euro)	80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo 20% della Somma Assicurata con il limite di 15.000 euro per installazioni esterne (cancelli, muri di cinta, verande, tende parasole, ecc.)
Rischi climatici -Grandine	300 euro	--	30% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo Limite di indennizzo di 5.000 euro per danni a tettoie, serramenti, vetrate, ecc.
Rischi climatici -Sovraccarico neve	--	10% (minimo 1.000 euro)	50% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Rischi climatici - Allagamento	--	--	80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Acqua condotta	250 euro	--	20% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Spese di ricerca e riparazione dei guasti	500 euro	--	5.000 euro per Anno Assicurativo
Pannelli solari	-	10% (minimo 500 euro)	5.000 euro per Anno Assicurativo
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del sinistro	--	--	10% dell'indennizzo pagato

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Spese per ripristino degli impianti e delle apparecchiature	--	--	10% della Somma Assicurata con il massimo di 5.000 euro per sinistro
Spese per il rimpiazzo del combustibile	150 euro	--	1.000 euro per sinistro
Perdita canoni di affitto	--	--	5% della Somma Assicurata con il massimo di 15.000 euro per sinistro
Spese per oneri di urbanizzazione	150 euro	--	10% della Somma Assicurata con il massimo di 10.000 euro per sinistro
Ricercare e riparare le dispersioni di gas	--	--	3.000 euro per sinistro
Oneri per la riprogettazione del Locale e per la direzione dei lavori	--	--	5% dell'indennizzo pagato con il massimo di 10.000 euro per sinistro
Danni a Cose di terzi - Ricorso Terzi	--	--	Il doppio della Somma Assicurata per il Locale
Interruzione attività di terzi – Ricorso Terzi	--	--	Limite di indennizzo di 60.000 euro per sinistro
Interruzione di attività	3 giorni	--	Diaria giornaliera a scelta tra 50,100,150,200,250 euro per un massimo di 90 giorni

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre ai casi indicati nelle singole garanzie, sono sempre **esclusi** anche i danni relativi a:

- ⊗ atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerra civile, ribellione, rivoluzione, requisizione, confisca e sequestro
- ⊗ detenzione o impiego di ordigni esplosivi da parte dell'assicurato o dei suoi Dipendenti
- ⊗ detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- ⊗ fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ dolo del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- ⊗ valanghe, slavine, eruzione vulcanica, terremoti, bradisismi, maremoti, mareggiate, inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti, penetrazioni di acqua marina
- ⊗ cedimento, smottamento del terreno o frane
- ⊗ perquisizione, confisca, sequestro o requisizione del Locale per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei locali, macchinari ed impianti

- ⊗ mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto dalla copertura opzionale *Merci in refrigerazione*
- ⊗ Furto, smarrimento, Estorsione, saccheggio o danni imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere, avvenuti durante gli eventi coperti dall'assicurazione
- ⊗ contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche o nucleari che risultano nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del Locale
- ⊗ inquinamento
- ⊗ danni di natura estetica causati da eventi non indennizzabili
- ⊗ mancato godimento o uso del Locale e, eventuali altri danni o profitti sperati, o altri Danni indiretti, ad accezione di quanto previsto dalla garanzia *Interruzione di attività*.

Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?

Si. Poste Assicura paga anche i Danni materiali e diretti causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato e delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

?

Cosa vuol dire agire con “colpa grave”?

Agire in modo molto trascurato e negligente.

Quali locali si possono assicurare?

Si possono assicurare i locali che:

- sono stati completati secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente
- non sono considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia
- sono in buone condizioni di statica e manutenzione
- sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Sono ammesse pareti costruite da robuste strutture in metallo o lega metallica che devono essere fisse e saldamente ancorate al terreno
- sono adibiti allo svolgimento dell'Attività esercitata.

18/127

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

In caso di sinistro

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:



accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro



telefonando al numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro".

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento



invia**ndo la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro interamente compilato presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.**

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per l'invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta



invia**ndo la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Viale Europa, 190 - 00144 Roma**

Documentazione da allegare

- Descrizione dettagliata dell'evento
- Visura camerale aggiornata
- Eventuali preventivi, fatture, foto (massimo 3) relative all'evento denunciato

19/127

L'assicurato deve inoltre:

- in caso di sinistro presumibilmente doloso e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro, presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una **dichiarazione scritta** che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne immediatamente copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia, senza avere, per tale attività, diritto a qualsiasi indennizzo particolare.

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriore documentazione che dimostri come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Poste Assicura, in base all'accordo con PER S.p.A. (di seguito "PER") compagnia specializzata nella gestione di servizi di risanamento post- sinistro, mette a disposizione dei propri assicurati un servizio integrato di pronto intervento per il salvataggio, il risanamento, il ripristino e l'eventuale bonifica del Locali.

Attraverso PER è garantito l'intervento di tecnici specializzati per:

- la messa in sicurezza e limitazione dei danni causati, ad esempio, da Incendio, Esplosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, fuoriuscita di liquidi, Atti vandalici e dolosi
- salvataggio e riparazione (anche provvisoria se necessaria per limitare l'entità del danno) di Merci, di Macchinari, di Attrezzature e del Locale danneggiati dal sinistro

Una volta constatata l'operatività della copertura, PER può essere anche incaricata della bonifica del Locale danneggiato.

 Se il sinistro non è indennizzabile, l'Assicurato può comunque a sue spese avvalersi dei servizi di PER.

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

Il contraente o l'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

Poste Assicura che può decidere di affidarla a un tecnico fiduciario da essa nominato; in alternativa, la valutazione del danno può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata).

20/127

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

L'ammontare del danno al Locale si stabilisce sommando due valori:

1. il primo valore si ottiene sottraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate (**escluse le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui**) il deprezzamento stabilito in base a età, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso del Locale e ogni altra circostanza concomitante ("supplemento di indennizzo") e sottraendo a ciò il valore dei residui (il valore dell'area è escluso)
2. il secondo valore è pari all'importo del "supplemento di indennizzo".

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Il "supplemento di indennizzo", pari all'importo del deprezzamento del Locale, sarà pagato a fine ricostruzione che deve terminare entro 18 mesi dalla data del primo pagamento parziale, se avvenuto, o del verbale definitivo di perizia se non ci sono cause di forza maggiore.

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo sarà pagato solo se non risulterà che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei conviventi per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura viene a conoscenza di fatti penalmente rilevanti segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere qualsiasi pagamento in favore dell'assicurato e/o aventi causa.

È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?

Sì, prima della liquidazione del sinistro l'assicurato può ottenere un acconto del **50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite** purché:

- ne faccia richiesta formale per iscritto
- invii a Poste Assicura tutta la documentazione richiesta
- non ci siano contestazioni tra le parti sull'indennizzabilità del sinistro
- contraente e assicurato abbiano rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto
- non sia in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria o della polizia sui fatti che hanno provocato il sinistro
- si preveda un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'anticipo sarà pagato **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro e **dopo almeno 30 giorni** dalla data della richiesta.

Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?

In ogni caso, l'assicurato deve:

- comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile)
- richiedere a ogni compagnia l'indennizzo dovuto secondo il relativo contratto.

Se la somma degli indennizzi (escluso l'indennizzo dovuto dalla compagnia insolvente) supera l'ammontare del danno, Poste Assicura paga soltanto la sua quota proporzionale senza intervenire in nessun modo a pagare la quota delle altre compagnie.

Se le altre polizze hanno una franchigia superiore alla Somma Assicurata di questa polizza, quest'ultima opera a **secondo rischio**. Vuol dire che Poste Assicura paga solo dopo che si sono esauriti il Massimale e i limiti di indennizzo delle altre polizze.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro e non si rivale solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Fanno eccezione due casi:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

Q Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno.

Assistenza al Locale

Cosa è assicurato

Quali prestazioni di Assistenza sono previste?

La copertura a colpo d'occhio

Trasloco del Contenuto per inagibilità

Ripristino del Locale con impresa di pulizie

Idraulico

Elettricista

Tecnico riparatore di elettrodomestici

Guardia Giurata

Poste Assicura offre Assistenza in situazioni di necessità che riguardano il Locale, attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza (d'ora in poi "Struttura Organizzativa") di **Poste Welfare Servizi**.

- La Struttura Organizzativa si contatta per telefono ed è attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
- I costi sono a carico di Poste Assicura.

Per lo stesso sinistro non c'è limite al numero di richieste **a condizione che non sia superato l'importo totale di 500 euro**.

 **Poiché sono indennizzabili al massimo 2 sinistri per Anno Assicurativo, il limite annuo è di 1.000 euro, se non è indicato diversamente nelle singole coperture.**

Trasloco del contenuto per inagibilità

Se a seguito di un evento indennizzabile, il Locale è **definitivamente inagibile**, la Struttura Organizzativa fa trasportare il suo Contenuto in un deposito provvisorio o presso un'altra ubicazione oppure autorizza l'Assicurato a provvedere personalmente.

 **In questo caso il Limite di indennizzo è di 1.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo, a condizione che il trasloco sia fatto entro 30 giorni dal sinistro (per la data fa fede la denuncia alle autorità del posto). Per le ulteriori spese eventualmente sostenute, il contraente/assicurato può chiedere il rimborso previsto dalla copertura ► B. Spese supplementari.**

Il trasloco del Contenuto può essere richiesto se per lo stesso sinistro l'Assicurato non ha attivato il *Ripristino del Locale con impresa di pulizie*.

Ripristino del Locale con impresa di pulizie

Se a seguito di un evento indennizzabile, il Locale ha bisogno di lavori di pulizia straordinaria per ripristinarne l'agibilità, la Struttura Organizzativa trova e invia un'impresa specializzata.

Idraulico

Se il Locale necessita di un idraulico in caso di:

- allagamento o infiltrazione di acqua nel Locale proprio o in quello vicino provocato da rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancanza d'acqua, che non è causata da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore

- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti il Locale, che non derivi quindi da occlusione della colonna di scarico condominiale.

Sono **esclusi** gli eventi causati da:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o a causa della negligenza dell'assicurato
- tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici e/o dei macchinari.

La Struttura Organizzativa invia un idraulico e ne paga l'uscita e la manodopera.

 **I costi del materiale necessario per la riparazione sono sempre a carico dell'assicurato.**

Elettricista

Se il Locale necessita di un elettricista perché manca la corrente elettrica, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa invia un elettricista e ne paga l'uscita e la manodopera.

Sono **esclusi** gli interventi causati da:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti al cavo di alimentazione del Locale a monte del contatore.

 **I costi del materiale necessario per la riparazione sono sempre a carico dell'assicurato.**

Tecnico riparatore di elettrodomestici

Se il Locale necessita di un riparatore per guasti a condizionatore, frigoriferi/congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa invia un artigiano e ne paga l'uscita e la manodopera.

 **I costi del materiale necessario per la riparazione sono sempre a carico dell'assicurato.**

Guardia Giurata

Se il Locale necessita di un servizio di sorveglianza a seguito di uno degli eventi coperti da questo contratto che ha compromesso il funzionamento dei mezzi di chiusura che ne garantiscono la sicurezza ed esista il **rischio oggettivo di Furto o atti vandalici**, la Struttura Organizzativa invia una guardia giurata.

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre agli eventi accaduti al di fuori del periodo di copertura, non sono mai coperti gli eventi causati o dipendenti da:

- ⊗ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi, occupazioni militari, invasioni
- ⊗ eruzioni vulcaniche, uragani, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale
- ⊗ alluvioni e inondazioni

- ⊗ sviluppo di energia nucleare o radioattività, comunque insorto, controllato o meno
- ⊗ dolo o colpa grave dell'assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- ⊗ abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Non sono coperti gli eventi che avvengono in luoghi:

- ⊗ dove c'è un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente
- ⊗ raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciali.

 **Poste Assicura non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati prima dalla Struttura Organizzativa. Fanno eccezione solo i casi di forza maggiore, ritenuti tali a insindacabile giudizio di Poste Assicura.**

Poste Assicura non si assume alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, né per eventuali danni che questi hanno provocato.

In caso di sinistro

Come si richiedono le prestazioni di Assistenza?

Per richiedere le prestazioni di Assistenza si deve contattare la Struttura Organizzativa al numero verde, raggiungibile anche da telefonia mobile, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno:

800.55.40.84

dall'estero +39.011.74.17.180

La Struttura Organizzativa chiede all'Assicurato di fornire:

- numero di polizza
- nome e cognome del contraente
- ragione sociale dell'attività
- tipo di assistenza richiesta
- numero di telefono.

 **Solo la Struttura Organizzativa può autorizzare e disporre gli interventi richiesti.**

Se Poste Assicura accerta che un intervento non era dovuto in base al contratto o alla legge, chiede all'Assicurato di restituire le spese sostenute.

Se l'Assicurato non si avvale di un intervento, o se ne avvale solo in parte, per sua scelta o negligenza, Poste Assicura non è tenuta a fornire alcun aiuto in alternativa o come compensazione di quello offerto.

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

(Mod. 201 – Ed. settembre 2025)

Copertura Eventi naturali e Incendio al Contenuto – proprietario

Estensione della copertura “Eventi naturali e Incendio al Locale – proprietario”

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Danni al Contenuto
B	Spese supplementari

A. Danni al Contenuto

Poste Assicura paga, fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti al Contenuto causati dagli eventi previsti dalla copertura *Eventi naturali e Incendio al Locale – proprietario* con applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti nella stessa.

 Sono assicurate anche le Merci contenute nel Locale diverse da quelle che riguardano l'Attività assicurata. Limitatamente a queste Merci il Limite di indennizzo è pari al 10% della Somma Assicurata del Contenuto. Relativamente a Valori e Preziosi, il Limite di indennizzo è pari al 10% della Somma Assicurata del Contenuto con il massimo di 2.500 euro.

In caso di **Incendio, Esplosione e Scoppio**, la copertura è estesa anche al Contenuto che si trova temporaneamente presso **fiere e mostre** a cui l'assicurato partecipa come espositore. In questo caso il Limite di indennizzo è il 50% della Somma Assicurata del Contenuto.

Sono **esclusi** i danni a:

- ⊗ merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale
- ⊗ macchinari ed attrezzature in leasing/Cose in leasing

25/127

B. Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, Poste Assicura rimborsa all'assicurato le spese supplementari sostenute per:

- **Riacquistare il materiale e ricostruire i documenti dell'assicurato (anche personali)**, quali registri, schede, dischi, fotocolor, nastri ed altri supporti informatici per macchine, meccanografiche ed elaboratori elettronici, archivi, carta di identità, patente.

 Il Limite di indennizzo è il 5% dell'Indennizzo pagato per i danni al Contenuto, con il massimo di 20.000 euro per singolo sinistro.

- **Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto** rimasto illeso, quando è necessario per ripristinare il Locale danneggiato o consentirne la riparazione.

 Il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata, con il massimo di 15.000 euro per sinistro. All'importo del danno, viene detratta una Franchigia di 150 euro.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Oltre a quanto già indicato nella tabella “Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo” relativamente alla copertura *Eventi naturali e Incendio al Locale - proprietario*:

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Merci di categoria diversa da quelle relative all'Attività esercitata	--	--	10% della Somma Assicurata
Valori e Preziosi	--	--	10% della Somma Assicurata con il massimo di 2.500 euro
Incendio, Esplosione e Scoppio presso Fiere e mostre	--	--	50% della Somma Assicurata
Spese per riacquisto materiale e ricostruzione dei documenti dell'assicurato	--	--	5% dell'indennizzo pagato con il massimo di 20.000 euro per sinistro
Spese per rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto	150 euro	--	10% della Somma Assicurata con il massimo di 15.000 euro per sinistro

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre ai casi indicati nelle singole coperture e alle esclusioni presenti nella copertura *Eventi naturali e Incendio al Locale – Proprietario*, sono sempre **esclusi** anche i danni relativi a:

- ⊗ Merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, limitatamente ai danni:
 - causati da acqua condotta e traboccamiento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Locale per Occlusione delle tubazioni o per rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fognature avvenuto all'interno del Locale
 - causati da Allagamento
- ⊗ perquisizione, confisca, sequestro o requisizione del Contenuto per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche o nucleari che risultano nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del Contenuto
- ⊗ mancato godimento o uso del Contenuto, eventuali altri danni o profitti sperati, o altri Danni indiretti, ad accezione di quanto previsto dalla garanzia *Interruzione di attività*
- ⊗ limitatamente ai danni causati da Eventi atmosferici, macchinari e Merci all'aperto ad eccezione dei macchinari fissi pertinenti all'Attività assicurata, contenuto di tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti.

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

Per il **Contenuto** l'ammontare del danno è pari:

- al costo per sostituire il Contenuto con altri beni nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità; a tale importo si sottrae il valore del Contenuto illeso e del Contenuto danneggiato
- al costo di riparazione del Contenuto danneggiato entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Merci danneggiate e già vendute o commissionate**: Poste Assicura le indennizza in base al prezzo di vendita concordato con il cliente (*selling price*), in attesa della loro consegna, quando ancora presenti nel Locale. Sono dedotti i costi, le commissioni o spese per la mancata consegna. Quando il prezzo di vendita risulta superiore al corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

Il prezzo di vendita concordato con il cliente (*selling price*) opera solo se:

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illeso
- la commessa o l'avvenuta vendita sono comprovate per iscritto con atti o documenti di data certa.

 Dall'indennizzo sono dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Per i **Valori**: Poste Assicura li indennizza in base al valore nominale considerando eventuali tassi di cambio se in valuta estera. L'assicurato deve provare l'effettivo ammontare del denaro.

Linea Protezione Imprese e Professionisti - Modulo Eventi naturali e Incendio

(Mod. 201 – Ed. settembre 2025)

Copertura Eventi naturali e Incendio al Locale e al Contenuto – locatario

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Danni al Contenuto
B	Spese supplementari
C	Interruzione di attività
D	Danni al Locale e al Contenuto del proprietario - Rischio locativo
E	Danni a cose di terzi - Ricorso terzi
Assistenza al Locale	

A. Danni al Contenuto

Fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, Poste Assicura paga i danni materiali e diretti al Contenuto causati dai seguenti eventi:

- **Incendio**
- **Esplosione e Scoppio**, anche se si verificano all'esterno del Locale.

Sono inclusi i danni causati da ordigni esplosivi anche nelle immediate vicinanze, presenti all'insaputa dell'assicurato fino all'80% della Somma Assicurata.

In caso di **Incendio, Esplosione e Scoppio**, la copertura è estesa anche al Contenuto che si trova temporaneamente presso **fiere e mostre** a cui l'assicurato partecipa come espositore. In questo caso il Limite di indennizzo è il 50% della Somma Assicurata del Contenuto.

Sono **esclusi** i danni a:

- ⊗ merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale
- ⊗ macchinari ed attrezzature in leasing/Cose in leasing

- **Implosione**
- **Caduta di aeromobili**, loro parti e cose trasportate, meteoriti, corpi, oggetti spaziali.
- **Onda sonica**, causati da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
- **Urto di veicoli stradali o natanti**, se non appartengono all'assicurato né sono al suo servizio.
- **Fumi, gas o vapori** da Incendio che hanno colpito il Contenuto assicurato o altre cose che si trovano entro 20 metri.
- **Atti vandalici o dolosi**

Sono inoltre inclusi:

- i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)
- i danni materiali causati dall'intervento delle forze dell'ordine.

 Il Limite di indennizzo per gli **atti vandalici e dolosi** è pari all'80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

- **Rischi climatici:**

- **Fulmine**

Sono **esclusi** i danni elettrici alle Apparecchiature e agli Impianti.

- **Eventi atmosferici:** uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e cose spostate o trascinate a causa di tali eventi. Sono inclusi i danni da bagnamento all'interno del Locale causati da pioggia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti (chiusi al momento del sinistro) provocati dalla violenza degli eventi atmosferici

 Il Limite di indennizzo per gli Eventi atmosferici è l'80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

Solo per i danni da **grandine**, il Limite di indennizzo è il 30% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro per sinistro.

 Sono inclusi i danni a verande, tende parasole, pergo-tende installate con strutture fisse al Locale.

In questi casi, il Limite di indennizzo è pari al 20% della Somma Assicurata con un massimo di 15.000 euro per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni dovuti a:

- gelo
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- rottura, intasamento o traboccamiento di impianti di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana.

Sono **esclusi** i danni a:

- macchinari e Merci all'aperto ad eccezione dei macchinari fissi pertinenti all'Attività esercitata
- contenuto di tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti
- recinti non in muratura, insegne, antenne, camini, e altre simili installazioni esterne.

- **Sovraccarico neve**

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti al Contenuto in caso di crollo totale o parziale del tetto del Locale causato dal sovraccarico di neve.

Sono inclusi i danni da bagnatura all'interno se causati direttamente dalla nevicata attraverso lesioni provocate dal crollo.

 Il Limite di indennizzo è il 50% della Somma Assicurata per uno o più sinistri per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% per sinistro con un minimo di 1.000 euro.

Sono **esclusi** i danni:

- a recinti non in muratura, insegne, antenne, camini e altre simili installazioni esterne
- a costruzioni all'aperto, serre, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze, pergotende
- causati da gelo
- causati da scivolamento delle tegole per effetto della neve.

- **Allagamento**, che si è verificato all'interno del Locale, dovuto a rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua. Questo evento deve essere caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non assicurate, poste nelle vicinanze.

 Il Limite di indennizzo per l>Allagamento è l'80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- ⊗ da umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- ⊗ a cose contenute in locali interrati o seminterrati
- ⊗ avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine
- ⊗ causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, infiltrazioni
- ⊗ causati da intasamento, traboccamiento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento
- ⊗ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell>Allagamento sulle Cose assicurate
- ⊗ alle Merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

– **Acqua condotta**

Sono inclusi i danni al Contenuto derivanti da:

- spargimento di acqua che deriva da rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione automatica, al servizio del Locale
- gelo che provochi la rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o tubazioni in genere all'interno del Locale, purché gli impianti di riscaldamento siano stati fermi per meno di 48 ore consecutive prima del sinistro
- traboccamiento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Locale per Occlusione delle tubazioni o per rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fognature avvenuto all'interno del Locale.

 Il Limite di indennizzo è pari al 20% della Somma Assicurata scelta per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 250 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ alle Merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento
- ⊗ conseguenti ad usura degli impianti idrici e tecnici al servizio del Locale, non collocati nei muri o nei pavimenti del Locale
- ⊗ conseguenti ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Locale
- ⊗ da insufficiente smaltimento e infiltrazione delle piogge, senza rotture dell'impianto predisposto per il deflusso.

Sono **escluse** le spese dovute ad eccedenza del consumo di acqua che deriva dalla rottura accidentale dell'impianto idrico.

 Per tutti gli eventi sopra descritti sono assicurate anche le Merci contenute nel Locale diverse da quelle che riguardano l'Attività assicurata. Per queste merci, il Limite di indennizzo è pari al 10% della Somma Assicurata del Contenuto. Relativamente a Valori e Preziosi, il Limite di indennizzo è pari al 10% della Somma Assicurata del Contenuto con il massimo di 2.500 euro.

B. Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, Poste Assicura rimborsa all'assicurato le spese supplementari sostenute per:

- **Riparare i guasti provocati per ordine dell'autorità** per impedire o arrestare l'Incendio e quelli provocati dall'assicurato o da terzi per limitare il danno. Sono incluse le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 del Codice civile.
- **Demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, compresi i "rifiuti speciali" (D.lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).

 Il Limite di indennizzo è il 10% dell'indennizzo riconosciuto per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza del sinistro.

- **Riacquistare il materiale e ricostruire i documenti dell'assicurato (anche personali)**, quali registri, schede, dischi, fotocolor, nastri ed altri supporti informatici per macchine, meccanografiche ed elaboratori elettronici, archivi, carta di identità, patente.

 Il Limite di indennizzo è il 5% dell'Indennizzo pagato per i danni al Contenuto, con il massimo di 20.000 euro per singolo sinistro.

- **Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto** rimasto illeso, quando è necessario per ripristinare il Locale danneggiato o consentirne la riparazione.

 Il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata, con un massimo di 15.000 euro per sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro.

C. Interruzione di attività

31/127

Poste Assicura paga un'indennità giornaliera per l'interruzione dell'Attività esercitata dall'assicurato a seguito di un evento previsto in questa copertura che ha causato un danno materiale e diretto al Locale e/o al suo Contenuto.

La Franchigia è di 3 giorni: vuol dire che Poste Assicura paga l'indennità a partire dal 4° giorno dopo l'interruzione dell'Attività assicurata per un massimo di 90 giorni.

 L'assicurato può scegliere l'importo della diaria:

DIARIA GIORNALIERA	50 euro, 100 euro, 150 euro, 200 euro, 250 euro per ciascun giorno di chiusura forzata
---------------------------	---

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ per cessazione definitiva dell'Attività esercitata
- ⊗ che possono essere ricondotti a cause esterne quali impossibilità di ricostruire locali secondo l'originaria destinazione, regolamenti urbanistici locali od altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscono o rallentino la fornitura di materiali, provvedimenti imposti dall'autorità.

D. RISCHIO LOCATIVO

Quando l'assicurato è civilmente responsabile dei danni provocati da **Incendio, Esplosione o Scoppio**:

- al Locale in locazione in cui svolge l'Attività assicurata, incluse eventuali dipendenze e/o pertinenze
- al Contenuto del proprietario del Locale in locazione

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti fino alla Somma Assicurata indicata in polizza (artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile).

E. DANNI A COSE DI TERZI - RICORSO TERZI

Quando l'assicurato è civilmente responsabile di danni a terzi, Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti a Cose di terzi provocati da **Incendio, Esplosione o Scoppio del Locale**.

 La garanzia è prestata fino al limite di indennizzo pari al doppio della Somma Assicurata per il Locale.

Sono coperti anche i danni che derivano da **interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o attività di terzi**. Questi danni prevedono un Limite di indennizzo di 60.000 euro per sinistro.

Se il contraente ha stipulato con Poste Assicura un'altra assicurazione che copre lo stesso rischio, questa copertura opera a secondo rischio. Vuol dire che il Massimale indicato in polizza per *Ricorso Terzi* viene utilizzato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra assicurazione.

Chi non è considerato terzo?

- ⊗ chi è coperto da questa assicurazione
- ⊗ qualsiasi parente o affine che convive stabilmente con l'assicurato
- ⊗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone, parenti o affini, che convivono stabilmente con loro
- ⊗ le società controllanti, controllate o collegate, nonché i loro amministratori, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

32/127

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Incendio, Esplosione e Scoppio, Implosione, fulmine, caduta di aeromobili, onda sonica, urto di veicoli stradali o natanti, fumi, gas o vapori	--	--	100% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Danni da Esplosione e Scoppio determinati da ordigni esplosivi	--	--	80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Incendio, Esplosione e Scoppio presso Fiere e mostre	--	--	50% della Somma Assicurata
Rischi climatici - Atti vandalici o dolosi	--	10% (minimo 500 euro)	80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Rischi climatici - Eventi atmosferici (esclusa Grandine)	--	10% (minimo 500 euro)	80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo 20% della Somma Assicurata con il limite di 15.000 euro per installazioni esterne (cancelli, muri di cinta, verande, tende parasole, ecc.)
Rischi climatici - Grandine	300 euro	--	30% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Rischi climatici - Sovraccarico neve	--	10% (minimo 1.000 euro)	50% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Rischi climatici - Allagamento	--	--	80% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Acqua condotta	250 euro	--	20% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo
Merci di categoria diversa da quelle relative all'Attività esercitata	--	--	10% della Somma Assicurata
Valori e Preziosi	--	--	10% della Somma Assicurata con il massimo di 2.500 euro
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del sinistro	--	--	10% dell'indennizzo pagato
Spese per riacquisto materiale e ricostruzione dei documenti dell'assicurato	--	--	5% dell'indennizzo pagato con il massimo di 20.000 euro per sinistro
Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto	150 euro	--	10% della Somma Assicurata con il massimo di 15.000 euro per sinistro
Interruzione di attività	3 giorni	--	Diaria giornaliera a scelta tra 50,100,150,200,250 euro per un massimo di 90 giorni
Danni a Cose di terzi - Ricorso Terzi	--	--	Il doppio della Somma Assicurata per il Locale
Interruzione attività di terzi – Ricorso Terzi	--	--	Limite di indennizzo di 60.000 euro per sinistro

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre ai casi indicati nelle singole coperture, sono sempre **esclusi** anche i danni relativi a:

- ⊗ atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerra civile, ribellione, rivoluzione, requisizione, confisca e sequestro
- ⊗ detenzione o impiego di ordigni esplosivi da parte dell'assicurato o dei suoi Dipendenti
- ⊗ detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- ⊗ fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ dolo del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- ⊗ valanghe, slavine, eruzione vulcanica, terremoti, bradisismi, maremoti, mareggiate, inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti, penetrazioni di acqua marina
- ⊗ cedimento, smottamento del terreno o frane
- ⊗ perquisizione, confisca, sequestro o requisizione del Locale o del Contenuto per ordine di qualunque autorità, in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei locali, macchinari ed impianti
- ⊗ mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto dalla copertura opzionale "*Merci in refrigerazione*"
- ⊗ Furto, smarrimento, Estorsione, saccheggio o danni imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere, avvenuti durante gli eventi coperti dall'assicurazione
- ⊗ contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche o nucleari che risultano nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del Locale e del Contenuto
- ⊗ inquinamento
- ⊗ danni di natura estetica causati da eventi non indennizzabili
- ⊗ mancato godimento o uso del Locale e, eventuali altri danni o profitti sperati, o altri Danni indiretti, ad accezione di quanto previsto dalla garanzia "*Interruzione di attività*".

34/127

Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?

Sono coperti anche i Danni materiali e diretti causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato e delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

?

Cosa vuol dire agire con “colpa grave”?

Agire in modo molto trascurato e negligente.

Quali locali si possono assicurare?

Si possono assicurare i locali che:

- sono stati completati secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente
- non sono considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia
- sono in buone condizioni di statica e manutenzione

- sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Sono ammesse pareti costruite da robuste strutture in metallo o lega metallica che devono essere fisse e saldamente ancorate al terreno
- sono adibiti allo svolgimento dell'Attività esercitata.

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

In caso di sinistro

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

 accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro

 chiamando il numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro".

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo del sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro interamente compilato presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Documentazione da allegare

- Visura camerale aggiornata
- Descrizione dettagliata dell'evento
- Eventuali preventivi, fatture, foto (massimo 3) relative all'evento denunciato

L'assicurato deve inoltre:

- in caso di sinistro presumibilmente doloso e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro, presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una **dichiarazione scritta** che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne immediatamente copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia, senza avere, per tale attività, diritto a qualsiasi indennizzo particolare.

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriori documenti che dimostrino come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Poste Assicura, in base all'accordo con PER S.p.A. (di seguito "PER") compagnia specializzata nella gestione di servizi di risanamento post- sinistro, mette a disposizione dei propri assicurati un servizio integrato di pronto intervento per il salvataggio, il risanamento, il ripristino e l'eventuale bonifica del Locali.

Attraverso PER è garantito l'intervento di tecnici specializzati per:

- la messa in sicurezza e limitazione dei danni causati, ad esempio, da Incendio, Esplosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, fuoriuscita di liquidi, Atti vandalici e dolosi
- salvataggio e riparazione (anche provvisoria se necessaria per limitare l'entità del danno) di Merci, di Macchinari, di Attrezzature e del Locale danneggiati dal sinistro

Una volta constatata l'operatività della copertura, PER può essere anche incaricata della bonifica del Locale danneggiato.

 Se il sinistro non è indennizzabile, l'assicurato può comunque a sue spese avvalersi dei servizi di PER.

36/127

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

Il contraente o l'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- dichiara distrutto Contenuto che non esisteva al momento del sinistro
- nasconde, sottrae o manomette Contenuto salvato
- giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

Poste Assicura valuta il danno e può decidere di affidare la valutazione a un tecnico fiduciario da essa nominato; in alternativa, la valutazione del danno può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata).

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

Per il **Contenuto** l'ammontare del danno è pari:

- al costo per sostituire il Contenuto con altri beni nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità; a tale importo si sottrae il valore del Contenuto illeso e del Contenuto danneggiato
- al costo di riparazione del Contenuto danneggiato entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Merci danneggiate e già vendute o commissionate**:

Poste Assicura le paga in base al prezzo di vendita concordato con il cliente (*selling price*), in attesa della loro consegna, quando ancora presenti nel Locale. Sono dedotti i costi, le commissioni o spese per la mancata consegna. Quando il prezzo di vendita risulta superiore al corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

Il selling price opera solo se:

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illesse
- la commessa o l'avvenuta vendita sono comprovate per iscritto con atti o documenti di data certa.

 Dall'indennizzo sono dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Per i **Valori**:

Poste Assicura li paga in base al valore nominale considerando eventuali tassi di cambio se in valuta estera. L'assicurato deve provare l'effettivo ammontare del denaro.

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e dei documenti completi (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

37/127

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo sarà pagato solo se non risulterà che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei conviventi per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura viene a conoscenza di fatti penalmente rilevanti segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere qualsiasi pagamento in favore dell'assicurato e/o aventi causa.

È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?

È possibile ottenere prima della liquidazione del sinistro un anticipo sugli indennizzi. L'assicurato può ottenere un acconto del **50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite** a condizione che:

- ne faccia richiesta formale per iscritto
- invii a Poste Assicura tutti i documenti richiesti
- non ci siano contestazioni tra le parti sull'indennizzabilità del sinistro
- contraente e assicurato abbiano rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto
- non sia in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria o della polizia sui fatti che hanno provocato il sinistro
- si preveda un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro.

L'anticipo sarà pagato **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro e **dopo almeno 30 giorni** dalla data della richiesta.

Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?

In ogni caso, l'assicurato deve:

- comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile)
- richiedere a ogni compagnia l'indennizzo dovuto secondo il relativo contratto.

Se la somma degli indennizzi (escluso l'indennizzo dovuto dalla compagnia insolvente) supera l'ammontare del danno, Poste Assicura paga soltanto la sua quota proporzionale senza intervenire in nessun modo a pagare la quota delle altre compagnie.

Se le altre polizze hanno una franchigia superiore alla Somma Assicurata di questa polizza, quest'ultima opera a **secondo rischio**. Vuol dire che Poste Assicura paga solo dopo che si sono esauriti il Massimale e i limiti di indennizzo delle altre polizze.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro e non si rivale solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Fanno eccezione due casi:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno.

Assistenza al Locale

38/127

Cosa è assicurato

Quali prestazioni di Assistenza sono previste?

La copertura a colpo d'occhio

Trasloco del Contenuto per inagibilità
Ripristino del Locale con impresa di pulizie
Idraulico
Elettricista
Tecnico riparatore di elettrodomestici
Guardia Giurata

Poste Assicura offre Assistenza in situazioni di necessità che riguardano il Locale, attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza (d'ora in poi "Struttura Organizzativa") di **Poste Welfare Servizi**.

- La Struttura Organizzativa si contatta per telefono ed è attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
- Poste Assicura paga i costi.

Per lo stesso sinistro non c'è limite al numero di richieste **a condizione che non sia superato l'importo totale di 500 euro**.

 **Poiché sono indennizzabili al massimo 2 sinistri per Anno Assicurativo, il limite annuo è di 1.000 euro, se non è indicato diversamente nelle singole coperture.**

Trasloco del contenuto per inagibilità

Se a seguito di un evento indennizzabile, il Locale è **definitivamente inagibile**, la Struttura Organizzativa fa trasportare il suo Contenuto in un deposito provvisorio o presso un'altra ubicazione oppure autorizza l'assicurato a provvedere personalmente.

 **In questo caso il Limite di indennizzo è di 1.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo, a condizione che il trasloco sia fatto entro 30 giorni dal sinistro (per la data fa fede la denuncia alle autorità del posto). Per le ulteriori spese eventualmente sostenute, il Contraente/assicurato può chiedere il rimborso previsto dalla copertura ► B. Spese supplementari.**

Il trasloco del Contenuto può essere richiesto se per lo stesso sinistro l'assicurato non ha attivato il *Ripristino del Locale con impresa di pulizie*.

Ripristino del Locale con impresa di pulizie

Se a seguito di un evento indennizzabile, il Locale ha bisogno di lavori di pulizia straordinaria per ripristinarne l'agibilità, la Struttura Organizzativa trova e invia un'impresa specializzata.

Idraulico

Se il Locale necessita di un idraulico in caso di:

- allagamento o infiltrazione di acqua nel Locale proprio o in quello vicino provocato da rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancanza d'acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti il Locale, che non derivi quindi da occlusione della colonna di scarico condominiale.

Sono **esclusi**:

- ⊗ gli eventi causati da guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o a causa della negligenza dell'assicurato
- ⊗ gli eventi causati dalla tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici e/o dei macchinari.

La Struttura Organizzativa invia un idraulico e ne paga l'uscita e la manodopera.

 **I costi del materiale necessario per la riparazione sono sempre a carico dell'assicurato.**

Elettricista

Se il Locale necessita di un elettricista perché manca la corrente elettrica, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa invia un elettricista e ne paga l'uscita e la manodopera.

Sono **esclusi** gli interventi causati da:

- ⊗ corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato
- ⊗ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- ⊗ guasti al cavo di alimentazione del Locale a monte del contatore.

 I costi del materiale necessario per la riparazione sono sempre a carico dell'assicurato.

Tecnico riparatore di elettrodomestici

Se il Locale necessita di un riparatore per guasti a condizionatore, frigoriferi/congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa invia un artigiano e ne paga l'uscita e la manodopera.

 I costi del materiale necessario per la riparazione sono sempre a carico dell'assicurato.

Guardia Giurata

Se il Locale necessita di un servizio di sorveglianza a seguito di uno degli eventi coperti da questo contratto che ha compromesso il funzionamento dei mezzi di chiusura che ne garantiscono la sicurezza ed esista il **rischio oggettivo di Furto o atti vandalici**, la Struttura Organizzativa invia una guardia giurata.

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre agli eventi accaduti al di fuori del periodo di copertura, non sono mai coperti gli eventi causati o dipendenti da:

- ⊗ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi, occupazioni militari, invasioni
- ⊗ eruzioni vulcaniche, uragani, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale
- ⊗ alluvioni e inondazioni
- ⊗ sviluppo di energia nucleare o radioattività, comunque insorto, controllato o meno
- ⊗ dolo o colpa grave dell'assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- ⊗ abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Non sono coperti gli eventi che avvengono in luoghi:

- ⊗ dove c'è un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente
- ⊗ raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciali.

 Poste Assicura non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati prima dalla Struttura Organizzativa. Fanno eccezione solo i casi di forza maggiore, ritenuti tali a insindacabile giudizio di Poste Assicura.

Poste Assicura non si assume alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, né per eventuali danni che questi hanno provocato.

Come si richiedono le prestazioni di Assistenza?

Per richiedere le prestazioni di Assistenza si deve contattare la Struttura Organizzativa al numero verde, raggiungibile anche da telefonia mobile, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno:

800.55.40.84

dall'estero +39.011.74.17.180

La Struttura Organizzativa chiede all'assicurato di fornire:

- numero di polizza
- nome e cognome del contraente
- ragione sociale dell'attività
- tipo di assistenza richiesta
- numero di telefono.

 **Solo la Struttura Organizzativa può autorizzare e disporre gli interventi richiesti.**

Se Poste Assicura accerta che un intervento non era dovuto in base al contratto o alla legge, chiede all'assicurato di restituire le spese sostenute.

Se l'assicurato non si avvale di un intervento, o se ne avvale solo in parte, per sua scelta o negligenza, Poste Assicura non è tenuta a fornire alcun aiuto in alternativa o come compensazione di quello offerto.

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Eventi naturali e Incendio (Mod. 201 Ed. settembre 2025)

Copertura Merci in refrigerazione (opzionale)

Estensione delle coperture “Eventi naturali e Incendio al Locale - proprietario” e “Eventi naturali e Incendio al Locale Contenuto - locatario”

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

Poste Assicura paga, fino alla Somma Assicurata, i danni materiali e diretti subiti dalle Merci in refrigerazione contenute in banchi frigoriferi, armadi frigoriferi e celle frigorifere a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

che sono conseguenza di:

- danni che posso essere liquidati con le coperture “Eventi naturali e Incendio al Locale – proprietario” e “Eventi naturali e Incendio al Locale e al Contenuto – locatario”
- guasti o rotture accidentali dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.

Oltre a quanto già escluso dalle coperture “Eventi naturali e Incendio al Locale – proprietario” e “Eventi naturali e Incendio al Locale e al Contenuto – locatario”, sono **esclusi** i danni subiti da Merci caricate su mezzi di trasporto, e anche quelli conseguenti a:

- ⊗ eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore dei mezzi di refrigerazione
- ⊗ mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’azienda erogatrice.

 La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla Somma Assicurata. All’importo del danno viene detratto uno Scoperto del 20% con il minimo di 500 euro.

Nella Somma Assicurata sono comprese anche le spese necessariamente sostenute per lo **smaltimento della Merci avariate** con un Limite di indennizzo pari al 50% della Somma Assicurata.

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Eventi naturali e Incendio (Mod. 201 Ed. settembre 2025)

Copertura Vetrine, lastre e insegne (opzionale)

Estensione delle coperture “Eventi naturali e Incendio al Locale - proprietario” e “Eventi naturali e Incendio al Locale e al Contenuto - locatario”

Fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, Poste Assicura paga i danni materiali e diretti a lastre di cristallo, di vetro (compresi gli specchi), insegne, vetrine, vetrinette, decorazioni, anche se installate stabilmente all'esterno del Locale dell'Attività esercitata, nel raggio di 150 metri dal luogo indicato nel modulo di polizza

che sono la conseguenza di:

- danni che possono essere liquidati con le coperture “Eventi naturali e Incendio al Locale – proprietario” e “Eventi naturali e Incendio al Locale e al Contenuto – locatario”
- danni dovuti a urto o caduta accidentale, anche se causati da terzi.

Sono inclusi:

- i costi di trasporto e installazione di nuove lastre
- le spese per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata
- i danni materiali e diretti al Contenuto provocati dalla rottura delle lastre, con un Limite di indennizzo del 20% dell'indennizzo dovuto per le nuove lastre.

 La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto. Poste Assicura paga fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, da cui viene detratta la Franchigia di 250 euro per singolo sinistro.

Oltre a quanto già escluso dalle coperture “Eventi naturali e Incendio al Locale - proprietario” e “Eventi naturali e Incendio al Locale e al Contenuto – locatario”, sono **esclusi** i danni:

- dovuti a scheggiature, rigature, screpolature
- relativi ad ogni altra spesa o danno indiretto
- dovuti a trasloco o rimozione
- dovuti a lavorazioni sulle lastre o sui relativi supporti, su Fissi e infissi, sostegni o cornici su cui sono collocate
- dovuti a restauro del Locale o comunque da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze
- a lastre e specchi che hanno valore artistico
- a lastre non integre e/o difettose prima dell'entrata in vigore della copertura.

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Eventi naturali e Incendio (Mod. 201 Ed. settembre 2025)

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione – Merci (opzionale)

Estensione delle coperture “Eventi naturali e Incendio al Contenuto – proprietario” o “Eventi naturali e Incendio al Locale Contenuto - locatario”

 Le definizioni sono contenute nel Glossario del Modulo Eventi catastrofali – Locali e Attrezzature e per il modulo Eventi catastrofali – Terreni.

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

Poste Assicura paga, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti alle Merci, come definite nel Glossario e riportati in polizza, causati da questi eventi:

- **Terremoto**, a condizione che i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha provocato il sinistro sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i Danni sono considerati “unico sinistro”
- **Frana**
- **Alluvione, inondazione ed esondazione.**

Per Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

 All'importo del danno viene detratto uno scoperto del 15%.

Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, Poste Assicura rimborsa all'assicurato le spese supplementari sostenute per:

- **Demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, compresi i “rifiuti speciali” (D.lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).

 Il Limite di indennizzo è il 10% dell'indennizzo pagato per il sinistro riconosciuto per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza del sinistro.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Terremoto	--	15%	100% della Somma Assicurata
Frana	--	15%	100% della Somma Assicurata
Alluvione, inondazione, esondazione	--	15%	100% della Somma Assicurata
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del sinistro	--	--	10% dell'indennizzo pagato per danni diretti

Cosa è escluso dalla copertura?

Per Terremoto, Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione, sono **esclusi** i danni:

- ⊗ relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione
- ⊗ causati da bradisismo, subsidenza, eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina
- ⊗ da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- ⊗ causati da valanghe o slavine, anche se conseguenti a Terremoto
- ⊗ causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra
- ⊗ causati da frane già note o potenzialmente già note nonché le spese necessarie per il loro ripristino; dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori
- ⊗ causati da eventi atmosferici, come: grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato
- ⊗ causati da allagamento ovvero dovuti a rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua
- ⊗ che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose
- ⊗ che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo (come ad esempio: i danni di smarrimento o di Furto dei beni assicurati) o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- ⊗ indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- ⊗ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'evento in garanzia
- ⊗ a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) anche se conseguenti ad eventi in garanzia
- ⊗ subiti da alberi, piante diverse da quelle d'appartamento, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere
- ⊗ a cose mobili all'aperto

⊗ causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad uno degli eventi garantiti.

Limitatamente ad Alluvione, inondazione ed esondazione, sono inoltre esclusi i danni:

⊗ da smottamento del terreno

⊗ causati da variazione della falda freatica

⊗ ai beni assicurati contenuti in locali interrati o semi-interrati

⊗ alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento

⊗ a Locali costruiti in aree goleinali e a quanto in essi contenuto.

Quali locali si possono assicurare?

Si possono assicurare i beni rientranti nella definizione di Merci che sono riposti in Locali che:

- sono stati completati secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente.
 - ⊗ Non sono assicurabili i Locali in costruzione né i beni posti al loro interno
- non sono gravati da abuso edilizio
- non sono stati costruiti in carenza di autorizzazioni
- non sono gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione
 - 👉 Fanno eccezione gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
- sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Sono ammesse pareti costruite da robuste strutture in metallo o lega metallica che devono essere fisse e saldamente ancorate al suolo.

46/127

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

In caso di sinistro

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

L'ammontare del danno è pari:

- al costo per sostituire tali beni con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità (Valore a nuovo); a tale importo si sottrae il valore di quelli illesi e di quelli danneggiati
- al costo di riparazione dei beni danneggiati entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Per le sole **Merci già vendute o commissionate**: Poste Assicura le paga in base al prezzo di vendita concordato con il cliente (*selling price*), in attesa della loro consegna, quando ancora presenti nel Locale. Sono dedotti i costi, le commissioni o spese per la mancata consegna. Quando il prezzo di vendita risulta superiore al corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

Il selling price opera solo se:

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illesse
- la commessa o l'avvenuta vendita sono comprovate per iscritto con atti o documenti di data certa.

 Dall'indennizzo sono dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione – Mobilio e arredamento (opzionale)

Estensione delle coperture “Eventi naturali e Incendio al Contenuto – proprietario” o “Eventi naturali e Incendio al Locale Contenuto - locatario”

 Le definizioni sono contenute nel Glossario del Modulo Eventi catastrofali – Locali e Attrezzature e per il modulo Eventi catastrofali – Terreni.

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

Poste Assicura paga, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti a Mobilio e arredamento, come definiti nel Glossario e riportati in polizza, causati da questi eventi:

- **Terremoto**, a condizione che i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha provocato il sinistro sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i Danni sono considerati “unico sinistro”

- **Frana**
- **Alluvione, inondazione ed esondazione.**

Per Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

 All'importo del danno viene detratto uno scoperto del 15%.

Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, Poste Assicura rimborsa all'assicurato le spese supplementari sostenute per:

- **Demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, compresi i “rifiuti speciali” (D.lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).

 Il Limite di indennizzo è il 10% dell'indennizzo pagato per il sinistro riconosciuto per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza del sinistro.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Terremoto	--	15%	100% della Somma Assicurata
Frana	--	15%	100% della Somma Assicurata
Alluvione, inondazione, esondazione	--	15%	100% della Somma Assicurata
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del sinistro	--	--	10% dell'indennizzo pagato per danni diretti

Cosa è escluso dalla copertura?

Per Terremoto, Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione, sono **esclusi** i danni:

- ⊗ relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione
- ⊗ causati da bradisismo, subsidenza, eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina
- ⊗ da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- ⊗ causati da valanghe o slavine, anche se conseguenti a Terremoto
- ⊗ causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra
- ⊗ causati da frane già note o potenzialmente già note nonché le spese necessarie per il loro ripristino; dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori
- ⊗ causati da eventi atmosferici, come: grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato
- ⊗ causati da allagamento ovvero dovuti a rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua
- ⊗ che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose
- ⊗ che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo (come ad esempio: i danni di smarrimento o di Furto dei beni assicurati) o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- ⊗ indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- ⊗ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'evento in garanzia
- ⊗ a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) anche se conseguenti ad eventi in garanzia
- ⊗ subiti da alberi, piante diverse da quelle d'appartamento, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere
- ⊗ a cose mobili all'aperto

⊗ causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad uno degli eventi garantiti.

Limitatamente ad Alluvione, inondazione ed esondazione, sono inoltre **esclusi** i danni:

⊗ da smottamento del terreno

⊗ causati da variazione della falda freatica

⊗ ai beni assicurati contenuti in locali interrati o semi-interrati

⊗ a Locali costruiti in aree golenali e a quanto in essi contenuto.

Quali locali si possono assicurare?

Si possono assicurare i beni rientranti nella definizione di Mobilio e arredamento che sono riposti in Locali che:

- sono stati completati secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente.

⊗ Non sono assicurabili i Locali in costruzione né i beni posti al loro interno.

• non sono gravati da abuso edilizio

• non sono stati costruiti in carenza di autorizzazioni

• non sono gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione

 Fanno eccezione gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

- sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Sono ammesse pareti costruite da robuste strutture in metallo o lega metallica che devono essere fisse e saldamente ancorate al suolo.

49/127

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

In caso di sinistro

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

L'ammontare del danno è pari:

- al costo per sostituire i beni con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità (Valore a nuovo); a tale importo si sottrae il valore di quelli illesi e di quelli danneggiati
- al costo di riparazione dei beni danneggiati entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Linea Protezione Imprese e Professionisti

Modulo Eventi catastrofali - Locale

(Mod. 202.1 - Ed. settembre 2025)

Modulo Eventi catastrofali – Macchinari e impianti

(Mod. 202.2 - Ed. settembre 2025)

Modulo Eventi catastrofali – Attrezzature industriali e commerciali

(Mod. 202.3 - Ed. settembre 2025)

(le coperture di ciascun Modulo possono essere acquistate separatamente e sono operanti se richiamate in polizza)

Le coperture a colpo d'occhio

Moduli	Coperture	Danni materiali e diretti	Spese supplementari
Eventi catastrofali - Locale	Terremoto, Frana e Alluvione - Locale	✓	✓
Eventi catastrofali – Macchinari e impianti	Terremoto, Frana e Alluvione – Macchinari, Attrezzature e impianti	✓	✓
Eventi catastrofali – Attrezzature industriali e commerciali	Terremoto, Frana e Alluvione – Attrezzature industriali e commerciali	✓	✓

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

Fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, Poste Assicura paga i danni materiali e diretti a:

- Locale
- Macchinari e impianti
- Attrezzature (industriali e commerciali)

causati da questi eventi:

- **Terremoto**, a condizione che i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha provocato il sinistro sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i danni sono considerati "unico sinistro"
- **Frana**,
- **Alluvione, inondazione ed esondazione**.

Per Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

 All'importo del danno indennizzabile viene detratto uno scoperto del 15%.

Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta ai danni materiali e diretti subiti da:

- Locale
- Macchinari e impianti
- Attrezzature (industriali e commerciali)

Poste Assicura rimborsa all'assicurato le spese supplementari sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, compresi i "rifiuti speciali" (D.lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).

 Il Limite di indennizzo è il 10% dell'indennizzo riconosciuto per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza del sinistro.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Terremoto	--	15%	100% della Somma Assicurata
Frana	--	15%	100% della Somma Assicurata
Alluvione, inondazione ed esondazione	--	15%	100% della Somma Assicurata
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del sinistro	--	--	10% dell'indennizzo pagato per i danni diretti

Ci sono casi in cui i danni non sono coperti?

Per Terremoto, Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione, sono **esclusi** i danni:

- ⊗ relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione
- ⊗ causati da bradisismo, subsidenza, eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina
- ⊗ da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- ⊗ causati da valanghe o slavine, anche se conseguenti a Terremoto
- ⊗ causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra
- ⊗ causati da frane già note o potenzialmente già note nonché le spese necessarie per il loro ripristino;
- ⊗ dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori
- ⊗ causati da eventi atmosferici, come: grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato causati da allagamento ovvero dovuti a rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, per l'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua
- ⊗ che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti

- ⊗ che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo (come ad esempio: i danni di smarrimento o di Furto dei beni assicurati) o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- ⊗ indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- ⊗ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'evento in garanzia
- ⊗ a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) anche se conseguenti ad eventi in garanzia
- ⊗ subiti da alberi, piante diverse da quelle d'appartamento, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere
- ⊗ a cose mobili all'aperto
- ⊗ causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad uno degli eventi garantiti.

Limitatamente ad Alluvione, inondazione ed esondazione, sono inoltre **esclusi** i danni:

- ⊗ da smottamento del terreno
- ⊗ causati da variazione della falda freatica

Si intende sempre escluso il valore del Terreno e dell'area in cui sorgono i Locali assicurati.

Quali Locali si possono assicurare?

Si possono assicurare Locali, Macchinari e impianti, Attrezzature (industriali e commerciali) in essi contenuti a condizione che i Locali:

- sono stati completati secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente
- ⊗ Non sono assicurabili i Locali in costruzione né i beni posti al loro interno.
- non sono gravati da abuso edilizio
- non sono stati costruiti in carenza di autorizzazioni
- non sono gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione
 - 👉 Fanno eccezione gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
- sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Sono ammesse pareti costruite da robuste strutture in metallo o lega metallica che devono essere fisse e saldamente ancorate al suolo.

52/127

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma di assicurazione è il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

In caso di sinistro

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)

- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

 accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro

 chiamando il numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro". Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo del sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro interamente compilato presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Documentazione da allegare

- **Visura camerale aggiornata**
- **Descrizione dettagliata dell'evento**
- **Eventuali preventivi, fatture e foto (massimo 2)** relative all'evento denunciato

53/127

L'assicurato deve inoltre:

- in caso di sinistro che si presume doloso e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una **dichiarazione scritta** che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne immediatamente copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia, senza avere, per tale attività, diritto a qualsiasi indennizzo particolare

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriore documentazione che dimostri come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

A favore di chi è liquidato l'indennizzo?

Solo per le coperture di questo modulo, la polizza è stipulata per conto di chi spetta per tutelare il proprietario del bene assicurato (ai sensi dell'articolo 1891 del Codice Civile italiano) quindi Poste Assicura liquida l'indennizzo al proprietario del bene.

In caso di sinistro, dopo aver verificato la proprietà del bene assicurato al momento del danno, la Compagnia liquida il sinistro in base alla percentuale di danno accertato, secondo le condizioni stabilite nella polizza.

In ogni caso, la polizza non potrà produrre un ingiustificato arricchimento a favore di alcun soggetto e l'importo dell'indennizzo non potrà superare il valore del danno subito dal bene assicurato.

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

Il contraente o l'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

Poste Assicura valuta il danno e può decidere di affidare la valutazione ad un tecnico fiduciario da essa nominato; in alternativa, la valutazione del danno può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata)

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

54/127

L'ammontare del danno al **Locale** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte (Valore a nuovo) e per riparare quelle danneggiate (**escluse le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui**).

L'ammontare del danno per

- **Macchinari e impianti**
- **Attrezzature (industriali e commerciali)**

è pari al

- costo per sostituire tali beni con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità (Valore a nuovo). Da questo importo si sottrae il valore dei beni illesi e dei beni danneggiati;
- costo di riparazione dei beni danneggiati entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo sarà pagato solo se non risulterà che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei soggetti per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura viene a conoscenza di fatti penalmente rilevanti segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere qualsiasi pagamento in favore dell'assicurato e/o aventi causa.

È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?

È possibile ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un anticipo sugli indennizzi. L'assicurato può ottenere un acconto del **50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite** a condizione che:

- ne faccia richiesta formale per iscritto
- invii a Poste Assicura tutta la documentazione richiesta
- non ci siano contestazioni tra le parti sull'indennizzabilità del sinistro
- contraente e assicurato abbiano rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto
- non sia in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria o della polizia sui fatti che hanno provocato il sinistro
- si preveda un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'anticipo sarà pagato **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro e **dopo almeno 30 giorni** dalla data della richiesta.

 In deroga a quanto sopra, solo nel caso di Terremoto, Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione avvenuti nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi della normativa di riferimento come pro tempore vigente, l'assicurato può richiedere l'immediata liquidazione nella misura del 30% del danno complessivamente indennizzabile, come stimato in base alle risultanze acquisite a condizione che:

- ne faccia richiesta formale per iscritto entro 90 giorni dall'evento e
- che venga presentata una perizia di parte asseverata redatta da un tecnico abilitato.

In questo caso, Poste Assicura, entro 15 giorni dalla richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi sopra descritti e, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla causa dello stesso, paga l'anticipo dell'indennizzo nei 5 giorni successivi.

Se Poste Assicura non effettua il sopralluogo entro 15 giorni dalla data di richiesta, allora il pagamento avverrà entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

In entrambe le ipotesi di anticipo sugli indennizzi descritte, la liquidazione del danno nella misura massima sopra indicata, non pregiudica successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto, lo svolgimento di procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.

Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?

In ogni caso, l'assicurato deve:

- comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile)
- richiedere a ogni compagnia l'indennizzo dovuto secondo il relativo contratto.

Se la somma degli indennizzi (escluso l'indennizzo dovuto dalla compagnia insolvente) supera l'ammontare del danno, Poste Assicura paga soltanto la sua quota proporzionale senza intervenire in nessun modo a pagare la quota delle altre compagnie.

Se le altre polizze hanno una franchigia superiore alla Somma assicurata di questa polizza, quest'ultima opera a **secondo rischio**. Vuol dire che Poste Assicura paga solo dopo che si sono esauriti il Massimale e i limiti di indennizzo delle altre polizze.

Linea Protezione Imprese e Professionisti

Modulo Eventi Catastrofali – Terreni (Mod. 203 - Ed. settembre 2025)

Copertura Terremoto, Frana e Alluvione – Terreno

La copertura a colpo d'occhio

Modulo	Copertura	Spese di bonifica e ripristino del terreno (comprese demolizione e sgombero)
Eventi catastrofali - Terreno	Terremoto, Frana e Alluvione - Terreno	✓

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura? 

PER TERRENO

In caso di danni al Terreno, se richiamato in polizza, causati da questi eventi:

- **Terremoto**, a condizione che i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha provocato il sinistro sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i Danni sono considerati “unico sinistro”
- **Frana**
- **Alluvione, inondazione ed esondazione**

56/127

Per Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Poste Assicura paga le **spese di bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno** ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato.

 Tali spese sono pagate entro il limite indicato in polizza.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti? 

Copertura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Spese di bonifica e ripristino del terreno	--	--	Indicato in polizza

Cosa è escluso dalla copertura? 

Per Terremoto, Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione, sono **esclusi** i danni:

- ⊗ relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione
- ⊗ causati da bradisismo, subsidenza, eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina

- ⊗ da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- ⊗ causati da valanghe o slavine, anche se conseguenti a Terremoto
- ⊗ causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra
- ⊗ causati da frane già note o potenzialmente già note nonché le spese necessarie per il loro ripristino;
- ⊗ dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori
- ⊗ causati da eventi atmosferici, come: grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato causati da allagamento ovvero dovuti a rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, per l'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua
- ⊗ che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti
- ⊗ che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo (come ad esempio: i danni di smarrimento o di Furto dei beni assicurati) o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- ⊗ indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- ⊗ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'evento in garanzia
- ⊗ a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) anche se conseguenti ad eventi in garanzia
- ⊗ subiti da alberi, piante diverse da quelle d'appartamento, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere
- ⊗ a cose mobili all'aperto
- ⊗ causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad uno degli eventi garantiti.

Limitatamente ad Alluvione, inondazione ed esondazione, sono inoltre esclusi i danni:

- ⊗ da smottamento del terreno
- ⊗ causati da variazione della falda freatica

Si intende sempre escluso il valore del Terreno e dell'area in cui sorgono i Locali assicurati.

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

In caso di sinistro

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:



accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro



chiamando il numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro". Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento



invia la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro interamente compilato presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta



invia la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Documentazione da allegare

- **Visura camerale aggiornata**
- **Descrizione dettagliata dell'evento**
- **Eventuali preventivi, fatture e foto (massimo 2) relative all'evento denunciato**

L'assicurato deve inoltre:

- in caso di sinistro che si presume doloso e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una **dichiarazione scritta** che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne immediatamente copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia, senza avere, per tale attività, diritto a qualsiasi indennizzo particolare

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriore documentazione che dimostri come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

A favore di chi è liquidato l'indennizzo?

Solo per le coperture di questo modulo, la polizza è stipulata per conto di chi spetta per tutelare il proprietario del bene assicurato (ai sensi dell'articolo 1891 del Codice Civile italiano) quindi Poste Assicura liquida l'indennizzo al proprietario del bene.

In caso di sinistro, dopo aver verificato la proprietà del bene assicurato al momento del danno, la Compagnia liquida il sinistro in base alla percentuale di danno accertato, secondo le condizioni stabilite nella polizza.

In ogni caso, la polizza non potrà produrre un ingiustificato arricchimento a favore di alcun soggetto e l'importo dell'indennizzo non potrà superare il valore del danno subito dal bene assicurato.

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

Il contraente o l'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

Poste Assicura che può decidere di affidarla a un tecnico fiduciario da essa nominato; in alternativa, la valutazione del danno può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata).

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

L'ammontare del danno al **Terreno** è pari alla spesa necessaria per bonificare e ripristinare il terreno stesso (comprese le spese di demolizione e sgombero).

59/127

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo sarà pagato solo se non risulterà che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei soggetti per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura viene a conoscenza di fatti penalmente rilevanti segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere qualsiasi pagamento in favore dell'assicurato e/o aventi causa.

È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?

È possibile ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un anticipo sugli indennizzi. L'assicurato può ottenere un acconto del **50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite** a condizione che:

- ne faccia richiesta formale per iscritto
- invii a Poste Assicura tutta la documentazione richiesta
- non ci siano contestazioni tra le parti sull'indennizzabilità del sinistro

- contraente e assicurato abbiano rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto
- non sia in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria o della polizia sui fatti che hanno provocato il sinistro
- si preveda un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'anticipo sarà pagato **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro e **dopo almeno 30 giorni** dalla data della richiesta.

 In deroga a quanto sopra, solo nel caso di Terremoto, Frana, Alluvione, inondazione ed esondazione avvenuti nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi della normativa di riferimento come pro tempore vigente, l'assicurato può richiedere l'immediata liquidazione nella misura del 30% del danno complessivamente indennizzabile, come stimato in base alle risultanze acquisite a condizione che:

- ne faccia richiesta formale per iscritto entro 90 giorni dall'evento e
- che venga presentata una perizia di parte asseverata redatta da un tecnico abilitato.

In questo caso, Poste Assicura, entro 15 giorni dalla richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi sopra descritti e, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla causa dello stesso, paga l'anticipo dell'indennizzo nei 5 giorni successivi.

Se Poste Assicura non effettua il sopralluogo entro 15 giorni dalla data di richiesta, allora il pagamento avverrà entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

In entrambe le ipotesi di anticipo sugli indennizzi descritte, la liquidazione del danno nella misura massima sopra indicata, non pregiudica successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto, lo svolgimento di procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.

Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?

In ogni caso, l'assicurato deve:

- comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile)
- richiedere a ogni compagnia l'indennizzo dovuto secondo il relativo contratto.

Se la somma degli indennizzi (escluso l'indennizzo dovuto dalla compagnia insolvente) supera l'ammontare del danno, Poste Assicura paga soltanto la sua quota proporzionale senza intervenire in nessun modo a pagare la quota delle altre compagnie.

Se le altre polizze hanno una franchigia superiore alla Somma assicurata di questa polizza, quest'ultima opera a **secondo rischio**. Vuol dire che Poste Assicura paga solo dopo che si sono esauriti il Massimale e i limiti di indennizzo delle altre polizze.

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Furto e Rapina

(Mod. 204 Ed. settembre 2025)

Copertura Furto dentro e fuori il Locale

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A. Furto
B. Sostituzione delle serrature per perdita o furto delle chiavi
C. Spese supplementari
D. Trasporto Valori
E. Trasporto Merci
F. Furto dei Pannelli solari
G. Furto degli effetti personali dei fornitori e dei clienti
H. Furto delle Merci al prezzo di vendita (selling price)
I. Furto di Merci di categoria diversa
Assistenza al Locale

A. Furto

Poste Assicura paga, fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti al Contenuto nel Locale, causati da questi eventi:

- **Furto**, se l'autore si è introdotto nel Locale
 - violando o rimuovendo i mezzi di protezione e chiusura con **rottura, Scasso, sfondamento**
 - **realizzando aperture o brecce** nei soffitti, nelle pareti o nei pavimenti
 - per **via diversa da quella ordinaria** superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale
 - con **chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili
 - con **chiavi vere, smarrite o sottratte** all'assicurato, ai suoi dipendenti o ad altre persone alle quali erano state temporaneamente affidate. La copertura vale dal momento della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'autorità, fino alle ore 24 del 3° giorno dopo la denuncia
 - **aprendo serrature elettroniche**, senza rottura o Scasso, ma con tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali; le serrature devono essere collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless (senza fili), e dotate di dispositivi che registrano le aperture e i tentativi di apertura. Se i dispositivi di registrazione non funzionano bene, la copertura Furto non opera
- **Furto clandestino** commesso da una persona rimasta nel Locale all'insaputa dell'assicurato e dei suoi dipendenti e che abbia portato fuori la refurtiva a Locale chiuso
- **Rapina/Estorsione** avvenuta nel Locale, anche se le persone rapinate o minacciate dall'esterno sono state costrette a entrare all'interno
- **Furto commesso o agevolato dai dipendenti** fuori dall'orario di lavoro solo se:
 - alle dipendenze dell'assicurato con regolare contratto
 - il dipendente che ha commesso il Furto non è incaricato della sorveglianza del Locale, non possiede le chiavi di apertura del Locale stesso e/o dei particolari mezzi di difesa dove si trova il Contenuto
 - il Furto è commesso con il Locale chiuso

- **Furto commesso senza introduzione nel Locale.** Poste Assicura paga i danni materiali e diretti causati da Furto commesso senza introduzione nel Locale:
 - attraverso luci (quindi aperture che consentono il passaggio di aria e luce ma non permettono di vedere il fondo del vicino) nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'attività esercitata
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse, e le porte vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

 La garanzia *Furto commesso senza introduzione nel Locale* è prestata con lo Scoperto del 20%.

Poste Assicura indennizza anche il *Furto* e la *Rapina/Estorsione* di:

- **Valori**, se questi sono riposti:

- in mezzi di custodia efficaci.

Per mezzo di custodia efficaci si intende casseforti, armadi forti, camere di sicurezza o corazzate; se il peso di uno di questi è meno di 200 kg deve essere ancorato al pavimento o alle pareti

- in mezzi di custodia non efficaci (cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa) ma sotterra chiave all'interno del Locale. Il sinistro deve essere avvenuto con Scasso della serratura
- Merci, Macchinari, attrezzi e arredamento anche se si trovano temporaneamente **presso terzi**
- Merci, Macchinari, attrezzi, arredamento e Valori anche se si trovano temporaneamente presso **fiere e mostre** a cui l'Assicurato partecipa come espositore.

 Nei tre casi che precedono, il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata per il Contenuto.

Sono sempre **esclusi** i danni:

⊗ da Furto con destrezza all'interno del Locale, durante le ore di apertura dello stesso

Si parla di Furto con destrezza quando il Furto si verifica grazie ad una condotta caratterizzata da una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa

⊗ a Valori riposti in mezzi di custodia non chiusi a chiave.

62/127

B. Sostituzione delle serrature per perdita o furto delle chiavi

Se le chiavi del Locale si perdono o vengono rubate, Poste Assicura paga:

- le spese per sostituire le serrature con altre uguali o equivalenti per qualità
- l'intervento d'emergenza per entrare nel Locale.

 Il Limite di indennizzo è il 5% della Somma Assicurata per sinistro e per Anno Assicurativo.

 Smarrimento e Furto delle chiavi devono essere stati denunciati alle autorità.

C. Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, Poste Assicura rimborsa all'assicurato entro 45 giorni dalla data del sinistro le spese documentate sostenute a seguito del Furto per:

- **installare o potenziare** almeno uno dei mezzi di protezione del Locale tra blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme per migliorarne l'efficacia protettiva, con il Limite di indennizzo di 1.000 euro per sinistro. Sono **esclusi** i danni preesistenti.

- **rifare i documenti** (ad esempio: carta di identità, patente, registri, archivi ecc.) rubati all'interno del Locale entro il Limite di indennizzo di 2.500 euro per sinistro, con il massimo di 5.000 euro per Anno Assicurativo
 - **danneggiamenti al Contenuto** in occasione di Furto e Rapina, anche solo tentati, entro il Limite di indennizzo di 1.000 euro per sinistro
 - **i guasti provocati dai ladri** alle parti di Locale e in particolare a **Fissi e infissi** entro il Limite di indennizzo di 2.500 euro per sinistro, con il massimo di 5.000 euro per Anno Assicurativo
 - **spese sanitarie documentate a seguito di Infortunio dovuto a Scippo o Rapina** (consumati o tentati) comprese quelle psicoterapeutiche, allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici. La garanzia opera sia per gli infortuni subiti dall'assicurato che per gli infortuni subiti dai dipendenti. Il Limite di indennizzo è di 2.000 euro per Anno Assicurativo.
- Sono **esclusi** i medicinali
- **spese fisse e insopprimibili a carico dell'assicurato**: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione, tasse e imposte su proprietà reale, premi di assicurazione e spese fisse bancarie sostenute durante il periodo di forzata inattività causata da un sinistro indennizzabile entro il Limite di indennizzo del 10% della Somma Assicurata.

 Le spese devono essere documentate

D. Trasporto Valori

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti in conseguenza di Rapina o Scippo dei Valori **avvenuti all'esterno del Locale** nei confronti dell'assicurato o dei suoi dipendenti incaricati del loro trasporto verso banche, clienti o fornitori **tra le ore 06 e le ore 23**. Non sono pagati i danni materiali e diretti in conseguenza di Rapina o Scippo dei Valori, alle condizioni sopra riportate, che si sono verificati in orari diversi.

Sono inclusi:

- il Furto a seguito di Infortunio o improvviso malore dei dipendenti addetti al trasporto dei Valori
- il Furto effettuato con destrezza nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori
- l'Estorsione

 Il Limite di indennizzo è di 3.000 euro per sinistro e 6.000 euro per Anno Assicurativo, con uno Scoperto del 20%, ridotto al 10% in caso di Rapina.

E. Trasporto Merci

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti che derivano da Furto, Rapina o Estorsione di Merci **durante il trasporto all'esterno su veicoli** guidati dall'assicurato o dai suoi dipendenti.

 Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Il Limite di indennizzo è il 20% della Somma Assicurata, con uno Scoperto del 20%.

F. Furto dei Pannelli solari

Poste Assicura paga i danni materiali e diretti che derivano da Furto dei Pannelli solari regolarmente installati (cioè fissati agli appositi sostegni e collaudati) sul tetto del Locale e/o a un'altezza superiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili abitualmente dall'esterno

I danni sono coperti solo se:

- il Furto è avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto fotovoltaico/solare termico è fissato
- tutti i bulloni per l'ancoraggio dei Pannelli solari ai sostegni sono saldati o a testa spaccata
- tutti i Pannelli solari sono vincolati ai supporti mediante incollaggio.

Non rispettare anche una sola di queste condizioni comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

 Il Limite di indennizzo è di 7.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo, con uno Scoperto del 10% e il minimo di 500 euro.

G. Furto degli effetti personali dei fornitori e dei clienti

Poste Assicura rimborsa il Furto a danno dei fornitori e/o dei clienti presenti all'interno del Locale inclusi Valori e Preziosi.

 Il Limite di indennizzo è di 1.500 euro per sinistro.

H. Furto delle Merci al prezzo di vendita (selling price)

Poste Assicura paga il Furto delle Merci vendute o commissionate, presenti nel Locale in attesa della loro consegna, in base al prezzo di vendita concordato con il cliente. Sono dedotti i costi, le commissioni o spese per la mancata consegna.

Quando il prezzo di vendita è superiore al corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

 La garanzia opera solo se:

- la commessa o l'avvenuta vendita sono comprovate con atti o documenti di data certa
- le eventuali Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti merci illese.

64/127

I. Furto di merci di categoria diversa

Poste Assicura paga anche le merci che non fanno parte dell'attività oggetto di copertura entro il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata.

- Sono **esclusi** i Preziosi.

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre ai casi indicati nelle singole coperture, sono sempre **esclusi** i danni:

- ⊗ commessi o agevolati con **dolo o colpa grave** dall'assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- ⊗ commessi o agevolati con **dolo** delle persone:
 - incaricate della sorveglianza dei beni o del Locale che li contengono, salvo che l'incarico sia affidato a Istituti di vigilanza autorizzati dalle autorità competenti ed iscritti alla Camera di Commercio
 - legate all'assicurato da vincoli di parentela, anche se non conviventi.
- ⊗ avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno consecutivo di mancata custodia del locale dove sono presenti i beni assicurati. Per i Valori la copertura è sospesa dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia

- ⊗ avvenuti in occasione di **atti di guerra**, terrorismo, insurrezione, occupazione militare e invasione, guerra civile, ribellione, rivoluzione, requisizione, confisca e sequestro
- ⊗ avvenuti in occasione di valanghe, slavine, eruzione vulcanica, **terremoti**, bradisismi, maremoti, mareggiate, inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti, penetrazioni di acqua marina
- ⊗ cedimento, smottamento del terreno o frane
- ⊗ avvenuti durante **perquisizione**, confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ causati al Locale e al Contenuto da Incendio, Esplosione o Scoppio **provocati dall'autore del sinistro**
- ⊗ causati da **atti vandalici**
- ⊗ **indiretti**, come profitti sperati, ad eccezione delle spese fisse e insopprimibili (► *Spese fisse a carico dell'assicurato*), mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati
- ⊗ a Merci e Valori contenuti nei **distributori automatici** esterni e i danni subiti dai distributori automatici stessi, salvo quanto previsto dalla copertura opzionale *Distributori automatici*
- ⊗ al **Contenuto** che si trova **all'aperto**.

Come devono essere i mezzi di chiusura del Locale perché non sia applicato lo Scoperto?

In caso di sinistro, **non c'è Scoperto** se:

- ogni apertura del Locale verso l'esterno è difesa per tutta la sua estensione da:
 - almeno uno di questi mezzi di chiusura o di protezione:
 - § robusti serramenti di legno o persiane
 - § materia plastica rigida
 - § vetro antisfondamento
 - § metallo o lega metallica
 - mezzi di chiusura diversi purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva
- i mezzi di chiusura non sono equivalenti a quelli indicati per robustezza ed efficacia protettiva, ma il ladro si è introdotto attraverso mezzi diversi.

 **I mezzi di protezione** devono risultare chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse aperture che non consentono il passaggio di una persona.

 **Lo Scoperto è del 20%** quando i mezzi di protezione e chiusura oggetto di rottura o Scasso non sono conformi alle indicazioni di questo contratto.

Se lo Scoperto del 20% si aggiunge ad altri scoperti previsti in polizza, sale al 30% e assorbe gli altri.

Sono sempre **esclusi** i danni che derivano da furti che sono possibili per la mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate, senza manomissione o effrazione delle strutture o dei congegni di chiusura.

Quali Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

COPERTURA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Mezzi di chiusura difformi in caso di rottura o Scasso	20%	Somma Assicurata
Furto commesso senza introduzione nel Locale	20%	Somma Assicurata
Furto, Rapina/Estorsione • di Valori, • di Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi, • di Merci, Macchinari, attrezzature arredamento e Valori presso fiere e mostre	--	10% della Somma Assicurata
Spese per sostituzione serratura per perdita o furto delle chiavi		5% della Somma Assicurata per sinistro e Anno Assicurativo
Spese per installare o potenziare i mezzi di protezione		1.000 euro per sinistro
Spese per rifare i documenti		2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per Anno Assicurativo
Spese per danneggiamenti al Contenuto		1.000 euro per sinistro
Spese per guasti provocati dai ladri alle parti di Locale (Fissi e infissi)		2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per Anno Assicurativo
Spese sanitarie documentate a seguito di Infortunio, Scippo o Rapina		2.000 euro per Anno Assicurativo
Spese fisse e insopprimibili a carico dell'assicurato	--	10% della Somma Assicurata
Trasporto Valori	20% (10% per Rapina)	3.000 euro per sinistro e 6.000 euro per Anno Assicurativo
Trasporto Merci	20%	20% della Somma Assicurata
Furto dei Pannelli solari	10% (minimo 500 euro)	7.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo
Furto degli effetti personali dei fornitori e dei clienti	--	1.500 euro per sinistro
Furto di merci di categoria diversa	--	10% della Somma Assicurata

Quali locali si possono assicurare?

Si possono assicurare i locali che:

- sono stati completati secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente
- non sono considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia
- sono in buone condizioni di statica e manutenzione
- sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Sono ammesse pareti costruite da robuste strutture in metallo o lega metallica che devono essere fisse e saldamente ancorate al terreno
- sono adibiti allo svolgimento dell'Attività esercitata.

Qual è la forma dell'assicurazione?

È il primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

 accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro

 chiamando il numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro".

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo del sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro interamente compilato presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Documentazione da allegare

- Visura camerale aggiornata
- Descrizione dettagliata dell'evento
- Verbale di denuncia all'autorità
- Eventuali preventivi, fatture e foto (massimo 2) relative all'evento denunciato

L'assicurato deve inoltre:

- denunciare il Furto o la distruzione **di titoli di credito anche al debitore**, e svolgere la procedura di ammortamento, se la legge lo consente e tranne i casi in cui le spese vengono rimborsate
- fotografare e conservare il Contenuto non rubato o salvato, le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia, **senza avere, per tale attività, diritto a qualsiasi indennizzo particolare**
- dimostrare a Poste Assicura e ai periti qualità, quantità e valore dei beni rubati, distrutti o danneggiati; provare i danni e le perdite causati dal Furto mettendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento utile a giustificare la sua richiesta di indennizzo.

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriore documentazione che dimostri come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

L'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

Il contraente o l'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- dichiara rubato o distrutto Contenuto che non esisteva al momento del sinistro
- nasconde, sottrae o manomette Contenuto non rubato
- giustifica il sinistro con mezzi o documenti che affermano il falso
- altera in modo doloso le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro.

Chi valuta il danno?

Poste Assicura valuta il danno e può decidere di affidare la valutazione a un tecnico fiduciario da essa nominato; in alternativa, la valutazione del danno può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata).

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

Per il **Contenuto** l'ammontare del danno è pari:

- al costo per sostituire il Contenuto con altri beni nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità; da questo importo si sottrae il valore del Contenuto illeso e del Contenuto danneggiato
- al costo di riparazione del Contenuto danneggiato entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Merci danneggiate e già vendute o commissionate**:

Poste Assicura le paga in base al prezzo di vendita concordato con il cliente (*selling price*), in attesa della loro consegna, quando ancora presenti nel Locale. Sono dedotti i costi, le commissioni o spese per la mancata consegna. Quando il prezzo di vendita risulta superiore al corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

Il *selling price* (ovvero prezzo di vendita) opera solo se:

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illesse
- la commessa o l'avvenuta vendita sono comprovate per iscritto con atti o documenti di data certa.

 Dall'indennizzo sono dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna

Per i **Valori**:

- Poste Assicura li paga al valore nominale considerando eventuali tassi di cambio se in valuta estera. L'assicurato deve provare l'effettivo ammontare del denaro.

 Per i titoli di credito, Poste Assicura rimborsa l'importo del valore nominale, purché l'assicurato dimostri che sono stati incassati in frode. Se invece è stata avviata la procedura di ammortamento o richiesto il duplicato dei titoli Poste Assicura non li rimborsa.

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo è pagato solo se non risulta che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei conviventi per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura viene a conoscenza di fatti penalmente rilevanti segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere qualsiasi pagamento in favore dell'assicurato e/o aventi causa.

Dopo un sinistro la Somma Assicurata si riduce?

In caso di sinistro, la Somma Assicurata e i limiti d'indennizzo sono ridotti – con effetto immediato e fino a scadenza – di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di franchigie o scoperti. Il premio non viene restituito.

Cosa succede se i beni rubati vengono recuperati?

Se i beni rubati vengono recuperati, in tutto o in parte, il contraente o l'assicurato deve comunicarlo immediatamente a Poste Assicura.

Se Poste Assicura ha indennizzato integralmente il danno, i beni recuperati diventano di sua proprietà, a meno che l'assicurato le restituisca l'intero importo dell'indennizzo.

Se Poste Assicura ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati ma deve prima restituire l'importo dell'indennizzo. Se invece decide di far vendere i beni, si deve valutare di nuovo il danno, sottraendo dalla prima valutazione il valore dei beni recuperati; sull'importo ottenuto si ricalcolano l'indennizzo e i conguagli.

 Se i beni sono recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del sinistro, Poste Assicura indennizza soltanto i danni subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?

L'assicurato deve sempre:

- comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile)
- richiedere a ogni compagnia l'indennizzo dovuto secondo il relativo contratto.

Se la somma degli indennizzi (escluso l'indennizzo dovuto dalla compagnia eventualmente insolvente) supera l'ammontare del danno, Poste Assicura paga soltanto la sua quota proporzionale senza intervenire in nessun modo a pagare la quota delle altre compagnie.

Se le altre polizze hanno una franchigia superiore alla Somma assicurata di questa polizza, quest'ultima opera a **secondo rischio**. Vuol dire che Poste Assicura paga solo dopo che si sono esauriti il Massimale e i limiti di indennizzo delle altre polizze.

Facciamo un esempio:

Hai due polizze contro il furto:

- Polizza A (di un'altra compagnia) con 10.000 € di Somma assicurata e una Franchigia, in caso di Furto, di 5.000€
- Poste Vivere Protetti con Poste Assicura ipotizzando una Somma assicurata di 3.000 € e nessuna Franchigia in caso di Furto

Se subisci un **Furto di 6.500 €**:

- Polizza A: ha una franchigia di 5.000 € quindi rimborsa solo la parte eccedente $(6.500 \text{ €} - 5.000 \text{ €} = 1.500 \text{ €})$
- Poste Assicura, operando a secondo rischio, interviene solo dopo che la Polizza A ha esaurito i suoi limiti e solo fino alla Somma assicurata. Nel caso specifico, il danno residuo è $6.500 \text{ €} - 1.500 \text{ €} = 5.000 \text{ €}$ quindi Poste Assicura, che ha un massimale di 3.000 €, pagherà fino a 3.000 €.
- l'assicurato riceve 1.500 € dalla Polizza A, 3.000 € da Poste Assicura e rimane a suo carico un danno di 2.000 €.

Se, invece, subisci un **Furto di 4.000 €**:

- polizza A: ha una franchigia di 5.000 € quindi non paga nulla
- Poste Assicura, operando a secondo rischio, non paga perché la Polizza A non ha esaurito i limiti a sua disposizione
- l'assicurato non riceve alcun indennizzo.

70/127

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro e non si rivale solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Fanno eccezione due casi:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

? Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno.

Assistenza al Locale

Cosa è assicurato

Quali prestazioni di Assistenza sono previste?

La copertura a colpo d'occhio

<i>Ripristino del Locale con impresa di pulizie</i>
<i>Fabbro – Serrandista - Falegname – Vetraio</i>
<i>Guardia Giurata</i>

Poste Assicura offre Assistenza in situazioni di necessità che riguardano il Locale, attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza (d'ora in poi "Struttura Organizzativa") di **Poste Welfare Servizi**.

- La Struttura Organizzativa si contatta per telefono ed è attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
- I costi sono a carico di Poste Assicura.

Per lo stesso sinistro non c'è limite al numero di richieste **a condizione che non sia superato l'importo totale di 500 euro**.

 **Poiché sono indennizzabili al massimo 2 sinistri per Anno Assicurativo, il limite annuo è di 1.000 euro, se non è indicato diversamente nelle singole coperture.**

Ripristino del Locale con impresa di pulizie

Se a seguito di Furto o tentato Furto, il Locale ha bisogno di lavori di pulizia straordinaria per ripristinarne l'agibilità, la Struttura Organizzativa trova e invia un'impresa specializzata.

L'assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia alle autorità del posto.

71/127

Fabbro – Serrandista - Falegname - Vetraio

Se il Locale necessita di un fabbro, un serrandista, un falegname o un vetraio in caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi
- guasto o scasso della serratura del Locale o delle saracinesche che renda impossibile l'accesso al Locale
- Furto o tentato Furto che abbia compromesso la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche del Locale o di Fissi e infissi, in modo tale da non garantirne la sicurezza

La Struttura Organizzativa invia un artigiano e ne paga l'uscita e la manodopera.

 **I costi del materiale necessario per la riparazione sono sempre a carico dell'assicurato.**

Guardia Giurata

Se il Locale necessita di un servizio di sorveglianza a seguito di **effrazione o tentata effrazione** che ha compromesso il funzionamento dei mezzi di chiusura che ne garantiscono la sicurezza ed esista il **rischio oggettivo di Furto o atti vandalici**, la Struttura Organizzativa invia una guardia giurata.

L'assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia alle autorità del posto.

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre agli eventi accaduti al di fuori del periodo di copertura, non sono mai coperti gli eventi provocati o dipendenti da:

- atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione guerra civile, ribellione, rivoluzione, requisizione, confisca e sequestro
- valanghe, slavine, eruzione vulcanica, terremoti, bradisismi, maremoti, mareggiate, inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti, penetrazioni di acqua marina
- cedimento, smottamento del terreno o frane
- sviluppo di energia nucleare o radioattività, comunque insorto, controllato o meno
- dolo o colpa grave dell'assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

Non sono coperti gli eventi che avvengono in luoghi:

- dove c'è un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente
- raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciali.

 **Poste Assicura non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati prima dalla Struttura Organizzativa. Fanno eccezione solo i casi di forza maggiore, ritenuti tali a insindacabile giudizio di Poste Assicura.**

Poste Assicura non si assume alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, né per eventuali danni che questi hanno provocato.

Come si richiedono le prestazioni di Assistenza?

Per richiedere le prestazioni di Assistenza si deve contattare la Struttura Organizzativa al numero verde, raggiungibile anche da telefono mobile, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno:

800.55.40.84

dall'estero +39.011.74.17.180

La Struttura Organizzativa chiede all'assicurato di fornire:

- numero di polizza
- nome e cognome del contraente
- ragione sociale dell'attività
- tipo di assistenza richiesta
- numero di telefono
- copia della regolare denuncia alle autorità del posto (se necessaria).

 **Solo la Struttura Organizzativa può autorizzare e disporre gli interventi richiesti.**

Se Poste Assicura accerta che un intervento non era dovuto in base al contratto o alla legge, chiede all'assicurato di restituire le spese sostenute.

Se l'assicurato non si avvale di un intervento, o se ne avvale solo in parte, per sua scelta o negligenza, Poste Assicura non è tenuta a fornire alcun aiuto in alternativa o come compensazione di quello offerto.

Linea Protezione Imprese e Professionisti Modulo Furto e Rapina

(Mod. 204 Ed. settembre 2025)

Copertura Distributori automatici (opzionale)

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

Per questa copertura valgono gli stessi limiti previsti per la copertura "Furto dentro e fuori il Locale" e può essere acquistata solo da tabaccherie, farmacie e parafarmacie

Poste Assicura paga, nei limiti della Somma Assicurata indicata in polizza, i Danni materiali e diretti che derivano da Furto di Merci poste nei distributori automatici collocati:

- all'esterno dell'esercizio commerciale, ma entro un raggio di 20 metri dallo stesso, purché efficacemente ancorati al fabbricato di cui fa parte il Locale
- all'interno dell'esercizio commerciale ma con sezione erogatrice all'esterno dello stesso.

Sono compresi i guasti ai distributori automatici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo di Furto.

- Sono **esclusi** i distributori automatici senza addetti (cioè che non prevedono un esercizio commerciale in cui vendere le Merci nell'orario di apertura).

 Per le Merci all'interno dei distributori automatici il Limite di indennizzo è di 1.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo. Per i distributori automatici il Limite di indennizzo è di 3.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo.

All'importo del danno si applica uno Scoperto del 15%.

Copertura Guasti elettrici ed elettronici

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Guasti elettrici ed elettronici
B	Garanzie aggiuntive

A. Guasti elettrici ed elettronici

Poste Assicura paga, fino alla Somma Assicurata in polizza, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti presenti all'interno del Locale e funzionali all'Attività assicurata, anche se di proprietà di terzi, causati da Fenomeno elettrico e guasti elettronici.

Sono coperti i danni causati da:

- variazione di corrente
- scariche elettriche
- sovratensione
- corto circuito
- azione elettrica del fulmine
- altri fenomeni elettrici causati sia da origine esterna che dà origine interna

 All'importo del danno viene applicata una Franchigia di 500 euro per sinistro

Per i danni alle Apparecchiature fisse e per quelli agli Impianti si applica:

- uno Scoperto del 20% per sinistro con il minimo di 500 euro se i danni da Fenomeno elettrico e guasti elettronici sono di origine esterna
- uno Scoperto del 20% per sinistro con un minimo di 1.000 euro se i danni da Fenomeno elettrico e guasti elettronici sono di origine interna e **non è in vigore un Contratto di assistenza tecnica o non sono stati eseguiti periodici interventi di manutenzione** delle Apparecchiature e degli Impianti danneggiati.

Per le Apparecchiature in **leasing**, già coperte da altra assicurazione, questa copertura opera a **secondo rischio**. Vuol dire che Poste Assicura paga solo dopo che si sono esauriti i massimali e i limiti di indennizzo delle altre polizze.

 I danni alle Apparecchiature sono coperti solo se gli Impianti a cui sono collegate sono conformi alle norme di legge in materia.

B. Garanzie aggiuntive

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, Poste Assicura rimborsa all'assicurato le spese documentate da lui sostenute per:

demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro

 Il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata, con un massimo di 2.500 euro per sinistro e per Anno Assicurativo

il proseguimento dell'Attività assicurata, quando il sinistro provoca la sua interruzione totale o parziale a seguito del danneggiamento delle Apparecchiature e/o degli Impianti, relative a:

- sostituzione provvisoria, per il tempo necessario alla loro riparazione, con una apparecchiatura/ impianto sostitutivo
- ore di lavoro straordinario necessario alla riparazione o rimpiazzo
- trasporto a grande velocità (escluso il trasporto aereo) per la riparazione o il rimpiazzo.

 Il Limite di indennizzo è pari a 3.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo.

Sono **escluse** le spese dovute a:

- limitazioni dell'Attività assicurata, difficoltà nella prosecuzione e nella rimessa in funzionamento dovute a provvedimenti di governo o di altre autorità
- mancata disponibilità finanziaria dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo delle Apparecchiature e/o degli Impianti danneggiati
- modifiche e/o migliorie apportate in occasione della riparazione

il riacquisto, la ricostituzione o duplicazione di:

- Supporti dati distrutti o danneggiati
- Dati in essi contenuti

Sono **esclusi** i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista. Se la ricostituzione Dati non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro, vengono pagate solo le spese sostenute per il riacquisto dei Supporti Dati privi di informazioni

- Programmi in licenza d'uso distrutti o danneggiati. La duplicazione o il riacquisto dei Programmi in licenza d'uso devono avvenire entro un anno dal sinistro altrimenti l'assicurato perde il diritto all'indennizzo.

Il valore dei Programmi in licenza d'uso coincide con il loro costo di acquisto (prezzo di listino).

 All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con un minimo di 250 euro; il limite di indennizzo è di 3.000 euro per sinistro e Anno assicurativo.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Guasti elettrici ed elettronici	500 euro	-	100% della Somma Assicurata per sinistro
Fenomeno elettrico e guasti elettronici di origine esterna ad Apparecchiature fisse e Impianti non dotate di sistemi di protezione interna	-	20% minimo 500 euro	100% della Somma Assicurata per sinistro
Fenomeno elettrico e guasti elettronici di origine interna ad Apparecchiature fisse e Impianti in caso di assenza di contratto di assistenza tecnica o manutenzione	-	20% minimo 1.000 euro	100% della Somma Assicurata per sinistro
Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento	-	-	10% della Somma Assicurata con il massimo di 2.500 euro per sinistro e Anno Assicurativo
Spese per il proseguimento dell'Attività assicurata	-	-	3.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo
Spese per riacquisto, ricostituzione o duplicazione Dati e relativi Supporti e Programmi in licenza d'uso	-	10% (minimo 250 euro)	3.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre ai casi indicati nelle singole garanzie, sono **esclusi** i danni:

- ⊗ attribuibili a difetti noti all'assicurato all'atto della firma del contratto
- ⊗ dovuti a deperimento, usura, corrosione, ossidazione conseguenti al naturale funzionamento o riconducibili a carenza di manutenzione
- ⊗ di natura estetica non connessi a danni indennizzabili
- ⊗ ad Apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento
- ⊗ per smarimenti o ammarchi verificati durante l'inventario
- ⊗ a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, a resistenze scoperte e fusibili, batterie ed accumulatori, tranne quando danneggiate da sinistro che ha colpito altre parti delle Apparecchiature
- ⊗ in conseguenza a montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione
- ⊗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il fornitore
- ⊗ dovuti a guasti, vizi, difetti o disturbi avvenuti durante il periodo di garanzia legale e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nel Contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice (controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, usura, parti di ricambio e manodopera)

- ⊗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico
- ⊗ alle Apparecchiature che si trovano all'aperto e/o all'esterno del Locale
- ⊗ accaduti durante le operazioni di prova e collaudo.

Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?

Poste Assicura paga anche i danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato e delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

 **Cosa vuol dire agire con "colpa grave"?**

Agire in modo molto trascurato e negligente.

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il primo rischio assoluto. Vuol dire che Poste Assicura paga l'indennizzo entro la Somma Assicurata indicata in polizza.

In caso di sinistro

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

 accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it, e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro

 chiamando il numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro".

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro compilato, in tutte le sue parti, presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per l'invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Documentazione da allegare

- Visura camerale aggiornata
- Descrizione dettagliata dell'evento
- Eventuali preventivi, fatture e foto (massimo 2) relative all'evento denunciato

L'assicurato deve inoltre:

- in caso di sinistro che si presume doloso e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una **dichiarazione scritta** che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne subito copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia, senza avere, per tale attività, diritto a qualsiasi indennizzo particolare.

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriore documentazione che dimostri come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

78/127

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

Il contraente o l'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera con dolo l'ammontare del danno
- dichiara distrutte Apparecchiature che non esistevano al momento del sinistro
- nasconde, sottrae o manomette Apparecchiature salvate
- giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- altera con dolo le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

Poste Assicura valuta il danno e può decidere di affidarla a un tecnico fiduciario da essa nominato; in alternativa, la valutazione del danno può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata).

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

Il valore delle Apparecchiature e degli Impianti si calcola stimando il costo del loro rimpiazzo con altre nuove o, se non sono più disponibili, con Apparecchiature e Impianti equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

L'ammontare del danno è pari:

- al costo di riparazione qualora sia possibile,
oppure
- quando la riparazione non è possibile o non è economicamente vantaggiosa, al costo di rimpiazzo relativo a nuove Apparecchiature o Impianti uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese di trasporto, di dogana, di montaggio e collaudo, e delle imposte se l'assicurato non le può recuperare. Da questo importo si sottrae il valore delle parti residue e degli oneri fiscali non dovuti all'erario.

L'indennizzo si ottiene detraendo dall'importo del danno così determinato, le franchigie e/o gli scoperti previsti.

 Poste Assicura non paga una somma superiore al doppio del valore allo stato d'uso delle Apparecchiature distrutte o danneggiate. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

In nessun caso e per nessun motivo Poste Assicura è tenuta a pagare, per i danni materiali e diretti, un importo superiore alla Somma assicurata o ai limiti di indennizzo previsti.

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo è pagato solo se non risulta che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei conviventi per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura scopre fatti, rilevanti sotto il profilo penale, segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere qualsiasi pagamento in favore dell'assicurato e/o aventi causa.

Cosa succede se gli stessi beni e lo stesso rischio sono coperti da più assicurazioni, anche con Poste Assicura?

L'assicurato deve sempre:

- comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile)
- richiedere a ogni compagnia l'indennizzo dovuto secondo il relativo contratto.

Se la somma degli indennizzi (escluso l'indennizzo dovuto dalla compagnia eventualmente insolvente) supera l'ammontare del danno, Poste Assicura paga soltanto la sua quota proporzionale senza intervenire in nessun modo a pagare la quota delle altre compagnie.

Se le altre polizze hanno una franchigia superiore alla Somma assicurata di questa polizza, quest'ultima opera a **secondo rischio**. Vuol dire che Poste Assicura paga solo dopo che si sono esauriti il Massimale e i limiti di indennizzo delle altre polizze.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro e non si rivale solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Fanno eccezione due casi:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.



Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno

Copertura Guasti meccanici (opzionale)

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

Estensione della copertura “Guasti elettrici ed elettronici”

Poste Assicura paga, fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature causati da Guasti meccanici.

Sono coperti i danni dovuti a:

- errata manipolazione o manovra, negligenza, imperizia, imprudenza
- urto o caduta accidentale
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento dell'aria, automatismi di regolazione e di segnalazione
- rovina di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei loro congegni.
Sono inclusi i danni ai relativi Impianti.

 Dall'indennizzo viene detratta una Franchigia di 500 euro.

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre a quanto già previsto nella copertura *Guasti elettrici ed elettronici* (► *Ci sono casi in cui i danni non sono coperti?*), **sono esclusi** i danni relativi a:

- errori di progettazione e di costruzione
- vizio di materiale o difetto di fusione
- difetti di cui il contraente o l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della polizza
- inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione
- utilizzo improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere
- Furto o tentativo di furto
- Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili o parti di essi, eventi atmosferici, atti dolosi di terzi, crollo, cedimento e franamento del terreno
- maremoti ed eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvione, tromba d'aria, tromba marina, mareggiata, valanga, slavina, inondazione e allagamento
- Fenomeno elettrico e guasti elettronici, indennizzabili nella Copertura Guasti elettrici ed elettronici
- trasporto e trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del Locale

- ⊗ utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampe, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici
- ⊗ catalizzatori, filtri, fluidi in genere (eccetto l'olio nei trasformatori ed interruttori)
- ⊗ mazza battente e chabotte (blocco incudine), magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, teli e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone
- ⊗ fuoriuscita di masse in fusione dai forni.

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Responsabilità civile e Tutela legale (Mod. 206 Ed. settembre 2025)

Copertura Responsabilità civile Terzi, Responsabilità civile Addetti e Tutela legale

Cosa prevede la copertura?

Poste Assicura tutela l'assicurato dai risarcimenti da pagare a terzi (capitale, interessi e spese), quando civilmente responsabile, in conseguenza di un fatto connesso all'esercizio dell'Attività assicurata.

I danni a terzi di cui l'assicurato risponde sono per:

- morte e/o lesioni personali
- danneggiamenti a cose.

Per la legge italiana, infatti, l'assicurato ne è responsabile civilmente.

Inoltre, Poste Assicura paga gli oneri per la Tutela legale dell'assicurato per la difesa dei propri interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, compresi quelli non ripetibili dalla controparte.

La copertura a colpo d'occhio

COPERTURE	MASSIMALI
<ul style="list-style-type: none">• Responsabilità civile Terzi (R.C.T.)<ul style="list-style-type: none">– Lavori presso terzi (opzionale)– Cessione lavori in subappalto (opzionale)• Responsabilità Civile Addetti (R.C.O.) (operante se l'assicurato ha almeno 1 prestatore di lavoro)	Massimale annuo per copertura a scelta 350.000 euro, 500.000 euro, 1.000.000 euro, 1.500.000 euro, 2.000.000 euro
Tutela legale	Massimale per sinistro a scelta 10.000 euro, 20.000 euro

83/127

Chi non è considerato terzo?

- ⊗ chi è coperto da questa assicurazione
- ⊗ qualsiasi parente o affine, che convive con l'assicurato in modo stabile
- ⊗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone, parenti o affini, che convivono stabilmente con loro
- ⊗ le società controllanti, controllate o collegate, nonché i loro amministratori, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile
- ⊗ gli Addetti dell'assicurato che subiscono danni durante l'attività esercitata per suo conto, tranne quanto previsto in polizza (► *Danni a veicoli di terzi*, ► *Responsabilità in materia di protezione dei dati personali*, ► *Responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro*)

Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)

Poste Assicura paga i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti dall'assicurato per i danni provocati involontariamente a terzi nell'esercizio dell'Attività assicurata.

Poste Assicura paga entro il Massimale indicato in polizza con applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e/o scoperti se previsti. La copertura vale anche per danni commessi con dolo delle persone delle quali l'assicurato, in qualità di padrone o committente, deve rispondere per legge a meno che siano stati provocati con la complicità dell'assicurato.

La copertura R.C.T vale anche nei seguenti casi:

- **Responsabilità Civile attività complementari**

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni a terzi che derivano dallo svolgimento di attività complementari all'Attività assicurata. Nel caso di affidamento di tali attività a terzi, le coperture valgono per la responsabilità civile dell'assicurato in qualità di Committente.

Sono comprese le attività complementari relative a:

- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande nel Locale
- servizio di sorveglianza anche con guardie armate e/o con cani
- partecipazione a mercati, mostre, fiere ed esposizioni collettive, incluso allestimento e smontaggio dei propri stand
- servizio di pulizia del Locale
- proprietà e conduzione di ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano nell'area di pertinenza del Locale
- proprietà e conduzione di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste all'esterno dei locali dall'azienda ma di sua pertinenza
- l'organizzazione di visite guidate nel Locale assicurato, convegni, congressi, corsi professionali e seminari.

 Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una Franchigia di 500 euro.

- **Committenza auto e altri veicoli**

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di Committente per danni causati a terzi dai suoi Addetti alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e autocarri fino a 35 q.li, utilizzati nell'ambito dell'Attività assicurata, che non sono di proprietà o in uso all'assicurato o a lui intestati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La copertura vale inoltre per i danni fisici alle persone trasportate, purché su veicoli abilitati per legge al trasporto.

 Questa copertura, opera a **secondo rischio**. Vuol dire che opera solo quando è stata esaurita ogni altra copertura già posseduta dal proprietario e/o dal conducente del veicolo che ha provocato il danno ed è valida solo se, al momento del sinistro, il conducente sia abilitato alla guida ai sensi di Legge. Nei casi di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale della copertura a primo rischio i massimali da questa previsti rimangono a totale carico dell'assicurato.

Poste Assicura rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Addetti.

 Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una Franchigia di 500 euro.

- **Proprietà del Locale**

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi derivanti dalla proprietà del Locale, sue dipendenze e pertinenze, in cui è svolta l'Attività assicurata.

Sono inclusi impianti, strade e viali privati, cortili, terreni anche tenuti a giardino (esclusi i parchi), e strutture fisse (ad esempio edicole e chioschi). Se il Locale si trova in un condominio, il contratto vale anche per la responsabilità delle parti comuni di competenza dell'assicurato.

Sono compresi i danni che derivano da:

- **manutenzione ordinaria e straordinaria**, a condizione che sia eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche). Se l'esecuzione dei lavori è affidata a terzi, la copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di Committente, a condizione che:
 - § le ditte che eseguono i lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori
 - § solo per la manutenzione straordinaria, sia stata effettuata la designazione del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori scelti tra lavoratori autonomi o liberi professionisti.
- **spargimento d'acqua**, solo se conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento del Locale.

 Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una Franchigia di 250 euro.

Sono **esclusi** i danni che derivano da:

- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali
- rigurgito di fogna
- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni che comportino la sospensione dell'attività
- usura degli impianti idrici e tecnici al servizio del Locale, non collocati nei muri o nei pavimenti del Locale
- anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Locale
- detenzione o impiego di esplosivi

• **Conduzione del Locale**

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi derivanti dalla conduzione del Locale, sue dipendenze e pertinenze, in cui svolge l'Attività assicurata. Sono inclusi impianti, strade e viali privati, cortili, terreni anche tenuti a giardino (esclusi i parchi), e strutture fisse (ad esempio edicole e chioschi).

Sono compresi i danni che derivano da:

- **manutenzione ordinaria** del Locale a condizione che sia eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Se l'esecuzione dei lavori è affidata a terzi, la copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di Committente.
- **mancata rimozione di neve e ghiaccio** da marciapiedi, tetti, cortili, ecc.
- **spargimento d'acqua**, solo se conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento del Locale.

 Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una Franchigia di 250 euro.

Sono **esclusi** i danni che derivano da:

- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali
- rigurgito di fogna.
- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni che comportino la sospensione dell'attività
- usura degli impianti idrici e tecnici al servizio del Locale, non collocati nei muri o nei pavimenti del Locale

⊗ anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Locale

⊗ detenzione o impiego di esplosivi

- **Antenne, targhe e insegne**

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato derivante da:

• caduta di antenne, parabole telericevente, anche se non centralizzate

• proprietà, installazione, uso e manutenzione di targhe, insegne (anche luminose), cartelli pubblicitari, striscioni ed altri analoghi apparati, anche meccanici, elettrici o elettronici, ad uso pubblicitario dell'Attività dichiarata o ad uso segnaletico, vetrinette espositive fisse.

Se la manutenzione o installazione è affidata a terzi, la copertura vale per l'assicurato nella sua qualità di Committente.

 Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una Franchigia di 250 euro.

⊗ Sono **esclusi** i danni al tetto su cui sono eventualmente installati.

- **Responsabilità personale degli Addetti**

La copertura vale per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

Sono comprese le mansioni previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni come responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione, medico competente nominato dal datore di lavoro, rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori, anche per persone non considerate Addetti.

Gli Addetti sono considerati terzi tra loro solo per i danni da loro subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime.

 Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una Franchigia di 250 euro.

Sono **esclusi** i danni:

⊗ subiti dal titolare dell'Attività assicurata

⊗ provocati da lavoratori occasionali o professionisti che partecipano in via occasionale all'Attività assicurata.

- **Danni ai veicoli di terzi**

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni ai veicoli di terzi, compresi quelli degli Addetti, quando sono in sosta nelle aree adibite a parcheggio del Locale assicurato.

 Per ogni veicolo danneggiato resta a carico dell'assicurato una Franchigia di 250 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

⊗ che derivano dalla circolazione di altri veicoli

⊗ da Furto

⊗ conseguenti a mancato uso

⊗ alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli

⊗ da atti dolosi.

- **Responsabilità in materia di protezione dei dati personali**

La copertura vale per le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti dell'assicurato, in conseguenza di una violazione non intenzionale degli obblighi di legge che riguardano il trattamento dei dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) prevista dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) e successive modifiche e integrazioni.

Il trattamento dei dati personali deve essere strettamente connesso all'Attività assicurata dichiarata in polizza.

La copertura opera:

- per le funzioni svolte in qualità di titolare del trattamento dati
- per l'attività del responsabile del trattamento dei dati, nominato dall'assicurato e operante per suo conto
- per l'eventuale attività svolta dal responsabile della protezione dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'assicurato e operante per suo conto.

 Il Limite di indennizzo è di 25.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo, all'importo del danno si detrae uno Scoperto del 10% e con il minimo di 1.000 euro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ derivanti da comportamenti illeciti continuativi
- ⊗ derivanti da attacchi informatici dolosi (*cyber risk*) al sistema informatico dell'assicurato.

- **Responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (L. 3 agosto 2007, n. 123 e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni), **quando i danni non sono la conseguenza della mancata osservanza, volontaria e intenzionale, delle disposizioni di legge** da parte dei rappresentanti legali, dell'assicurato o di coloro che svolgono le funzioni di datore di lavoro secondo la legge.

 Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una Franchigia di 250 euro.

- **Interruzione o sospensione attività di terzi**

La copertura vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato da interruzione, sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

 Il Limite di indennizzo per sinistro ed Anno Assicurativo è pari al 10% del Massimale indicato in polizza; dall'importo del danno si detrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro per sinistro.

- **Danni a terzi da Incendio**

La copertura vale per la responsabilità derivante all'assicurato per danni materiali e diretti cagionati a Cose di terzi da Incendio, esplosione o scoppio del Locale o del contenuto di sua proprietà o da lui detenuto nel Locale.

 Il Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo è il 50% del Massimale indicato in polizza. All'importo del danno si detrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

 La copertura opera a **secondo rischio**. Vuol dire che il Massimale per Danni a terzi da Incendio viene utilizzato per coprire la parte di danno non indennizzato da altre assicurazioni (incendio, responsabilità civile o altre) a copertura delle stesse responsabilità o degli stessi beni.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ alle Cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo, comprese quelle di terzi in consegna e custodia
- ⊗ derivanti da attività svolte presso terzi.

- **Inquinamento accidentale**

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi da inquinamento ambientale (aria, acqua, suolo e sottosuolo).

L'inquinamento deve essere avvenuto:

- in modo **involontario e improvviso**, a seguito di emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze
- per un **fatto accidentale** accaduto dove si svolge l'Attività assicurata e durante l'esercizio della stessa.

 Il Limite di indennizzo è di 100.000 euro per sinistro; dall'importo del danno si detrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge o dalla mancata prevenzione intenzionale del sinistro
- ⊗ da mancate riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento
- ⊗ da inquinamento dovuto a graduali emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze di qualsiasi natura, qualunque ne sia la causa
- ⊗ per merci e prodotti in disuso destinati all'eliminazione (ad esempio i residui industriali) e per depositi di rifiuti e scorie, tranne i depositi temporanei come definiti dalla legge, in attesa dello stoccaggio definitivo presso terzi, al di fuori del luogo dove si svolge l'Attività assicurata dichiarata in polizza
- ⊗ da alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale dell'ambiente (cosiddetti danni ambientali), obbligando l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato nonché tutti i danni di natura sanzionatoria.

 La copertura vale anche per le azioni di rivalsa da parte dell'INPS o enti simili (art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222).

- **Danni da movimentazione beni** (dedicata a chi effettua lavori in consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di merci e materiali)

La copertura vale per la responsabilità per danni materiali cagionati a terzi durante le operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di merci e materiali, inclusi i danni avvenuti durante operazioni di carico e scarico.

Sono compresi i danni:

- § ai mezzi di trasporto di terzi anche in sosta durante tali operazioni
- § a veicoli di terzi che si trovano nell'ambito delle operazioni di carico e scarico
- § da Incendio avvenuti durante le operazioni di movimentazione beni.

 Il Limite di indennizzo è pari alla metà del Massimale R.C.T. per sinistro e per Anno Assicurativo; per i danni a Cose il Limite di indennizzo è di 50.000 euro. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ a Cose sui mezzi di trasporto non oggetto di operazioni di carico e scarico
- ⊗ a Cose sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico
- ⊗ conseguenti a mancato uso dei mezzi danneggiati
- ⊗ a beni di terzi in consegna o custodia all'assicurato durante le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi
- ⊗ a Cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate
- ⊗ a veicoli prelevati, consegnati o movimentati per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili
- ⊗ da incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici.

- **Danni da circolazione mezzi** (dedicata a coloro che svolgono l'attività impiegando macchinari nelle aree recintate di pertinenza del Locale)

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato (capitale, interessi e spese) per i danni causati a terzi derivanti dall'impiego di macchinari e impianti, compresi carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi e altri veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA (D.lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni), impiegati nell'esercizio dell'Attività assicurata, che si verificano durante la circolazione nelle aree recintate di pertinenza del Locale.

La copertura opera se la persona che conduce il veicolo è **regolarmente abilitato** all'uso e guida dello stesso.

 Il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale R.C.T. per sinistro e per Anno Assicurativo. Per i danni a Cose, è prevista una Franchigia di 500 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ subiti dalle Cose presenti sui mezzi impiegati
- ⊗ subiti da persone terze trasportate
- ⊗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

- **Danni a capi di abbigliamento indossati dai clienti** (dedicata a bar, pasticcerie, gelaterie, birrerie, pub, fast food, pizzerie, trattorie, ristoranti, parrucchieri e barbiere)

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati ai capi di abbigliamento indossati dai clienti durante la loro permanenza nell'Attività assicurata.

Per **parrucchieri** e **barbieri** sono coperti solo i danni conseguenti all'applicazione di tinture, decoloranti o prodotti per permanenti.

 Il Limite di indennizzo per danni a capi di abbigliamento indossati dai clienti è *di 500 euro per sinistro con il massimo di 1.500 euro per Anno Assicurativo; per ciascun capo danneggiato viene detratta una Franchigia di 150 euro.*

- **Danni a capi di abbigliamento trattati** (dedicata a tintorie, lavanderie e lavanderie a gettoni, sartorie e riparazioni sartoriali)

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato nel caso in cui i capi d'abbigliamento consegnati e custoditi subiscono danni durante la loro lavorazione.

 Il Limite di indennizzo è di 750 euro per sinistro e di 5.000 euro per Anno Assicurativo; per ciascun capo danneggiato viene detratta una Franchigia di 150 euro.

Poste Assicura si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato di prendere visione del capo danneggiato.

⊗ Sono **esclusi** i danni indiretti cioè quelli conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate all'assicurato.

- **Danni ai veicoli sottoposti a rifornimento di carburante** (dedicata alle stazioni di rifornimento carburante)

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato nel caso in cui i veicoli di terzi sottoposti al rifornimento di carburante, subiscono danni connessi al rifornimento, entro le 24 ore successive.

 Il Limite di indennizzo è di 6.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo, con un sottolimite di 1.500 euro e una Franchigia di 150 euro per singolo veicolo.

Restano **esclusi** i danni:

- ⊗ da rifornimento "self service" effettuato dall'assicurato
- ⊗ da spostamento del veicolo
- ⊗ da Furto, anche se conseguente a mancato o insufficiente funzionamento dell'impianto antifurto
- ⊗ derivanti da vizio originario dei prodotti, da chiunque fabbricati
- ⊗ ai veicoli sottoposti a lavori di installazione, manutenzione, riparazione o cambio olio
- ⊗ ai veicoli sottoposti ad attività di autolavaggio.

- **Servizi di estetica e/o bellezza** (dedicata a centri di estetica e bellezza, barbieri, parrucchieri)

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato nel caso in cui applicando prodotti cosmetici o durante la pratica di trattamenti estetici (che non richiedono preventivo controllo medico) viene cagionato involontariamente un danno fisico a terzi.

I danni causati dall'applicazione del cosmetico o il trattamento estetico devono manifestarsi entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e la polizza non deve essere scaduta.

Per i trattamenti estetici la copertura è operante solo se le persone che li effettuano sono in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio di tali attività.

 Il Limite di indennizzo è di 25.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo, con uno Scoperto del 10% e il minimo di 250 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ estetici e di disagio nella vita di relazione derivanti da errori nell'esecuzione di tagli di capelli o colorazioni
- ⊗ da proprietà o conduzione di piscine, saune, bagni turchi, vasche idromassaggio
- ⊗ derivanti dall'applicazione di piercing e tatuaggi.

- **Servizi di toelettatura per animali** (dedicata a coloro che svolgono attività di toelettatura di animali)

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato nel caso in cui, durante il trattamento di toelettatura, causa un danno all'animale che ha in consegna e custodia.

 Il Limite di indennizzo è di 1.500 euro per singolo animale e di 5.000 euro per Anno Assicurativo; per ciascun animale danneggiato viene detratta una Franchigia di 250 euro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ di carattere estetico a causa di errori nell'esecuzione della toelettatura
- ⊗ da Furto e smarrimento
- ⊗ da errori nella consegna dell'animale all'effettivo proprietario
- ⊗ di natura non patrimoniale.

- **Danni ai veicoli in consegna, custodia o riparazione** (dedicata a coloro che svolgono attività che effettuano riparazione di veicoli o offrono servizi di custodia di veicoli)

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato nel caso in cui i veicoli che l'assicurato ha in riparazione, in consegna o in custodia, subiscono dei danni.

Sono compresi i danni:

- § dovuti alla caduta dei veicoli per guasto o rottura accidentale del mezzo impiegato per il sollevamento
- § alle centraline elettroniche dovuti ad errori commessi nel settaggio dei parametri del software della centralina eseguiti dall'assicurato, nel Limite di indennizzo di 1.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo.

Se un veicolo danneggiato è già assicurato con altra polizza stipulata dal proprietario (o da altri nel suo interesse), questa copertura opera per la parte rimasta scoperta da tale polizza.

 Il Limite di indennizzo è di 5.000 euro per sinistro e di 15.000 euro per Anno Assicurativo, con uno Scoperto del 20% e il minimo di 500 euro per veicolo danneggiato.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ alle parti del veicolo oggetto di riparazione o manutenzione
- ⊗ che sono conseguenza diretta di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli
- ⊗ da Incendio e/o Furto, anche tentato
- ⊗ a veicoli di proprietà o in locazione all'assicurato o al suo Nucleo familiare e quelli di proprietà o in locazione agli Addetti dell'assicurato
- ⊗ da circolazione su strade ad uso pubblico o simili, anche durante prove o collaudo effettuate dall'assicurato o dai suoi Addetti
- ⊗ a natanti ed aeromobili
- ⊗ da atti vandalici
- ⊗ da mancato uso dei veicoli
- ⊗ alle Cose che si trovano nei veicoli.

- **Somministrazione e vendita di prodotti** (dedicata a bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi simil nonché erboristerie e farmacie)

La copertura vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni involontariamente causati dai prodotti venduti o somministrati nel Locale in cui esercita l'Attività assicurata, che si verificano entro 12 mesi dalla consegna/vendita dei prodotti e comunque durante la validità del contratto.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ se detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'Attività assicurata
- ⊗ se esercita l'Attività assicurata all'aperto
- ⊗ se partecipa a mercati ambulanti all'aperto, fiere e mostre
- ⊗ dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti che non siano di produzione propria.

La garanzia è estesa anche alle richieste di risarcimento per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'assicurato e direttamente somministrati o venduti al pubblico nel Locale in cui si svolge l'attività assicurata e in particolare:

- **bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi simili:** limitatamente a prodotti alimentari di produzione dell'assicurato, venduti o somministrati
- **erboristerie e farmacie**, limitatamente a prodotti farmaceutici, galenici od omeopatici di produzione propria, compresi i cosmetici. È esclusa la produzione, vendita e distribuzione di oppiodi.

La validità della copertura è subordinata al possesso da parte degli Addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Esclusivamente per le **farmacie**, se l'assicurato ha già una polizza di Responsabilità civile Professionale, questa copertura opera a secondo rischio; ciò vuol dire che il Massimale viene utilizzato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra assicurazione.

 Il Limite di indennizzo è 100.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ per vendita on line e/o telefonica di generi alimentari prodotti da altri sui quali l'assicurato si limita al solo confezionamento e/o ad apporre il proprio marchio.

Responsabilità Civile Addetti (R.C.O.)

Poste Assicura tutela l'assicurato quando è civilmente responsabile per gli **infortuni** subiti dai propri Addetti a seguito dell'attività lavorativa svolta per conto dell'assicurato stesso, che si verificano nel periodo validità della polizza.

La garanzia vale per:

- **le azioni di rivalsa spettanti all'INAIL** (ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni e del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38) e **all'INPS** (art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222), per infortuni subiti dagli Addetti
- per il risarcimento dei danni **non rientranti nei casi di azioni di rivalsa spettanti all'INAIL**, per gli infortuni subiti dagli Addetti da cui sia derivata morte o invalidità permanente. In questo caso, si applica una Franchigia di 2.500 euro per ciascun Addetto infortunato.
- ⊗ Sono **esclusi** coloro che partecipano occasionalmente all'Attività assicurata non essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato.
- per gli infortuni subiti (escluse le malattie professionali), in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'assicurato, **da Addetti non soggetti all'assicurazione sociale obbligatoria**, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa (artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni).

 **La garanzia vale solo se l'assicurato è in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.**

Nel caso di irregolarità contributiva Inail da parte dell'assicurato, la garanzia R.C.O. mantiene la sua validità se tale situazione deriva da una inesatta interpretazione della normativa in materia, con esclusione dei soli casi di dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

• **Malattie Professionali**

Poste Assicura paga i risarcimenti dovuti a terzi dall'assicurato, quando è civilmente responsabile per le malattie professionali (elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 482 del 1975), contratte dagli Addetti a seguito dell'attività lavorativa svolta per conto dell'assicurato stesso.

Questa copertura riguarda solo le **malattie professionali riconosciute dall'INAIL** e quelle che il giudice riconosce tali dopo una sentenza definitiva.



La garanzia è operante solo quando:

- l'impresa assicurata risulti in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore
- le malattie professionali insorgono e si manifestano dopo la decorrenza della polizza
- le malattie professionali siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza.

La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano nei 12 mesi successivi al termine del rapporto di lavoro o al termine di questo contatto.

Sono **escluse** le malattie professionali che:

- ⊗ derivano dalla mancata osservanza intenzionale delle disposizioni di legge da parte dell'assicurato
- ⊗ sono ricaduta di una malattia professionale già indennizzata o indennizzabile
- ⊗ si manifestano dopo 12 mesi dalla scadenza di questo contratto o dal termine del rapporto di lavoro con l'assicurato
- ⊗ derivano dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati
- ⊗ derivano dalla mancata osservanza intenzionale della prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato
- ⊗ sono conseguenza di silicosi o connesse a lavorazione con amianto o silicio
- ⊗ sono conseguenza di contagio da virus HIV
- ⊗ derivano da situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa
- ⊗ sono contratte da Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124)
- ⊗ sono contratte da Addetti non più alle dipendenze dell'assicurato alla decorrenza del contratto.

 Il Massimale per malattie professionali è pari alla metà del Massimale R.C.O. ed è la somma massima che Poste Assicura paga per più danni, a prescindere dal numero di soggetti coinvolti, che derivano dallo stesso tipo di malattia professionale e, comunque, per più danni che si manifestano nello stesso periodo di assicurazione.

Se questo contratto ne sostituisce un altro stipulato con Poste Assicura per lo stesso rischio, senza interrompere il precedente, questa copertura vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante la validità di questa polizza, anche se conseguenti a fatti accaduti durante la validità della precedente polizza e se:

- la denuncia è fatta a Poste Assicura nel corso della validità di questa polizza
- la malattia professionale si è manifestata in data posteriore a quella della stipula di questa polizza.

La copertura perde la sua validità ed efficacia se emerge che l'assicurato ha rilasciato dichiarazioni non veritieri quando ha stipulato il contratto relative a:

- a) l'assenza di precedenti richieste di risarcimento danni da lui conosciute
- b) la conoscenza di circostanze che possono far presumere la possibilità di una Richiesta di risarcimento per fatti avvenuti prima della data di decorrenza di questa polizza.

Cosa è escluso dalla copertura per la Responsabilità civile?

Sono **esclusi** i danni causati da:

- ⊗ esercizio di attività che richiedono determinati requisiti di legge di cui l'assicurato risulti sprovvisto

- ⊗ detenzione o impiego di esplosivi
- ⊗ produzione e commercializzazione di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sbaro
- ⊗ stoccaggio e smaltimento di rifiuti quando il contraente esercita l'Attività assicurata nei settori della chimica, gomma, plastica etc.
- ⊗ uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- ⊗ pandemia
- ⊗ contagio da Covid 19
- ⊗ emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici
- ⊗ guerra dichiarata e no, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili, inclusi incidenti dovuti a ordigni di guerra
- ⊗ trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Inoltre, dalla copertura R.C.T., sono **esclusi** i danni:

- ⊗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- ⊗ da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che abbia meno di 16 anni
- ⊗ da terremoto, alluvione, inondazione ed eruzione vulcanica
- ⊗ causati da persone di cui l'assicurato si avvale ma che non sono Addetti
- ⊗ che derivano a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD)
- ⊗ che derivano da prodotti geneticamente modificati
- ⊗ che derivano da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato (inadempimenti di natura contrattuale) e non direttamente derivanti dalla legge
- ⊗ di cui l'assicurato deve rispondere in qualità di albergatore relativamente a cose portate o consegnate dai clienti
- ⊗ alle Cose di terzi che l'assicurato ha in consegna o custodia
- ⊗ Cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate
- ⊗ a condutture ed impianti sotterranei
- ⊗ a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno
- ⊗ che derivano dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia
- ⊗ ai beni detenuti dall'assicurato in base a contratto di leasing
- ⊗ riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione
- ⊗ che derivano da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica
- ⊗ da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi (tranne quanto previsto dalla copertura opzionale
► *Lavoro presso terzi*)
- ⊗ a Cose portate all'assicurato
- ⊗ dovuti a difetto originario dei prodotti venduti, consegnati o somministrati (tranne quanto previsto dalla copertura ► *Somministrazione e vendita di prodotti* se presente)

- ⊗ che derivano da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi (tranne quanto previsto dalla copertura opzionale ► *Lavoro presso terzi*)
- ⊗ conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (tranne quanto previsto dalla copertura ► *Inquinamento accidentale*)
- ⊗ da Furto
- ⊗ a Cose altrui derivanti da Incendio (tranne quanto previsto dalla copertura ► *Danni a terzi da Incendio*)
- ⊗ causati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di lavori di riparazione, manutenzione o installazione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico
- ⊗ alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori/trattamenti (tranne quanto previsto dalla copertura ► *Danni a capi di abbigliamento trattati* se presente)
- ⊗ che derivano da atto doloso informatico (cosiddetto *cyber crime*) o da un disservizio del fornitore di servizi di connessione internet
- ⊗ ad aeromobili e natanti o derivanti da attività portuali e aeroportuali
- ⊗ che derivano da immunodeficienza acquisita e patologie correlate
- ⊗ È sempre esclusa la responsabilità civile professionale.

95/127

Dove vale la copertura per la Responsabilità civile?

La copertura Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) vale per sinistri accaduti nell'Unione Europea.

Per sinistri relativi alla partecipazione a mercati, mostre, fiere ed esposizioni collettive, la copertura vale per i danni accaduti nel Mondo intero, esclusi USA, Canada e Messico.

La copertura Responsabilità Civile Addetti (R.C.O.) vale per i danni avvenuti in tutto il mondo.

In caso di sinistro

Come si denuncia il sinistro per la Responsabilità civile?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

 accedendo all'**Area Riservata Assicurativa** presente sul sito www.poste-assicura.it, e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro

 chiamando al numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro”.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro interamente compilato presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per l'invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Documentazione da allegare

- Descrizione dettagliata dell'evento
- Visura camerale aggiornata
- Se già disponibile, la Richiesta di risarcimento del terzo danneggiato
- Se già disponibile, lo Stato di Famiglia aggiornato

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriore documentazione che dimostri come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Poste Assicura non paga l'indennizzo se l'assicurato ha agito in accordo con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Per la **Responsabilità Civile verso gli Addetti (R.C.O.)**, l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri:

- mortali o che procurano lesioni gravi o gravissime
- per i quali ha ricevuto l'avviso dell'avvio di un'inchiesta da parte delle Autorità Giudiziarie
- per i quali ha ricevuto la Richiesta di risarcimento o è stata avviata un'azione legale, dal danneggiato, suoi aventi causa, da terzi, dall'INAIL o dall'INPS, inviando a Poste Assicura tutti gli atti, i documenti e le notizie che riguardano la richiesta o l'azione legale.

Per le **Malattie professionali**, l'assicurato deve denunciare immediatamente la malattia e fornire, nel minor tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli altri atti che riguardano il caso.

Secondo la tipologia di sinistro, Poste Assicura può richiedere documentazione specifica su come è avvenuto e/o sulla relazione dell'assicurato riguardo alle persone e i beni coinvolti.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Cosa succede se lo stesso sinistro coinvolge sia la Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) sia la Responsabilità Civile Addetti (R.C.O.)?

Quando un sinistro coinvolge sia la copertura R.C.T. sia quella R.C.O., Poste Assicura paga il risarcimento nei limiti del Massimale R.C.T.

Cosa succede se nello stesso sinistro sono coinvolti più assicurati?

Il Massimale previsto per ogni copertura rimane unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati per il danno relativo alla Richiesta di risarcimento.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile di un sinistro?

Sì. Poste Assicura non si rivale solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Fanno eccezione due casi:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

Q Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno

Cosa e chi è assicurato per la tutela legale?

Cosa prevede la copertura?

97/127

Poste Assicura paga gli oneri per la Tutela legale dell'assicurato per la difesa dei propri interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, compresi quelli non ripetibili dalla controparte.

La copertura vale per le controversie nell'ambito dell'Attività assicurata, comprese quelle relative al Locale indicato in polizza.

La copertura a colpo d'occhio

COPERTURE	MASSIMALE per sinistro (a scelta)
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni	
Difesa penale per delitti dolosi	
Pacchetto sicurezza	10.000 euro
Vertenze in materia locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali	20.000 euro
Danni subiti per fatti illeciti di terzi	
Procedimenti disciplinari (<i>operante per i soli professionisti</i>)	

La gestione e la liquidazione dei sinistri è affidata ad ARAG (Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG).

Oltre al contraente sono assicurati, quando previsto nei singoli casi coperti, anche:

- **Per le società di persone:**

- § i soci
- § i soci lavoratori
- § gli Addetti iscritti nel libro unico del lavoro
- § i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori somministrati e distaccati, i lavoratori occasionali
- § i familiari coadiuvanti che collaborano nell'Attività assicurata.

- **Per le società di capitali:**

- § il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore
- § i soci lavoratori
- § gli Addetti iscritti nel libro unico del lavoro
- § i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori somministrati e distaccati, i lavoratori occasionali.

- **Per le ditte individuali e le imprese familiari:**

- § il titolare
- § gli Addetti iscritti nel libro unico del lavoro
- § i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori somministrati e distaccati, i lavoratori occasionali
- § i familiari coadiuvanti che collaborano nell'Attività assicurata.

- **Per i liberi professionisti e per gli studi associati:**

- § il libero professionista
- § gli Addetti iscritti nel libro unico del lavoro
- § i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori somministrati e distaccati, i lavoratori occasionali
- § i familiari coadiuvanti che collaborano nell'Attività assicurata.

- **Per le società tra professionisti in forma di società di persone:**

- § i soci liberi professionisti
- § i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche
- § gli Addetti iscritti nel libro unico del lavoro
- § i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori somministrati e distaccati, i lavoratori occasionali
- § i familiari coadiuvanti che collaborano nell'Attività assicurata.

- **Per le società tra professionisti in forma di società di capitali:**

- § il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore
- § i soci liberi professionisti
- § i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche
- § gli Addetti iscritti nel libro unico del lavoro
- § i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori somministrati e distaccati, i lavoratori occasionali.

 **Nel caso di società tra professionisti non sono considerati assicurati i soci investitori.**

La copertura non opera per i professionisti che svolgono attività nel settore medico/sanitario

In ogni caso, nelle ipotesi di vertenze fra assicurati le coperture operano unicamente a favore del contraente.

Quali casi sono coperti dalla Tutela legale?

a) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa comprese le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività assicurata.

b) Difesa penale per delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa, comprese le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività assicurata.

La copertura opera se:

- l'assicurato è **assolto** con decisione passata in giudicato
- il Reato è **derubricato** da doloso a colposo
- il procedimento è **archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (**patteggiamento**) o il reato si estingue per **prescrizione**.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

c) Pacchetto sicurezza

In materia di:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 106/2009 e s.m.i
- sicurezza alimentare, ai sensi del D.lgs. 193/07 e s.m.i
- tutela dell'ambiente, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie se pari o superiori a 250 euro.

In materia di **protezione dei dati personali** sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie se pari o superiori a 250 euro
- per i reclami all'autorità competente
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il Reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato

- per resistere alla Richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'assicurato. Tale garanzia opera **a secondo rischio**, cioè dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

 **Sono coperte anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati, solo ed solo per le attività previste dal *Pacchetto sicurezza* su incarico del contraente.**

In materia di **responsabilità amministrativa delle società e degli enti** sono coperte le spese sostenute:

- dal contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da Reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a 250 euro**
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il Reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato.

 La copertura opera, per tutte le materie previste, anche per i sinistri avvenuti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso il contraente.

d) Vertenze in materia locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative al Locale in cui svolge l'Attività assicurata.

In materia di usucapione, l'avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di copertura.

e) Danni subiti per fatti illeciti di terzi

Sono coperte le spese sostenute per la Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

f) Provvedimenti disciplinari

Sono coperte le spese sostenute per procedimenti disciplinari davanti al competente organo dell'ordine, collegio professionale o registro professionale.

g) Vertenze con i fornitori

Sono coperte le spese per vertenze contrattuali con i fornitori, se il valore della lite è pari o superiore a 200 euro.

Quali spese sono coperte dalla Tutela legale?

Poste Assicura, nei limiti stabiliti dalla copertura, paga le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- Spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri

- compensi dei periti
- Spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Quali spese sono escluse dalla Tutela legale?

Poste Assicura non paga le seguenti spese:

- ⊗ compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- ⊗ compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- ⊗ compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG
- ⊗ spese per l'indennità di trasferta
- ⊗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro
- ⊗ spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- ⊗ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
- ⊗ multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- ⊗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- ⊗ spese non concordate con ARAG
- ⊗ in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari
- ⊗ spese recuperate dalla controparte.

101/127

Poste Assicura inoltre non copre:

- ⊗ nel caso di delitti dolosi, le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non sussiste
- ⊗ nel caso di delitti colposi e dolosi, le spese sostenute per il dissequestro dei beni diversi da quelli necessari al proseguimento dell'Attività assicurata
- ⊗ nel caso di provvedimenti o sanzioni amministrative, le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se inferiori a 250 euro
- ⊗ le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
- ⊗ le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

Cosa è escluso dalla Tutela legale?

Sono sempre **esclusi** i sinistri relativi a:

- ⊗ diritto di famiglia, successioni o donazioni
- ⊗ materia fiscale o amministrativa
- ⊗ smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti quando il contraente esercita l'Attività assicurata di produzione e lavorazione nei settori della chimica, gomma, plastica, metalli, smalti e simili
- ⊗ Reato di diffamazione in ambito penale in relazione al settore delle emittenti radio e TV

- ⊗ fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ⊗ attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici
- ⊗ fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- ⊗ diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- ⊗ compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente
- ⊗ proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- ⊗ fatti dolosi delle persone assicurate
- ⊗ fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- ⊗ fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie
- ⊗ prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
- ⊗ compravendita o permuta di immobili
- ⊗ interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, se l'azienda contraente svolge la sua attività nell'edilizia
- ⊗ affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di leasing immobiliare
- ⊗ fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
- ⊗ attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti
- ⊗ vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi
- ⊗ attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori
- ⊗ esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario
- ⊗ contratti di agenzia, rappresentanza o mandato
- ⊗ controversie di natura contrattuale relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico)
- ⊗ vertenze contrattuali relativi all'uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito aziendali, tramite il web o altre modalità informatiche
- ⊗ utilizzo del web e dei social e media network
- ⊗ controversie di natura contrattuale nei confronti di Poste Assicura o del Gruppo Poste Italiane
- ⊗ controversie relative a contratti di appalto o subappalto commissionati dal contraente
- ⊗ controversie di natura contrattuale con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia del Locale dove viene esercitata l'Attività assicurata
- ⊗ nelle delibere assembleari condominiali relative al Locale in cui si svolge l'Attività assicurata, le vertenze relative alle spese condominiali, le vertenze tra condòmini e le vertenze per l'impugnazione all'autorità giudiziaria delle delibere assembleari
- ⊗ adesione ad azioni di classe (class action)
- ⊗ difesa penale per abuso di minori.

Dove vale la copertura per la Tutela legale?

Le coperture valgono per i sinistri avvenuti e che devono essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente:

Copertura	Validità territoriale
Difesa penale per delitti colposi	✓ Unione Europea
Difesa penale per delitti colposi	✓ Regno Unito
Vertenze in materia di locazione, diritti di proprietà e altri diritti reali	✓ Svizzera
Danni subiti per fatti illeciti di terzi	✓ Liechtenstein
Vertenze con i fornitori	✓ Principato di Monaco ✓ Città del Vaticano ✓ Repubblica di San Marino
Vertenze in materia amministrativa	✓ Italia ✓ Città del Vaticano ✓ Repubblica di San Marino
Provvedimenti disciplinari	✓ Italia

In caso di sinistro

Quando sono coperti i sinistri di Tutela legale?

Sono coperti i sinistri che avvengono:

- dalla data di decorrenza del contratto, in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extra-contrattuali o di procedimenti penali
- dopo 2 mesi dall'inizio dell'assicurazione in tutti gli altri casi. Se il contratto è emesso senza soluzione di continuità dopo un precedente contratto, il periodo di 2 mesi opera soltanto per le coperture non previste nel precedente contratto.

 Il sinistro avviene nel momento in cui si verifica l'evento che dà origine alla Vertenza.

La copertura vale per i sinistri che si verificano nel periodo di validità del contratto e nei 24 mesi successivi alla sua cessazione o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio. In ogni caso l'evento che dà origine al sinistro deve essere avvenuto durante il periodo di validità del contratto.

Per evento, a seconda della natura della Vertenza, si intende:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'ambito sicurezza.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura.

Per l'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico Massimale che viene ripartito in modo equo tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del sinistro il Massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo in parte il rimborso delle spese sostenute.

Come si denuncia il sinistro di Tutela legale?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

 accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it, e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro

 chiamando al numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro".

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro interamente compilato presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per l'invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

 inviando la denuncia o il Modulo di denuncia sinistro a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Documentazione da allegare

- Visura camerale aggiornata
- Se già disponibili, copia di eventuali atti notificati all'assicurato

In generale, quando denuncia un sinistro, l'assicurato deve:

- informare immediatamente in modo completo e veritiero su tutti i particolari del sinistro
- indicare i mezzi di prova ed i documenti e metterli a disposizione se Poste Assicura lo richiede
- indicare l'esistenza di eventuali altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e dare avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

 Non rispettare anche uno solo di questi obblighi comporta:

- la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile)
- la mancanza di responsabilità di ARAG per eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro e/o di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Come gestisce il sinistro di Tutela legale ARAG?

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa e la validità delle ragioni dell'assicurato.

La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti. ARAG può far gestire la Fase stragiudiziale ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e degli argomenti che l'assicurato ha l'onere di fornire.

Per la Fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è **conferito direttamente dall'assicurato**; pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte **sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto.

Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione ma senza alcuna obbligazione diretta di ARAG verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente l'avvocato, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento avviene entro il termine di 30 giorni dopo aver valutato l'adeguatezza dell'importo richiesto.

Cosa succede se l'assicurato e ARAG non sono d'accordo?

Se l'assicurato e ARAG non sono d'accordo sulla gestione del sinistro, possono affidare la decisione a un arbitro che decide secondo equità. Se non si accordano sull'arbitro la decisione spetta al Presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia.

Le spese dell'arbitrato vengono ripartite al 50% fra ciascuna delle parti.

L'arbitrato non esclude la facoltà di rivolgersi successivamente all'Autorità giudiziaria.

In ogni caso, se c'è un conflitto di interessi con ARAG, l'assicurato ha il diritto di scegliere il proprio avvocato.

L'assicurato può essere obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG?

Si. L'assicurato deve restituire le spese anticipate da ARAG:

- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte
- se il giudizio, per il caso delitti dolosi, si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione o il Reato non viene derubricato da doloso a colposo.

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Responsabilità civile e Tutela legale (Mod. 206 Ed. settembre 2025)

Installazione, manutenzione e riparazione presso terzi (opzionale)

Estensione della copertura “Responsabilità civile terzi (R.C.T)”

Dedicata a chi esercita la propria attività di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi.

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

La copertura R.C.T. vale anche nel caso in cui l'assicurato e/o i suoi Addetti, durante:

- l'esecuzione di lavori di installazione di cose vendute dall'assicurato
- la manutenzione o riparazione di cose anche da lui non vendute

presso terzi causano involontariamente danni a cose di terzi.

Sono compresi i danni:

- causati da Incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute che danneggiano Cose di altri
- ai locali o alle Cose dove vengono svolti i lavori

 Il Limite di indennizzo è di 100.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo; per danni a Cose, al danno si applica uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

Cosa è escluso dalla copertura?

Sono esclusi:

- ⊗ i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione
- ⊗ le spese per la loro eventuale sostituzione o riparazione
- ⊗ i lavori di manutenzione, riparazione, installazione di ascensori, montacarichi scale mobili e simili
- ⊗ i danni da mancata rispondenza all'uso a cui sono destinate delle cose vendute e/o installate
- ⊗ i danni da vizio o difetto originario dei prodotti venduti o installati
- ⊗ i danni causati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Responsabilità civile e Tutela legale (Mod. 206 Ed. settembre 2025)

Cessione lavori in subappalto (opzionale)

Estensione della copertura “Responsabilità civile terzi (R.C.T)”

Dedicata a chi effettua, per conto dell'assicurato, lavori in qualità di ditta subappaltatrice e/o professionista.

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

La copertura R.C.T. vale anche per i danni involontariamente cagionati a terzi da ditte sue subappaltatrici e/o professionisti, mentre eseguono i lavori per conto dell'assicurato, a condizione che l'importo dei lavori affidati in subappalto non sia superiore al 40% del valore dell'opera o appalto in esecuzione.

 Se in caso di sinistro Poste Assicura accerta che la percentuale dei lavori ceduti è superiore al 40% si è in presenza di un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice civile).

La copertura opera anche per morte o lesioni personali gravi o gravissime (**escluse le malattie professionali**) subite dai titolari o dagli Addetti subordinati delle ditte subappaltatrici e/o professionisti mentre eseguono i lavori ceduti dall'assicurato, a condizione che il subappaltatore risulti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione e risulti in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza previste dalle leggi vigenti.

 Il Limite di indennizzo è il Massimale R.C.T. per sinistro e per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratta una Franchigia per danni a Cose di 500 euro per sinistro.

Linea Protezione Imprese e Professionisti – Modulo Protezione digitale

(Mod. 207 Ed. settembre 2025)

Copertura Protezione digitale – Attacco informatico

Cosa è assicurato

Cosa prevede la copertura?

È assicurato il Sistema Informatico utilizzato per lo svolgimento dell'Attività assicurata.

La copertura a colpo d'occhio

A	Ripristino Dati e Sistema Informatico	MASSIMALE a scelta tra: 50.000 euro 100.000 euro 250.000 euro 500.000 euro
B	Responsabilità civile derivante da violazione della privacy, di dati aziendali e della sicurezza della rete	
C	Interruzione dell'attività (totale o parziale)	
D	Estorsione cyber	
E	Frode informatica e telefonica – Sottrazione illecita di fondi	

A. Ripristino dati e sistema informatico

Se il Sistema Informatico è stato contaminato da un Malware, Poste Assicura, avvalendosi di fiduciari tecnici, supporta l'assicurato nel ripristino del suo Sistema Informatico.

Il Sistema Informatico danneggiato viene ripristinato identificando la natura dell'evento.

Se il recupero e/o la decontaminazione può essere fatto da remoto, il dispositivo viene decontaminato, i Dati vengono ripristinati e archiviati nuovamente sul dispositivo.

Nel caso in cui il ripristino dei Dati non è gestibile da remoto i fiduciari tecnici incaricati da Poste Assicura, previo accordo con l'assicurato, si recano presso la sede indicata in modo da poter agire direttamente sul Sistema Informatico.

B. Responsabilità civile derivante da violazione della privacy, di dati aziendali e della sicurezza della rete

Se in seguito ad un Attacco informatico al Sistema dell'assicurato avviene:

- una divulgazione non autorizzata di Dati Personalni e/o aziendali contenuti nel Sistema Informatico
- l'alterazione, cancellazione, danneggiamento, Accesso non autorizzato, divulgazione di Dati archiviati nel Sistema Informatico di terzi
- indisponibilità del Sistema Informatico di terzi

Poste Assicura risarcisce quanto l'assicurato è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese legali), perché civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una Richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Questa garanzia è prestata in forma *Claims made*. Vuol dire che sono coperti i sinistri denunciati a Poste Assicura per la prima volta durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di postuma di 3 mesi, solo se conseguenti ad eventi accaduti dopo la data di retroattività di 3 anni dalla prima sottoscrizione.

Facciamo un esempio:

- data della prima sottoscrizione dell'assicurazione: 1° gennaio 2020 quindi data di retroattività: 1° gennaio 2017
- periodo di assicurazione: 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024
- periodo di postuma: fino al 31 marzo 2025 (3 mesi dopo la scadenza)

Se l'evento accade il 10 febbraio 2019 ma viene scoperto e denunciato il 20 ottobre 2023, l'evento è coperto perché l'evento è accaduto dopo il 1° gennaio 2017 (quindi dentro i 3 anni di retroattività) ed il sinistro è stato denunciato mentre l'assicurazione era attiva.

Se, invece, l'evento accade il 15 giugno 2016 anche se denunciato nel 2023, non è coperto perché l'evento è prima della retroattività (cioè prima del 1° gennaio 2017).

Q Cosa vuol dire periodo di “retroattività”?

Si intende il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto nel quale sono valide le richieste di risarcimento concernenti fatti denunciati per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di assicurazione o il periodo di postuma, ma conseguenti ad eventi accaduti o che si presume siano accaduti prima della stipula del contratto.

Q Cosa vuol dire periodo di “postuma”?

Si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del contratto entro il quale l'assicurato può denunciare una richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la scadenza del contratto e riferita ad un evento accaduto o che si presume sia accaduto durante il periodo di assicurazione o di retroattività.

 La garanzia è prestata nei limiti del Massimale per sinistro e Anno Assicurativo indicato in polizza.
All'importo del danno viene detratta una franchigia di 500 euro per sinistro.

Poste Assicura inoltre si avvale del supporto di fiduciari tecnici che eseguono le necessarie azioni per:

- attivare i servizi relativi alla gestione dell'emergenza** e quanto necessario per predisporre **piani di risposta all'emergenza**
- investigare** sull'origine e le circostanze dell'evento dalle quali è derivata la violazione della privacy e dei Dati aziendali e l'eventuale responsabilità dell'assicurato
- rispettare le normative** in vigore sulla protezione dei Dati personali
- attivare la **difesa legale** contro un'azione da parte di organi di controllo.

L'assicurato può inoltre attivare i servizi di **monitoraggio** del credito, del furto d'identità, dei social media per un periodo massimo di 12 mesi richiedendo il rimborso delle spese sostenute.

C. Interruzione dell'attività (totale o parziale)

Se un Attacco informatico costringe l'assicurato a ridurre o interrompere la propria attività, Poste Assicura paga una Diaria giornaliera.

COME SI CALCOLA LA DIARIA

Per calcolare l'ammontare che Poste Assicura paga all'assicurato si calcola il totale dei giorni necessari a ripristinare la completa attività del Sistema Informatico riportandolo alla completa funzionalità come prima del sinistro.

L'importo della diaria è stabilito in funzione del Massimale indicato in polizza, secondo il seguente schema:

Massimale in euro	50.000	100.000	250.000	500.000
Importo Diaria in euro	250	375	500	600

 L'importo giornaliero della Diaria viene pagata per un periodo massimo di 3 mesi; all'importo dovuto si applica la Franchigia di 1 giorno.

D. Estorsione cyber

Se l'assicurato, in seguito ad un Attacco al proprio Sistema Informatico subisce una Estorsione cyber, Poste Assicura, con il supporto di fiduciari tecnici, esegue le necessarie azioni per:

- attivare i servizi relativi alla gestione dell'emergenza e quanto necessario per predisporre piani di risposta all'emergenza per porre fine all'Estorsione cyber
- stabilire e documentare le cause
- contenere il Danno
- decontaminare il Sistema Informatico dal Malware che ha determinato il danno
- ripristinare e configurare i Dati
- ripristinare e configurare il Sistema Informatico

L'assicurato, pena la non validità della garanzia, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di essere vittima di una Estorsione cyber e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza di questa garanzia.

E. Frode informatica e telefonica – Sottrazione illecita di fondi

Poste Assicura rimborsa all'assicurato:

- l'importo illegalmente sottrattogli tramite Accesso non autorizzato ai conti bancari
- gli addebiti telefonici non autorizzati e l'illecito utilizzo della banda larga

avvenuti in seguito ad un Attacco informatico al suo Sistema Informatico e Sistema telefonico, sempre che non sia possibile per l'assicurato recuperare tali importi.

 La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, definito in funzione del Massimale indicato in polizza, secondo lo schema che segue e con applicazione della Franchigia di 2.500 euro per sinistro.

Massimale in euro	50.000	100.000	250.000	500.000
Limite indennizzo in euro	25.000		50.000	

L'assicurato, pena la non validità della garanzia, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza di questa garanzia.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Coperture	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Ripristino Dati e Sistema Informatico			Massimale indicato in polizza
Responsabilità civile per violazione della privacy, di dati aziendali e della sicurezza della rete	500 euro		Massimale indicato in polizza
Interruzione dell'attività (totale o parziale)	1 giorno		Se scelto massimale di € 50.000: diaria di € 250 € 100.000: diaria di € 375 € 250.000: diaria di € 500 € 500.000: diaria di € 600 per un massimo di 3 mesi
Estorsione cyber			Massimale indicato in polizza
Frode informatica e telefonica – Sottrazione illecita di fondi	2.500 euro		Per i massimali di 50.000 e 100.000 euro: 25.000 euro Per i massimali di 250.000 e 500.000 euro: 50.000

 Il Massimale annuo scelto dal contraente è da intendersi aggregato annuo; vale a dire che qualunque sia il numero dei sinistri accaduti nell'annualità di contratto, Poste Assicura paga fino ad esaurimento del Massimale stesso.

Cosa è escluso dalla copertura?

Sono **esclusi** dalla copertura:

- ⊗ i danni dovuti ad eventi accaduti anteriormente al periodo di Retroattività
- ⊗ le richieste di risarcimento per fatti già noti all'assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori
- ⊗ i danni dovuti a dolo dell'assicurato, dei Dirigenti e degli amministratori
- ⊗ le spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema Informatico dell'assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'evento assicurato, a meno che non sia inevitabile nell'ambito del rispristino Dati e Sistema Informatico
- ⊗ i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'assicurato
- ⊗ qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra, dichiarata o non dichiarata o di una Guerra informatica
- ⊗ perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità
- ⊗ i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'assicurato, compreso il Sistema Informatico, da qualunque causa determinato

- ⊗ i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del Sistema Informatico o conseguenti a sospensione dell'attività quando detti danni si verifichino a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, civile o militare
- ⊗ i danni dovuti a difetti o errori nella progettazione del Sistema Informatico dell'assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo
- ⊗ multe o sanzioni di qualsiasi natura
- ⊗ l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'assicurato per concludere una Estorsione cyber
- ⊗ i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo
- ⊗ i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'assicurato
- ⊗ i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema Informatico
- ⊗ i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte
- ⊗ i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyrights, marchi, brevetti) eccetto quanto coperto nella garanzia *“Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali”*. Restano sempre **esclusi i brevetti**
- ⊗ le richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - a) un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'assicurato
 - b) società controllate dall'assicurato
 - c) un soggetto giuridico su cui l'assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo
 - d) una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'assicurato
 - e) un soggetto giuridico in cui l'assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario
 - f) qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'assicurato è coinvolto
- ⊗ i danni relativi a responsabilità contrattuali
- ⊗ i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuti, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'assicurato, salvo che l'assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione
- ⊗ danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici
- ⊗ diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto
- ⊗ danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al sinistro
- ⊗ danni derivanti da utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza licenza
- ⊗ danni cagionati per il tramite di un componente Hardware ad impiego mobile sottratto all'assicurato
- ⊗ danni derivanti dall'utilizzo di credenziali di default, non modificate dall'assicurato
- ⊗ danni cagionati a seguito della compromissione di sistemi dell'assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti dei sistemi stessi, di Malware provenienti da supporti rimuovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail
- ⊗ danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, incluse le singole workstation e dispositivi mobili, oppure in assenza di aggiornamento di tale Software da oltre sei mesi.

Come si denuncia il sinistro?

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, **deve denunciare** il sinistro con una di queste modalità:

 accedendo in qualsiasi momento alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it, , e seguendo le istruzioni (scelta consigliata).

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.

 chiamando il numero verde 800.13.18.11, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero +39 02 824.43.210) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, seguendo l'albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro”.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento.

Nei casi di “*Estorsione Cyber*” e “*Frode informatica e telefonica – Sottrazione illecita di fondi*” l'assicurato **deve** fare denuncia alle forze dell'ordine **entro 72 ore** da quando ne è venuto a conoscenza.

L'assicurato deve inoltre:

- a) dare la prova o le prove dell'evento accaduto
- b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'evento
- c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del danno
- d) conservare e mettere a disposizione di Poste Assicura e dei fiduciari tecnici il Software e i Dati colpiti dall'evento
- e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte da Poste Assicura e i fiduciari tecnici.

 L'assicurato non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte di Poste Assicura e deve dare la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

L'assicurato deve inoltre riconoscere a Poste Assicura l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

GLOSSARIO

Definizioni generali

Anno Assicurativo: il periodo di 12 mesi in cui l'assicurato è coperto, purché il premio sia stato pagato.

Attività assicurata: l'attività svolta dall'assicurato e riportata in polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari ed accessorie e l'erogazione di servizi attinenti all'attività stessa.

Franchigia: la parte predeterminata del danno che, in base alla copertura, è espressa in percentuale, in cifra fissa o in numero di giorni e per la quale l'assicurato non riceve l'indennizzo.

Limite di indennizzo: l'importo massimo che Poste Assicura si impegna a pagare in caso di sinistro

Somma Assicurata/Massimale: la somma indicata in polizza che rappresenta l'importo massimo che Poste Assicura si impegna a pagare in caso di sinistro.

Scoperto: la parte del danno accertato, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

Definizioni Modulo Eventi naturali e Incendio e Modulo Furto e rapina

Addetti: addetti, titolari, soci che prestano la loro opera nell'attività oggetto di copertura, legali rappresentanti, prestatori di lavoro (intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali l'assicurato deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile).

⊗ Sono esclusi dalla definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori a progetto, lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell'ambito del D. Lgs. 276/2003, stagisti.

Allagamento: rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Apparecchiature: i macchinari, le attrezzature e gli apparecchi elettrici ed elettronici, alimentati elettricamente. Sono compresi:

- gli elaboratori di processo o di automazione al servizio delle singole Apparecchiature/macchinari, ed i relativi circuiti elettrici/elettronici
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale utilizzate nell'ambito dell'Attività assicurata che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luoghi diversi dal Locale, tra cui computers portatili (notebook, palmari, tablet, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc.) telefoni cellulari e smartphone, apparecchi radio ricetrasmissenti.

Contenuto: tutti i beni presenti nel Locale e pertinenti all'Attività assicurata, compresi:

Macchinari, attrezzature e arredamento

- macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti
- mobilio, arredamento, elettrodomestici, audiovisivi incluse le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva
- Apparecchiature ed impianti elettronici
- impianti ed attrezzature di pesa, traino e trasporto esclusi quelli iscritti al P.R.A., impianti e mezzi di sollevamento
- altri impianti non rientranti nella definizione di Locale
- macchine d'ufficio, cancelleria, stampati, materiali di consumo, insegne
- impianti per la conservazione e refrigerazione di Merci, comprese le celle
- documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, archivi

⊗ Sono **esclusi** i natanti e tutti i veicoli a motore in genere (o parti degli stessi).

Merci

- materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'Attività assicurata, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente all'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi
- cose mobili di terzi in deposito, lavorazione, manutenzione e riparazione
- merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi.

⊗ Sono **esclusi** i carburanti o altri combustibili posti in serbatoi esterni o interrati.

Effetti personali

- effetti personali di proprietà dell'assicurato, dei clienti, degli Addetti e degli altri prestatori di lavoro **esclusi i Preziosi**.

Preziosi

- gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Valori

- denaro e titoli di credito in genere.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni indiretti: i danni che comportano l'impossibilità di usare in tutto o in parte i beni colpiti da un sinistro e l'ammontare delle spese impreviste.

Dipendenze e/o pertinenze: soffitte, cantine, box auto, magazzini, depositi, aree esterne purché inerenti all'Attività assicurata e situati nell'ubicazione indicata in polizza o posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: l'azione con la quale un soggetto costringe l'assicurato a fare o ad omettere qualche cosa attraverso violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Fissi e infissi: quanto è ancorato stabilmente alle strutture murarie, con funzione secondaria di finimento o protezione; manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni (inclusi pluviali e grondaie).

Furto: la sottrazione di Cose mobili appartenenti all'assicurato, per trarne profitto per sé o per altri.

Impianti: gli impianti di messa a terra, gli impianti elettrici, elettronici, di comunicazione dati e la rete telefonica al servizio del Locale.

Implosione: il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Locale: il fabbricato indicato in polizza, di proprietà o in locazione, incluse Dipendenze e/o pertinenze, che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, in cui viene esercitata l'Attività assicurata.

Sono compresi:

- Fissi e infissi
- opere di fondazione o interrate
- tettoie e terrazzi, **esclusi i pergolati e le strutture precarie, amovibili o stagionali**
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio del Locale, muri di cinta, piscine, impianti sportivi
- tinteggiatura, tappezzeria, moquette, parquet
- antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori, **purché fissate al Locale**
- statue, affreschi e decorazioni **senza valore artistico**

- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, **purché fissi e stabilmente installati**, e ogni altra installazione al servizio del Locale considerata fissa
- tende se rigidamente fissate al Locale
- Pannelli solari.

Sono comprese le migliori edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del Locale anche se non rientranti nella definizione di Locale.

Sono esclusi:

- i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, le tendo-tensostrutture, i gazebo
- il valore dell'area e tutto ciò che rientra nella definizione di Contenuto.

Occlusione: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura provocata da corpi estranei.

⊗ Sono escluse incrostazioni o sedimentazioni.

Pannelli solari: i sistemi di trasformazione dell'energia solare che comprendono:

- pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile a un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio, il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici
- pannelli/impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fissati e stabilmente installati agli appositi sostegni, collaudati e connessi alla rete elettrica, costituiti da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata - inverter - e apparecchiature di controllo, rilevamento e collegamento. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI e testati alla grandine.

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile dell'assicurato, con violenza o minaccia, per trarne profitto per sé o per altri.

Scasso: la forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura del Locale contenente le cose assicurate tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoppio: la rottura repentina di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione.

 Non sono considerati Scoppio gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete".

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa di assistenza di Poste Welfare Servizi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che per conto di Poste Assicura garantisce il contatto telefonico con l'assicurato, organizza gli interventi sul posto e fornisce gli interventi di assistenza.

Valore allo stato d'uso: il valore di sostituzione del bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a età, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione del bene assicurato.

Definizioni Moduli Eventi catastrofali

Alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Apparecchiature: i macchinari, le attrezzature e gli apparecchi elettrici ed elettronici, alimentati elettricamente.

Sono compresi:

- gli elaboratori di processo o di automazione al servizio delle singole apparecchiature/macchinari, ed i relativi circuiti elettrici/elettronici
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale utilizzate nell'ambito dell'Attività assicurata che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luoghi diversi dal Locale, tra cui computers portatili (notebook, palmari, tablet, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, ecc.) telefoni cellulari e smartphone, apparecchi radio ricetrasmissenti.

Attrezzature: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Si intendono assicurate le attrezzature contenute nell'ubicazione indicata in polizza e pertinenti all'Attività assicurata.

⊗ Sono **esclusi** i beni rientranti nelle definizioni di Apparecchiature, Merci, Mobilio e arredamento.

Beni: beni simili a quelli assicurati per natura e destinazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Dipendenze e/o pertinenze: soffitte, cantine, box auto, magazzini, depositi, aree esterne purché inerenti all'Attività assicurata e situati nell'ubicazione indicata in polizza o posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto-propaga con elevata velocità.

Fissi e infissi: quanto è ancorato stabilmente alle strutture murarie, con funzione secondaria di finimento o protezione; manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni (inclusi pluviali e grondaie).

Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivanti da infiltrazioni d'acqua.

Furto: la sottrazione di Cose mobili appartenenti all'assicurato, per trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Locale: il fabbricato indicato in polizza, inteso come intera costruzione edile di proprietà o in uso al contraente, incluse Dipendenze e/o pertinenze, che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

Sono compresi:

- Fissi e infissi
- opere di fondazione o interrate
- tettoie e terrazzi, **esclusi i pergolati e le strutture precarie, amovibili o stagionali**
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio del Locale, muri di cinta
- pavimentazioni esterne
- antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori, **purché fissate al Locale**
- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, **purché fissi e stabilmente installati**, e ogni altra installazione al servizio del Locale considerata fissa
- eventuali quote spettanti delle parti comuni
- tende se rigidamente fissate al Locale
- Pannelli solari.

Sono comprese le migliorie edili e/o impiantistiche apportate al Locale anche se non rientranti nella definizione di Locale.

Sono **esclusi**:

- ⊗ i beni in costruzione
- ⊗ le aree all'aperto, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, gli impianti sportivi, le tendo-tensostrutture, i gazebo
- ⊗ il valore dell'area e tutto ciò che rientra nelle definizioni di Macchinari, attrezzature e impianti, Merci, Mobilio e arredamento.

120/127

Macchinari e impianti: tutte le Apparecchiature anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato, con esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A.

Si intendono assicurati macchinari e impianti contenuti nell'ubicazione indicata in polizza e pertinenti all'Attività assicurata.

È compreso qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato e non rientrante nella definizione del Locale.

⊗ Sono **esclusi** i beni rientranti nelle definizioni di Attrezzature, Merci, Mobilio e arredamento.

Merci:

- materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'Attività assicurata, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente all'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi
 - cose mobili di terzi in deposito, lavorazione, manutenzione e riparazione
 - merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi.
- ⊗ Sono **esclusi** i carburanti o altri combustibili posti in serbatoi esterni o interrati.

Mobilio e arredamento:

- mobilio, arredamento, elettrodomestici, audiovisivi incluse le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva
- macchine d'ufficio, cancelleria, stampati, materiali di consumo, insegne
- documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, archivi.

Pannelli solari: i sistemi di trasformazione dell'energia solare che comprendono:

- pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile a un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio, il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici
- pannelli/impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fissati e stabilmente installati agli appositi sostegni, collaudati e connessi alla rete elettrica, costituiti da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata - inverter - e apparecchiature di controllo, rilevamento e collegamento. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI e testati alla grandine.

Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione in cui l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata.

Terremoto: sussulto brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, detto anche sisma.

Terreno: fondi o loro porzioni, indicati in polizza e di proprietà o in uso all'assicurato, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Valore a nuovo:

- Per il Locale: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
- Per Attrezzature, Macchinari e impianti: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Valore allo stato d'uso: il valore di sostituzione del bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a età, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione del bene assicurato.

Definizioni Modulo Fenomeno elettrico e Guasti

Apparecchiature: i macchinari, le attrezzature e gli apparecchi elettrici ed elettronici, alimentati elettricamente. Sono compresi:

- gli elaboratori di processo o di automazione al servizio delle singole Apparecchiature/macchinari, ed i relativi circuiti elettrici/elettronici
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale utilizzate nell'ambito dell'Attività assicurata che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luoghi diversi dal Locale, tra cui computers portatili (notebook, palmari, tablet, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etiometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e smartphone, apparecchi radio ricetrasmissenti.

Contratto di assistenza tecnica: il contratto di servizi in base al quale il fornitore delle Apparecchiature elettriche/elettroniche assicurate effettua periodicamente: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti dovuti a usura, aggiornamento tecnologico, riparazioni di danni, compresi parti di ricambio e manodopera, non causati da eventi esterni.

Dati: l'insieme di informazioni digitali logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Dipendenze e/o pertinenze: soffitte, cantine, box auto, magazzini, depositi, aree esterne purché inerenti all'Attività assicurata e situati nell'ubicazione indicata in polizza o posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.

Fenomeno elettrico e guasti elettronici: l'azione elettrica del fulmine, scariche elettriche, corto circuito, variazione di corrente o tensione, o altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali oggettivamente riscontrabili.

Guasti meccanici: i danni materiali e diretti subiti dalle Apparecchiature dovuti a rottura meccanica, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei.

Impianti: gli impianti di messa a terra, gli impianti elettrici, elettronici, di comunicazione dati e la rete telefonica al servizio del Locale.

Locale: il fabbricato indicato in polizza, di proprietà o in locazione, incluse Dipendenze e/o pertinenze, che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, in cui viene esercitata l'Attività assicurata.

Sono compresi:

- Fissi e infissi
- opere di fondazione o interrate
- tettoie e terrazzi, **esclusi i pergolati e le strutture precarie, amovibili o stagionali**
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio del Locale, muri di cinta, piscine, impianti sportivi
- tinteggiatura, tappezzeria, moquette, parquet
- antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori, **purché fissate al Locale**
- statue, affreschi e decorazioni **senza valore artistico**
- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, **purché fissi e stabilmente installati**, e ogni altra installazione al servizio del Locale considerata fissa

- tende se rigidamente fissate al Locale
- Pannelli solari.

Sono comprese le migliori edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del Locale anche se non rientranti nella definizione di Locale.

Sono esclusi:

- i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, le tendo-tensostrutture, i gazebo
- il valore dell'area e tutto ciò che rientra nella definizione di Contenuto.

Programmi in licenza d'uso: le sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Definizioni Modulo Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Addetti e Modulo Tutela legale

Addetti: i prestatori di lavoro, i titolari, i soci, i corsisti, borsisti e gli stagisti ed i familiari coadiuvanti di cui l'assicurato si avvale nello svolgimento dell'Attività assicurata.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Dipendenze e/o pertinenze: soffitte, cantine, box auto, magazzini, depositi, aree esterne purché inerenti all'Attività assicurata e situati nell'ubicazione indicata in polizza o posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.

Fase giudiziale: la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale: la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Locale: il fabbricato, di proprietà o in uso al contraente, incluse Dipendenze e/o pertinenze, che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, in cui viene esercitata l'Attività assicurata.

Sono compresi:

- Fissi e infissi
- opere di fondazione o interrate
- tettoie e terrazzi, **esclusi i pergolati e le strutture precarie, amovibili o stagionali**
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio del Locale, muri di cinta, piscine, impianti sportivi
- tinteggiatura, tappezzeria, moquette, parquet
- antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori, **purché fissate al Locale**
- statue, affreschi e decorazioni **senza valore artistico**
- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, **purché fissi e stabilmente installati**, e ogni altra installazione al servizio del Locale considerata fissa
- tende se rigidamente fissate al Locale
- Pannelli solari.

Sono comprese le migliori edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del Locale anche se non rientranti nella definizione di Locale.

Sono **esclusi**:

- i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, gli impianti sportivi, le tendo-tensostrutture, i gazebo
- il valore dell'area e tutto ciò che è contenuto all'interno del Locale.

Pannelli solari: i sistemi di trasformazione dell'energia solare che comprendono:

- pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile a un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio, il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici
- pannelli/impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fissati e stabilmente installati agli appositi sostegni, collaudati e connessi alla rete elettrica, costituiti da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata - inverter - e apparecchiature di controllo, rilevamento e collegamento. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI e testati alla grandine.

Reato: i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Richiesta di risarcimento: qualsiasi citazione in giudizio o altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'assicurato oppure qualsiasi contestazione scritta inviata all'assicurato dalla quale può derivare una successiva Richiesta di risarcimento.

Spese di giustizia: le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza: le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Vertenza: il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Definizioni Modulo Protezione digitale

Accesso non autorizzato: l'accesso non autorizzato con utilizzo del Sistema Informatico da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di sistemi informatici con modalità non autorizzate. Sono compresi gli atti dolosi, i Malware, gli errori umani, attacchi D.o.S. e i furti contro il Sistema Informatico.

 Non viene considerato Accesso o Utilizzo non autorizzato qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico

Attacco informatico: qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai Dati o al Sistema informatico dell'assicurato. Sono compresi inoltre il furto di dati e i malware.

Dati: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, video, software), presente nel Sistema Informatico e che sia soggetta a back up programmato da parte dell'assicurato.

Dati Aziendali: informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

Dati Personalini: si intendono informazioni utili ad identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy, ossia il numero della patente di guida o di altro documento personale o il codice fiscale, i recapiti telefonici non pubblicati, i numeri di carte di credito, debito o conti correnti bancari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o pin.

Diaria giornaliera: l'importo che viene corrisposto all'assicurato per ogni giorno di interruzione di attività, totale o parziale a seguito di un Accesso non autorizzato.

Dirigenti e amministratori: qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'assicurato.

Estorsione cyber: qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l'intento di causare un evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'assicurato.

Guerra: sia l'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione; sia l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

Guerra informatica: l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato.

Hardware: l'insieme delle apparecchiature elettroniche costituite da computer, tablet, smartphone, workstation, server, elaboratori elettronici, cablaggi, apparati di rete e di telecomunicazioni in genere. Il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso per lo svolgimento dell'Attività assicurata.

Malware: qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, troyan, ransomware, keylogger, etc.) progettato per ottenere un Accesso non autorizzato o per interrompere il funzionamento del Sistema Informatico.

Sistema Informatico: l'hardware, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per accedere, elaborare, proteggere, conservare, controllare, recuperare e trasmettere i Dati.

Sistema telefonico: i sistemi di telecomunicazione interni dell'Assicurato, tra cui il sistema telefonico principale, linee telefoniche, webcam, telefoni cablati e wireless, softphone e telefoni cellulari.

Software: una sequenza di informazioni eseguibili da Hardware.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

POSTE LAVORARE PROTETTI

La denuncia del sinistro può essere fatta con una di queste modalità:

 accedendo in qualsiasi momento alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it.

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro

 chiamando il **numero verde 800.13.18.11** (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che intende denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
 - Numero di polizza
 - Data e luogo accadimento sinistro
 - Descrizione evento

④ inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* alla casella di posta elettronica sinistri@posteassicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per l'invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

Polizza N.

Dati del contraente

Ragione sociale

Cognome..... Nome

Recapito (cellulare e fisso)

e-mail/PEC

Indirizzo Sede Legale

È assicurato per tali eventi presso altre compagnie (se sì quali)?

Dati dell'assicurato (se diverso dal contraente)

Cognome..... Nome.....

Recapito (cellulare e fisso)

e-mail:

Luogo di residenza

È assicurato per tali eventi presso altre compagnie (se sì quali)?.....

Che cosa riguarda il sinistro/richiesta di prestazione?

- LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
 - IL LOCALE E/O IL CONTENUTO L'ASSISTENZA LEGALE
 - LA PROTEZIONE DIGITALE

Facoltà di scelta del Legale (in caso di ASSISTENZA LEGALE):

- Lascio a ARAG SE (Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia) la scelta del legale.
 - Dichiaro sin d'ora di scegliere il legale di seguito indicato (che secondo le condizioni di assicurazione deve risiedere nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario competente).

Breve descrizione del sinistro/prestazione richiesta

Data/...../..... Luogo (comune e provincia)

Sono state danneggiate altre persone e/o è presente una controparte? SI NO

Nominativi

Recapiti (cellulare e mail)

Esiste un rapporto di parentela tra l'assicurato e il danneggiato/controparte? (se si quale)

Se il sinistro riguarda un Locale indicare:

Indirizzo, comune e provincia

Scala, piano e interno

In caso di decesso indicare i dati del Beneficiario

Poste Assicura S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, la informa che, come previsto dall'informativa privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), reperibile sul sito www.poste-assicura.it, i suoi dati personali saranno trattati per fornire le prestazioni assicurative richieste o previste in suo favore. Inoltre i suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge. Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non sarà possibile fornirle il servizio richiesto.

Cognome..... Nome

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |

Recapito telefonico (facoltativo) e-mail

Modalità di pagamento (barrare con “x” la modalità prescelta)

Accredito sul c/c N°.....

IBAN

Accrédito sul libretto di risparmio postale intestato a

Assegno

Autorizzazione al rilascio di informazioni a terze persone diverse dall'Assicurato

Attenzione: le informazioni di seguito richieste sono raccolte con il solo scopo di identificare le persone autorizzate a conoscere le informazioni sullo stato della polizza o del sinistro. L'assicurato, i beneficiari o gli aventi diritto, in virtù del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), si impegnano ad informare tali soggetti circa il conferimento dei propri dati personali al Gruppo Poste Vita ed alle relative finalità/ modalità di trattamento descritte nell’Informativa Privacy ricevuta all’atto di sottoscrizione della polizza e comunque reperibile sul sito www.poste-assicura.it.

Cognome Nome

Tipo documento n.

Recapito telefonico..... email

Autorizzazione trattamento dei dati personali

Presa visione dell’Informativa Privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), ricevuta all’atto di sottoscrizione della polizza e comunque reperibile sul sito www.poste-assicura.it, acconsento al trattamento dei miei dati personali, eventualmente compresi quelli relativi alla salute, per le attività di gestione e di liquidazione dei sinistri.

Data/...../.....

Firma dell’assicurato o del beneficiario o degli aventi diritto



Grazie della sua collaborazione!

Possiamo avviare l’istruttoria di liquidazione, e quindi valutare rapidamente il danno, solo se il modulo è completo e firmato.

Se fosse necessario, Poste Assicura potrebbe chiederle di fornire ulteriore documentazione.

MODULO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

(utilizzabile entro 30 giorni dalla data di efficacia della copertura)

Poste Lavorare Protetti

N° Polizza: Ufficio Postale N°

Indirizzo:

Il modulo è da spedire **entro 30 giorni dalla data di efficacia della copertura a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Portafoglio - Viale Europa 190 - 00144 Roma**

IL CONTRAENTE

Denominazione Azienda

Partita IVA/Codice Fiscale

Contatto (cellulare e fisso)

PEC

Sede legale

Rappresentante legale

Codice Fiscale Rappresentante legale

informa Poste Assicura S.p.A. di voler esercitare il recesso dal contratto.

Poste Assicura, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà il premio pagato al netto delle imposte.

L'assicurato chiede che il rimborso del premio pagato al netto delle imposte avvenga secondo la seguente modalità (barrare con "x" la modalità prescelta):

accredito conto corrente BancoPosta

IBAN

accredito conto corrente bancario

IBAN

accredito sul libretto di risparmio postale dell'assicurato (Libretto N°))

assegno intestato all'assicurato.

Luogo e data / / Firma

Ti informiamo che i dati rilasciati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della tua richiesta e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - GDPR e s.m.i.) e per le finalità descritte nell'Informativa privacy consegnata in sede di sottoscrizione e disponibile sul sito www.poste-assicura.it

Come possiamo aiutarti?



Contattaci
Vai su poste-assicura.it nella sezione
Assistenza Clienti e compila il modulo



Chiamaci
Poste Assicura **800.131.811**
(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)



Poste Assicura S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa, 190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 •
PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001,
Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 •
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita,
iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di quest'ultima.



Poste italiane